

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXIX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 AGOSTO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

| INDICE | PAG. | | PAG. |
|---|------------------------------|--|------------------------------------|
| | PAG. | | |
| Congedi: | | | |
| PRESIDENTE | 1342 | | |
| Comunicazioni del Presidente: | | | |
| PRESIDENTE | 1342 | | |
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | | | |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato (<i>Approvato dal Senato</i>). (2152) | 1342 | Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale (<i>Approvato dal Senato</i>). (2153) | 1351 |
| PRESIDENTE | 1342, 1344, 1350, 1351 | PRESIDENTE | 1351, 1352, 1353, 1354 |
| TROIISI, <i>Relatore</i> | 1342, 1347, 1348 | BALDUZZI, <i>Relatore</i> | 1351, 1352 |
| VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad interim del tesoro</i> | 1344, 1347, 1348, 1349, 1350 | SULLO | 1352, 1353 |
| CAVINATO | 1344 | CHIOSTERGI | 1352 |
| GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1344 | CHIARAMELLO | 1352 |
| LA MALFA, <i>Ministro per il commercio con l'estero</i> | 1344, 1351 | CAVINATO | 1352, 1353 |
| DUGONI | 1344, 1347, 1349, 1350, 1351 | SAGGIN | 1352, 1354 |
| PESENTI | 1345, 1349 | PIERACCINI | 1353 |
| CAVALLARI | 1346 | GHISLANDI | 1353 |
| CHIOSTERGI | 1346 | VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad interim del tesoro</i> | 1353 |
| CONSIGLIO | 1347 | Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 (<i>Approvato dal Senato</i>). (2154) | 1354 |
| STUANI | 1350 | PRESIDENTE | 1354, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360 |
| | | BAVARO, <i>Relatore</i> | 1354, 1357 |
| | | GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1356, 1358, 1359 |
| | | FERRERI | 1356, 1357, 1359 |
| | | CHIOSTERGI | 1356, 1358 |
| | | CORBINO | 1356, 1357, 1358, 1360 |
| | | PIERACCINI | 1357 |
| | | PETRILLI | 1357 |
| | | SCHIRATTI | 1357 |

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

| | PAG. |
|---|--|
| LA MALFA, <i>Ministro per il commercio con l'estero</i> | 1359, 1360 |
| COSTA | 1359, 1360 |
| Disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero. (2073) | |
| PRESIDENTE | 1360, 1362, 1366, 1370, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378 |
| VICENTINI, <i>Relatore</i> | 1360, 1363 |
| COSTA | 1362, 1373, 1376 |
| PIERACCINI | 1362, 1372, 1373, 1377 |
| CHOSTERGI | 1363, 1376 |
| DI VITTORIO | 1363, 1364, 1365, 1367, 1373 |
| PESENTI | 1363 |
| SULLO | 1364, 1377, 1378 |
| CASTELLI AVOLIO | 1364, 1371, 1373, 1375, 1376, 1377, 1378 |
| ASSENNATO | 1364, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377 |
| TROISI | 1365 |
| CAVINATO | 1366 |
| DUGONI | 1366, 1369, 1370, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378 |
| LA MALFA, <i>Ministro per il commercio con l'estero</i> | 1366, 1367, 1370, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378 |
| TUDISCO | 1369 |
| CONSIGLIO | 1371 |
| CORBINO | 1373 |
| DE PALMA | 1375, 1378 |
| Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (<i>Approvato dal Senato</i>). (2036) | |
| PRESIDENTE | 1379, 1381, 1388, 1390 |
| VICENTINI, <i>Relatore</i> | 1379, 1387 |
| DI VITTORIO | 1381, 1388 |
| PIERACCINI | 1388, 1389, 1391 |
| BIASUTTI | 1388 |
| CAVINATO | 1388, 1389 |
| DUGONI | 1388, 1389, 1391 |
| PECORARO | 1389 |
| CHIARAMELLO | 1389 |
| LA MALFA, <i>Ministro per il commercio con l'estero</i> | 1389 |

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1391

La seduta comincia alle 10,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Arcangeli, Casoni, Ponti e Tremelloni.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento della Camera, per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Scarpa, Montanari e Spallone sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Di Vittorio, La Torre e Stuani.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato ». (Approvato dal Senato). (2152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato ».

Prego il relatore, onorevole Troisi, di riferire sul disegno di legge stesso, che è stato già approvato dal Senato.

TROISI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2152, già approvato dal Senato, concerne la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, che reca norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato. Ricordo che il disegno di legge è stato presentato al Senato lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Siccome la conversione in legge, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui sopra, faccio presente che noi stiamo entro i termini indicati dall'articolo stesso; così dicasi per quanto riguarda l'esistenza dei presupposti che giustificano l'emana-zione del provvedimento stesso. Infatti questo riveste i caratteri di straordinarietà e di urgenza voluti dalla Costituzione per l'ado-zione di tale procedura straordinaria, trattandosi di agire sui mercati esteri con sollecitudine e decisione ai fini dell'approvvigionamento del Paese; non era quindi possibile adottare, in tal caso, la procedura normale. D'altra parte necessitava provvedere all'immediato rimborso delle somme pagate a tale scopo dagli istituti ed enti che avevano effettuato, per delega del Tesoro, le operazioni di acquisto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

Passando al contenuto debbo dire che nel giugno del 1950, in seguito al conflitto in Corea, ebbe a manifestarsi sui mercati internazionali una congiuntura economica contraddistinta da una accentuata domanda di materie prime e da una tendenza spiccata all'aumento dei prezzi. Furono allora immesse sul mercato interno le scorte esistenti, specialmente nel campo dei tessili, delle calzature, delle derrate alimentari, ecc. Successivamente ebbe inizio la restrizione, del credito onde evitare operazioni speculative. Nello stesso tempo si era manifestata la necessità di ricostituire o costituire le scorte appunto per il futuro e quindi si stabilì un piano per questi acquisti di Stato. Punto più importante: il finanziamento. In un primo tempo questo fu effettuato tramite il mercato ordinario normale e quindi gli organi delegati a questa operazione ebbero le opportune anticipazioni. Esaminando questa prima fase del finanziamento, ritengo che fu opportuno agire in tal modo data l'effervescenza del mercato, la tendenza all'aumento e la manovra speculativa. Successivamente, con lo stabilizzarsi dei prezzi su un altro punto di equilibrio, si è reso possibile trovare un'altra forma di finanziamento intesa ad alleggerire il mercato bancario e monetario senza accentuare le difficoltà di reperibilità di capitali. Il criterio di far sì che il finanziamento di questi acquisti di Stato fosse effettuato non dico attraverso il normale mercato, ma attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, ha mobilitato le riserve valutarie consentendo alle Banche di avere una maggiore disponibilità di mezzi per alimentare il mercato.

Passando all'esame analitico del provvedimento, debbo dire che in sostanza il Tesoro concede un mutuo, o un prestito, presso l'Ufficio italiano Cambi entro il limite di 100 miliardi di lire. Nell'altro ramo del Parlamento su questa operazione si sono fatte critiche nel senso che si è detto trattarsi di un giro vizioso, in quanto Ufficio dei Cambi e il Ministero del Tesoro sono tutt'uno, con conseguente complicazione della situazione e aumento delle spese. In effetti, però, non è così perché l'Ufficio Cambi ha una sua autonomia amministrativa. Il testo governativo stabiliva la data del 30 giugno 1952 per la liquidazioni di queste operazioni: il Senato ha sostituito detta data con quella del 30 giugno 1953. Il meccanismo funziona in questo senso: quando vi sia la possibilità di prestiti in valuta, il Tesoro dà come corrispettivo una serie speciale di buoni del Tesoro fruttanti un interesse non superiore

al 4,50 per cento; questi buoni si lasciano in deposito presso l'Ufficio dei Cambi e non possono essere immessi nel mercato. Tali buoni, poi, saranno rimborsati ed estinti di mano in mano che si effettuerà lo smobilizzo della scorta e se ne realizzerà il ricavato quando la situazione internazionale — e noi ci auguriamo che ciò avvenga al più presto possibile — sarà tale da far scomparire ogni timore circa complicazioni future. Il Consiglio dei Ministri, lo stesso organo che predispone il piano di acquisti, disporrà anche lo smobilizzo e quindi il ricavo, il quale spetta all'Ufficio dei cambi per l'estinzione dei buoni del Tesoro. Quindi c'è un organo collegiale che stabilisce il programma di acquisti delle materie prime e delle derrate. Questo organo nella seduta del 16 luglio scorso prese una prima deliberazione che ha notevole importanza perché segna il punto di partenza di questa nuova forma di approvvigionamento. Si stabilì, cioè, un primo programma per l'acquisto di scorte per un importo di 46 miliardi e mezzo così suddivisi: alimentari, (grano) 4 milioni di quintali per un costo presunto di 25 miliardi; combustibili solidi e liquidi (carbone e olio combustibile), per un importo di 9 miliardi e 400 milioni; rame, stagno, nichel, gomma, 12 miliardi e 100 milioni.

È opportuno far rilevare che noi siamo tributari dell'estero, per le materie prime, per circa l'ottanta per cento e sono quindi fondate le preoccupazioni del Governo di assicurare queste scorte onde garantire il ritmo di lavoro delle nostre industrie.

L'Istituto centrale di statistica, per dare un'idea della consistenza delle scorte in seguito a questa accentuata importazione, ha recentemente pubblicato alcuni dati, dei quali vi riferisco i principali. Nel primo semestre del 1951, per gli oli grezzi si è avuto, rispetto allo stesso semestre del 1950, un aumento del 50 per cento circa. Un aumento si è pure avuto nell'importazione di carbon fossile, che da 4 milioni e 288 mila tonnellate è passata a 5 milioni e 64 mila tonnellate. Ugualmente può dirsi per l'importazione dei rottami di ferro, ghisa, ed altri metalli che ha avuto un aumento di più di un terzo. Tutto ciò ha reso possibile l'incremento dell'attività delle industrie, che ha notevolmente superato quella del 1950.

Nello stesso periodo si è avuta una punta notevolissima nelle maggiori importazioni di juta, mentre per altri casi si è notata una prudenza maggiore, determinata, questa, da una relativa abbondanza di raccolta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, secondo le norme vigenti della Contabilità dello Stato, per ognuna di dette operazioni sarebbe necessario il parere preventivo della Corte dei Conti; ma ciò comporterebbe una lungaggine quanto mai pregiudizievole, trattandosi di operazioni che debbono compiersi sollecitamente; è stato, pertanto, stabilito che, per questi provvedimenti, la Corte dei conti eseguirà soltanto un controllo susseguente, controllo che sarà sufficiente purché si agisca sempre nell'ambito della legalità.

Non ho altro da dire per illustrare il contenuto del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, che propongo sia approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Vorrei fornire chiarimenti in relazione a qualche osservazione fatta da alcuni onorevoli deputati. Prima di tutto, assicuro che non v'è alcun rischio nel cambio, in quanto l'Ufficio italiano dei cambi acquista al corso della giornata e cede la valuta allo Stato al costo della giornata. Il giorno in cui lo Stato esegue la sua operazione di acquisto, dispone della valuta al corso della giornata; naturalmente tutto ciò che avviene posteriormente si rifletterà sul prezzo delle derrate.

Il secondo dubbio che ho sentito affiorare riguarda il pagamento degli interessi all'Ufficio italiano dei cambi. Faccio presente che questo provvedimento era stato concepito da me, ed è stato modificato dal Senato. L'Ufficio italiano dei cambi ha diritto ad una provvigione sulle operazioni che esso compie, in relazione alle spese di amministrazione che l'Ufficio stesso sopporta. L'impostazione da me data consisteva nel rimborsare, attraverso una convenzione, l'Ufficio di cui trattasi, delle spese inerenti a questo movimento di danaro. Senonché il Senato si è preoccupato di coordinare questa complessa gestione e di liquidarla al più presto, stabilendo che col 30 giugno 1953 quest'operazione si tramuti in una vera e propria operazione di credito dell'Ufficio italiano dei cambi nei confronti del Tesoro, fruttante un interesse pari o vicino a quello dei normali buoni del Tesoro. Ecco il valore dell'articolo 5, che è stato introdotto dal Senato come stimolo per il Governo a liquidare questa operazione prima del 30 giugno 1953: essa, infatti, dopo tale data diventa particolarmente onerosa e quindi non più conveniente. La materia, perciò, non può essere regolata, come è detto nel secondo capoverso dell'articolo 5, che

mediante la convenzione che il Ministro del tesoro farà con l'Ufficio italiano dei cambi per il periodo che va dal momento dell'utilizzo dei fondi messi a disposizione, fino al 30 giugno 1953; da quel momento comincerebbe l'interesse del 4,50 per cento.

Questo è quanto è previsto dal meccanismo dell'operazione dopo le modifiche introdotte dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVINATO. Desidererei conoscere come procederebbe il Governo in caso di vendita all'interno della merce acquistata nei mercati esteri qualora si volessero ricostituire le scorte valutarie.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Se la merce si vende all'interno tali vendite non si potranno effettuare che in lire italiane.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esistono due modi per collocare la merce acquistata all'estero: venderla alle industrie facendosi dare in corrispettivo la valuta che esse hanno, oppure immetterla sul mercato attraverso l'Ufficio italiano dei cambi.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Comunque, è certo che le operazioni non potranno dar luogo che al recupero di lire italiane, perché la merce si vende al mercato interno, in valuta italiana.

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Gradirei che l'onorevole Cavinato chiarisse la sua domanda.

CAVINATO. La mia preoccupazione fondamentale consiste in questo: siccome la valuta estera, unitamente all'oro che abbiamo, costituisce una garanzia della moneta circolante, il Governo ha l'intenzione di recuperare tale valuta conservandola sempre ai fini dell'accennata garanzia? In sostanza, la valuta che il Governo spenderà non fa parte di quella scorta che costituisce la garanzia della moneta circolante?

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Il problema non esiste per la ragione che nel momento in cui si immetterà sul mercato la merce importata si risparmierebbero per quel periodo delle valute che si sarebbero invece dovute spendere per acquistare sui mercati esteri le materie prime e prodotti alimentari necessari al Paese.

DUGONI. Diversi problemi sono stati risolti mediante l'emanazione di decreti legge. Nel caso specifico c'è anzitutto da stabilire, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, se vi sia o no l'urgenza di provvedere alle neces-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

sità fatte presenti nella relazione che accompagna il disegno di legge mediante l'emanazione di un decreto legge. A mio giudizio l'urgenza esisteva nel luglio del 1950 ma non ora. Quindi era inutile adottare un provvedimento mediante la procedura d'urgenza, mentre, ripeto, tale urgenza ora non può più essere ammessa. Un altro aspetto della questione è che si introduce il principio delle scorte di Stato attraverso un decreto legge. Questo è un principio che deve essere veramente ponderato: se c'è un caso in cui il Parlamento dovrebbe essere consultato in precedenza è proprio questo, anche perché il settore politico cui appartiene il Governo è stato sempre contrario agli acquisti di Stato: abbiamo proposto molte volte in altri periodi tali acquisti ma il Governo non ha mai aderito. Ora, improvvisamente, viene sottoposto al Parlamento tale decreto-legge senza che sia stato interpellato il settore politico che detiene la maggioranza e dopo la professione di fede liberista fatta dal ministro onorevole Pella. A me pare, quindi, che questo cambiamento della politica governativa abbia bisogno di un esame ponderato da parte del Parlamento. Si deve rilevare che gli acquisti finora fatti non erano coordinati e giustificati e che lo Stato è costretto ad intervenire per mettere un po' d'ordine. L'attuale orientamento della maggioranza è in contraddizione con la sua politica e con la prassi parlamentare.

Pertanto vi è stato ritardo nel provvedere, e vi è stata cattiva politica negli acquisti come sarà dimostrato dalla mia parte politica durante la discussione dei bilanci.

Vi è poi da chiedersi: cento miliardi sono sufficienti ovvero sono troppi? Cosa si vuole comperare? Mi aspettavo che il Ministro onorevole Vanoni nel suo breve intervento avesse dato qualche indicazione precisa a tal riguardo. Quale è il programma che si vuole attuare? Vorrei che il Governo ci desse maggiori chiarimenti circa le sue intenzioni. Noi importiamo per circa ottocento miliardi di materie prime all'anno, quindi cento miliardi di merci non rappresentano che il fabbisogno di un mese o di un mese e mezzo e quindi non si risolve nulla in caso di emergenza. D'altra parte rilevo che il disegno di legge è mal congegnato. È noto che l'Istituto dei cambi non percepisce nessun interesse, praticamente, sulle proprie scorte valutarie; cioè i dollari di cui dispone in America, Inghilterra e Svizzera non danno interessi o sono interessi assai tenui dell'ordine di grandezza del 0,50 per cento.

Quindi, dal momento che l'Ufficio cambi mette questi dollari a disposizione del Governo non v'è ragione che lo Stato paghi gli interessi, i quali costituiscono un vero e proprio regalo; tanto più che questo interesse del 4,50 per cento viene, in sostanza, pagato dal consumatore oltre all'altro interesse che viene ad incidere su ogni operazione, talché il prodotto viene, alla fine delle operazioni, ad essere aumentato di circa il 16 per cento. Tutto ciò è assurdo e non trova giustificazioni.

A parte altre osservazioni che mi riservo di fare in sede di discussione degli articoli, mi sembra di non aver altro da aggiungere in linea generale, se non sottolineare che con questo provvedimento il Governo ha dimostrato di non essere stato tempestivo nelle decisioni.

PESENTI. Questo provvedimento può essere considerato sotto diversi punti di vista. Non voglio considerarlo sotto l'aspetto generale politico: esso, infatti, potrebbe essere giustificato se lo scopo politico fosse stato quello di evitare un qualsiasi turbamento nell'economia del paese. Ma noi sappiamo che lo scopo è un po' diverso: si tratta di creare delle riserve che dovranno servire per scopi non certamente pacifici. Questo è, quindi, il motivo fondamentale. Del resto non mi pare che lo stesso sistema di controllo sia congegnato come dovrebbe esserlo. Anzi tutto, noi non vediamo, in questo provvedimento, quali siano gli organi preposti agli acquisti; in secondo luogo, non comprendiamo se noi dobbiamo spendere una determinata somma in una gestione speciale o se non si tratti addirittura di un istituto nuovo che potrà diventare permanente. Inoltre mi domando se tale istituto serva per evitare oscillazioni nei prezzi o per costituire riserve a scopo bellico. E allora, come viene regolato il rapporto tra questo nuovo istituto, l'Ufficio cambi e la Banca d'Italia? Che fine ha l'Ufficio cambi? Ha una funzione anche regolatrice del cambio? Una specie di fondo di riserva del cambio? Ma il Governo non si rende conto che con questo provvedimento gli interessati cercano di sottrarsi al controllo della Banca d'Italia? Occorre, poi, chiarire come si effettui il controllo!

A me pare, quindi, che se un problema di riserva di merce esiste, questo dovrebbe essere risolto non come il Governo intende risolverlo, ma nell'interesse dell'economia del paese. Invece col presente provvedimento si turbano gli attuali rapporti esistenti tra Ufficio cambi, Banca d'Italia e circolazione monetaria con modificazioni che non hanno

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

efficacia; in secondo luogo, non è stato creato un organismo che possa esercitare il controllo.

Queste sono le mie osservazioni fondamentali.

CAVALLARI. Le osservazioni che hanno fatto gli onorevoli colleghi sono valide in gran parte e molte altre se ne potrebbero fare, di carattere tecnico e di carattere politico. Per esempio la questione che è trattata all'articolo 6 relativa al controllo consuntivo della Corte dei conti è una questione che, indugiandosi su un esame particolare di questo disegno di legge, porterebbe a delle considerazioni molto interessanti in quanto ritengo che l'articolo 6 sia contrario ai principi per cui la Corte dei conti è stata istituita, dovendo essa esercitare un vero e proprio controllo concomitante, ma non susseguente, ciò che potrebbe avere determinati effetti di carattere morale e giuridico diversi se non proprio contrastanti. Anche la questione del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione a mio modesto avviso, potrebbe offrire argomento di larga discussione. Il disegno di legge prevede entrate future e aleatorie come sono quelle derivanti da una emissione di buoni del Tesoro. In sostanza si può obiettare che essendo il bilancio dello Stato di previsione esso si vale di gettiti di determinate quote corrispondenti ad entrate già stabilite da leggi. Le previsioni si riferiscono sempre ad entrate che sono state vagliate e discusse da parte del Parlamento e tali da fornire una notevole attendibilità. Qui, invece, dichiarandosi di far fronte alle spese con un introito, di cui non si conosce l'importo esatto, ottenuto attraverso operazioni finanziarie finora non autorizzate, non ritengo che ci si attenga ad una stretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Ma, a parte le ragioni tecniche, che pure hanno il loro valore, c'è da considerare una questione fondamentale. Questo disegno di legge non è di secondaria importanza e la sua discussione non può essere limitata alle questioni di carattere tecnico. Per me vi sono degli aspetti politici: i provvedimenti che si intendono prendere sono la conseguenza di tutta una errata politica estera ed economica che è stata fatta propria dall'attuale Governo.

Quando si dice, come ha detto il relatore onorevole Troisi, che questi disegni di legge sono necessari in quanto la congiuntura economica profilatasi a seguito del conflitto coreano ha provocato determinate ripercussioni nel nostro paese, si afferma una cosa esatta. Ma la verità è che il conflitto coreano ha avuto sulla nostra economia e sulla poli-

tica generale del nostro paese determinate ripercussioni in quanto il nostro Governo ha condotto una determinata politica estera ed una determinata politica economica.

Noi abbiamo sempre sostenuto in Parlamento che errata doveva ritenersi la politica dell'attuale Governo in quanto aveva lo scopo di assoggettarsi ad un determinato blocco di potenze, asservendo la nostra economia a detto blocco. Noi affermiamo, a proposito di questo disegno di legge, che se il nostro paese avesse seguito una diversa politica estera e quindi economica, le ripercussioni non sarebbero state quelle che in realtà si sono verificate.

In sostanza noi, opponendoci a questo disegno di legge, non lo facciamo tanto per motivi più o meno tecnici, motivi che da parte di valenti colleghi sono stati esposti, ma perché vogliamo essere coerenti con le critiche che abbiamo sempre mosso alla politica estera ed economica del Governo il quale, ripeto, ha fatto sì che dal punto di vista militare e da quello economico il nostro paese sia assoggettato ad un determinato blocco di potenze. Non possiamo pertanto approvare il prelievo di altri cento miliardi per scopi che non sono quelli che dovrebbero essere propri di un Governo democratico sollecito dell'indipendenza dell'Italia e del benessere della nostra economia.

Per questi motivi, che traggono origine non tanto da osservazioni contingenti, ma che sono una coerente conseguenza di tutta la nostra politica economica, noi non possiamo che votare contro il disegno di legge.

CHIOSTERGI. Desidero fare una brevissima dichiarazione. Non posso essere d'accordo con le ultime dichiarazioni fatte dall'onorevole Cavallari. Sono d'accordo, però, sul rilievo che questo provvedimento è stato emanato troppo tardi. Ricordo che anch'io, all'inizio della guerra di Corea, parlai con alcuni membri del Governo e misi in evidenza la necessità di seguire l'esempio della Svizzera che, rinnovando un'operazione già fatta all'inizio del secondo conflitto mondiale, aveva obbligato tutti gli istituti e tutte le famiglie a provvedersi di scorte alimentari. E ciò perché mi sembra chiaro che una guerra, anche se si combatte in Estremo Oriente, ha sempre delle conseguenze per il nostro Paese.

Ma se io posso ammettere il rilievo che il Governo è arrivato troppo tardi, non posso ammettere l'affermazione che questo provvedimento non può essere approvato oggi. Capisco la necessità dell'opposizione di essere conseguente alla sua politica; ma dire che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

questo decreto-legge, che può anche avere qualche difetto dal punto di vista tecnico e politico, non sia utile per noi, mi sembra eccessivo. E nonostante alcune osservazioni di natura tecnica e politica, oggi noi dobbiamo approvare questo provvedimento.

DUGONI. Desidero aggiungere due osservazioni sulle quali vorrei chiarimenti. La prima riguarda il rischio del cambio. Non è vero che non esista tale rischio; esso esiste, e ricade tutto sull'Ufficio italiano cambi che dà a noi dei dollari e che non li riceve più...

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ma è un atto amministrativo dello Stato! L'Ufficio cambi non fa una speculazione in materia di valute. Vi corre il consueto rischio che può esservi in qualsiasi altra operazione.

DUGONI. In sostanza è l'Ufficio cambi che sopporta l'onere. E siccome un privato queste scorte non le fa perché il Governo non gli dà il necessario permesso, i cento miliardi di valuta estera vengono spesi dallo Stato.

Ripeto che il Governo non darebbe il permesso a privati di costituire scorte; esso vuole che le scorte siano fatte dall'ente pubblico.

Questa legge obbliga l'Ufficio dei cambi a dare dollari al Tesoro, i quali, se un giorno dovranno essere ricomprati, saranno probabilmente acquistati ad un prezzo differente: ciò significa un rischio per l'Ufficio cambi.

La seconda osservazione cui intendo riferirmi è la seguente: il denaro serve veramente per costituire delle scorte oppure occorre per acquisti già effettuati? Perché, in definitiva, ritengo che ora si tratti di sanare acquisti già fatti...

CONSIGLIO. Però erano già fatti per conto dello Stato.

DUGONI. Ma che lo Stato non ha pagato! I casi sono due: o lo Stato ha comperato senza autorizzazione — e non credo che il Governo si sia permesso di violare la legge in questo modo — oppure non sono acquisti di Stato e si vuole farli diventar tali mediante questa legge. Saranno scorte pubbliche, ma non certo scorte di Stato.

Perciò insisto a che l'onorevole Ministro faccia una precisa esposizione del suo programma, e ciò lo chiedo anche a nome del settore politico al quale appartengo.

CONSIGLIO. Nelle interessanti argomentazioni del collega onorevole Dugoni c'è un punto sul quale non possiamo essere d'accordo: il punto riguardante l'urgenza del provvedimento. È evidente che se il prece-

dente sistema degli acquisti ha finito col provocare l'emanazione del presente decreto-legge è necessario rimettere un poco di sangue nel credito anemizzato. Sarà venuto tardi il provvedimento, ma ciò non significa che abbia perduto il suo carattere di urgenza. L'opposizione è in contraddizione quando nega l'urgenza ed afferma che si interviene troppo tardi. Il rimprovero che va fatto al Governo è di non aver provveduto precedentemente, perché una delle cause di anemizzazione del credito è appunto quella degli acquisti di materie prime per conto dello Stato.

Noi vorremmo, però, che il Governo ci desse delle informazioni un po' dettagliate su quello che intende fare per superare la nuova stretta creditizia che sta determinando una situazione economica e sociale veramente preoccupante.

TROISI, *Relatore*. La disciplina degli acquisti di Stato non esclude la normale formazione di scorte private: non è che lo Stato si sia sostituito agli enti; lo Stato provvede ad effettuare determinati acquisti per garantire determinate scorte.

Quanto alle affermazioni del collega onorevole Dugoni, debbo dire che la realtà economica è mutevole e complessa; noi non possiamo costringerla in schemi rigidi, sono gli schemi che debbono adattarsi alla realtà e la realtà è assai mutata dal giugno del 1950. Purtroppo siamo entrati in una nuova fase della nostra economia, contraddistinta dalla necessità di maggiori controlli, di maggiore disciplina e quindi di più organici interventi dello Stato. L'obiettivo è sempre quello di tutelare nel modo migliore i beni comuni. I mezzi o gli strumenti possono essere errati, ma non c'è contraddizione nella nostra politica economica. L'orientamento è verso una maggiore disciplina, un più severo controllo. Debbo poi precisare che non si creano nuovi organi come ha detto l'onorevole Pesenti: si tratta di una gestione speciale e come tale non vengono modificati i rapporti, già regolati da particolari leggi, tra Istituto dei cambi e banca di emissione, rapporti disciplinati dal decreto luogotenenziale 17 maggio 1945 n. 331 e successivo statuto. In sostanza si tratta di una operazione a carattere speciale. La Banca d'Italia non c'entra più in quanto esiste un conto corrente mediante il quale possiamo verificare quali siano stati i movimenti.

DUGONI. Faccio presente che vi è una anomalia: nel conto movimento creditori diversi vi sarà un ammontare di valuta pre-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

giata diminuito di quello che è stato utilizzato; quindi non è registrata.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. La linea è molto semplice. La Banca d'Italia finanzia l'Ufficio Cambi con l'acquisto delle valute; l'Ufficio Cambi fa allo Stato un prestito di queste valute, prestito che risulta documentato.

TROISI, *Relatore*. I rapporti tra l'Ufficio Cambi e la Banca d'Italia non vengono ad essere modificati, così come non si può parlare di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 81 della Costituzione, perché siamo dinanzi ad una trasformazione di elementi patrimoniali — scorte valutarie — che si trasformano in prodotti. Non c'è, quindi, una maggiore spesa, ma un movimento di capitali. Le scorte valutarie si trasformano in scorte di prodotti di materie prime o derrate alimentari, con grande beneficio anche per il Paese, in quanto non sempre c'è la possibilità di spendere le scorte valutarie, mentre la presenza di scorte materiali costituisce sempre una garanzia di vita e di sviluppo del paese stesso.

Circa l'Ufficio italiano dei cambi, succeduto allo scomparso Istituto nazionale dei cambi, questo decreto regola la materia che ad esso è demandata, avendo il monopolio dei cambi e del movimento aureo. In tempi normali, le operazioni vengono fatte dalle banche; in tempi eccezionali esse vengono monopolizzate dall'Ufficio Cambi, il quale ha la funzione istituzionale di acquistare e vendere le valute.

A proposito dei controlli di cui hanno parlato i colleghi onorevoli Pesenti e Cavalari, osservando anche la procedura francese in materia, vedo che c'è questo orientamento: i controlli per la gestione degli istituti autonomi o delle gestioni speciali tendono ad essere esclusivamente consuntivi, perché tali gestioni debbono avere una speditezza ed una snellezza che non si conciliano con il controllo preventivo. Anche l'orientamento della legislazione degli altri paesi è inteso a rafforzare il controllo susseguente di carattere tecnico.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Anzitutto intendo chiarire all'onorevole Dugoni che le sue osservazioni non sono esatte, giacché non vi è alcuna contraddizione nella politica che il Governo ha seguito in questa materia: difatti, non è esatto che il Governo non abbia mai costituito delle scorte, in una forma o nell'altra. Il grano, per esempio, ha avuto sempre una gestione di Stato. Né ricordo, d'altra parte, che il

Governo abbia mai sollecitato un voto da parte della sua maggioranza per essere dispensato dall'assumere un compito che le contingenze moderne rendono inevitabile a qualsiasi amministrazione pubblica.

Vorrei poi chiarire agli onorevoli Chiostergi e Dugoni che il Governo si è reso tempestivamente conto della necessità di una politica di acquisti nella misura più larga possibile; senonché, essendo arrivato ad un certo sviluppo in questa politica degli acquisti, è stato necessario introdurre accorgimenti di carattere tecnico per fare in modo che la politica degli acquisti e dell'accantonamento delle merci acquistate non avesse un effetto eccessivamente pesante sulla posizione creditizia e circolatoria nell'interno dello Stato. Non è esatto, quindi, che sia mancata una politica degli acquisti: e ciò è confermato anche dalla legge che abbiamo all'esame, la quale autorizza a coprire acquisti effettuati o da effettuare.

Ma forse le cose saranno più chiare se rammento la notizia, già data dal relatore, che con decisione del Consiglio dei Ministri del 16 luglio scorso sono stati impegnati, per la esecuzione del presente decreto, 25 miliardi per acquisti di grano, 9,4 miliardi per acquisti di carbone ed olio combustibile, 12 miliardi per acquisti di rame, stagno ecc. E completerò queste notizie con il programma in corso di perfezionamento da parte del C.I.R., che deve poi essere portato all'approvazione del Consiglio dei Ministri, programma tendente a portare le scorte di grano sui dieci milioni di quintali, con circa 50 miliardi di impegno, nonché ad aumentare le scorte industriali nei limiti degli altri 50 miliardi, scorte industriali che saranno costituite fondamentalmente di circa un milione di tonnellate di carbone, di rame, piombo, stagno e gomma.

Colgo l'occasione per dire all'onorevole Dugoni quel che più elegantemente ha detto l'onorevole Chiostergi, che cioè questo non è un provvedimento di guerra, ma un provvedimento che, nelle attuali contingenze, qualsiasi paese il quale abbia a cuore la vita fisica dei propri cittadini adotterebbe inevitabilmente; e non ha nessuna importanza il tipo di politica estera che un paese può aver fatto quando la contingenza internazionale porta alla necessità di avere all'interno dei singoli paesi un minimo di scorte per poter sopravvivere per un certo periodo di tempo, se la contingenza dovesse diventare peggiore di quanto non lo sia in questo momento. La preoccupazione del Governo è di assicurare il pane agli italiani almeno per un anno (cioè

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

significano i 10 milioni di quintali di scorta di grano) e di assicurare per due mesi la possibilità di produzione delle nostre industrie. In sostanza, è un programma relativamente modesto, sorto dall'esperienza riscontrata nella difficoltà di approvvigionamento negli anni 1940 e successivi.

L'onorevole Pesenti ha richiamato l'attenzione sui rapporti fra l'Ufficio cambi, la Banca d'Italia e il controllo. Credo di avere già risposto prima. Comunque, i rapporti tra Banca d'Italia e l'Ufficio cambi sono rapporti di finanziamento per l'acquisto della valuta e risultano dal conto della Banca d'Italia.

PESENTI. Potrà risultare il primo movimento di cento miliardi dati al Tesoro, ma dopo non appare più.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'Ufficio dei cambi non ha che il suo patrimonio; si provvede dei mezzi per l'acquisto della valuta sui mercati attraverso operazioni di credito con la Banca d'Italia; quindi la Banca d'Italia presta le lire necessarie per comperare la valuta sui mercati. Di conseguenza vi è nei conti della Banca d'Italia questo debito dell'Ufficio cambi verso la banca stessa. Detto conto è normalmente alimentato dai rimborsi. Si conosce il metodo adottato dalla Banca d'Italia quando rivende la valuta e ricava lire italiane. In tal caso il rimborso avverrà quando il Tesoro avrà venduto le sue scorte e restituirà all'Ufficio cambi le lire. Per quanto riguarda la chiarezza dei conti ed il controllo posso dirvi che esistono l'una e l'altro. Nel conto del Tesoro figura il debito dello Stato verso l'Ufficio cambi; quindi non c'è nulla di nascosto. L'unico punto su cui l'onorevole Pesenti potrebbe insistere è questo: che indiscutibilmente ci sarà una certa diminuzione di circolante; ma non può esservi a questo proposito nessuna preoccupazione dal punto di vista monetario ed economico perché in certi momenti è meglio avere grano e rame piuttosto che dollari. A me pare che l'operazione rientri in quelle che possono considerarsi normali. Quanto agli organi che provvedono agli acquisti esistono già; l'Alto Commissariato per l'alimentazione per gli acquisti alimentari si serve della Federazione Consorzi Agrari o di altri organi a seconda dei settori; vi sono poi altri enti fra cui l'Istituto per il commercio con l'estero per determinati acquisti di natura industriale. Quindi anche sotto questo profilo il provvedimento non fa sorgere nuovi problemi: si tratta semplicemente di un credito aperto allo Stato da parte dell'Ufficio italiano cambi. E resta anche ben chiaro che non si contravviene alle disposizioni

contenute nell'articolo 81 della Costituzione perché si ha una vera e propria operazione di credito, mentre è anche previsto il metodo del rimborso attraverso l'obbligo fatto dalla stessa legge al Tesoro di estinguere il prestito mano mano che avviene l'alienazione delle merci. Non si può arrivare alla creazione di un fondo che possa circolare successivamente agli acquisti. Dopo che è stata esaurita la prima parte degli acquisti, il ricavato deve necessariamente essere destinato all'estinzione dell'operazione. Se si vorranno fare altri acquisti bisognerà emanare altri provvedimenti ed ottenere di nuovo l'autorizzazione da parte del Parlamento. Mi pare quindi che le obiezioni di carattere tecnico e vorrei dire formale che l'opposizione fa, trovano facile risposta da parte del Governo quando inquadra il provvedimento in quella linea amministrativa e legislativa che in questo momento regola gli acquisti di Stato da parte del Tesoro.

La risposta che dovrei dare all'onorevole Consiglio è molto più impegnativa e la darò prossimamente. Però deve essere chiaro che questo provvedimento sulla politica creditizia, dovuto alla congiuntura particolare che noi attraversiamo, bisogna cercare di non farlo pesare sul credito ordinario, ma occorre creare nuove forme di credito che permettano di fronteggiare la situazione stessa, adottando però contemporaneamente tutte le misure necessarie perché non siano queste delle spinte inflazionistiche che potrebbero avere gravi conseguenze.

Quindi, onorevole Dugoni, non c'è contraddizione nella politica del Governo quando cerca di controllare e non di rendere impossibili le scorte da parte dei privati. Con questa politica vengono anche scoraggiate le manovre speculative di coloro che determinando la rarefazione della merce sul mercato provocano l'aumento dei prezzi.

DUGONI. E il problema dell'interesse?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Fino al momento in cui il Governo prevede di dover mantenere queste scorte, e cioè al 30 giugno 1953, non ci sarà interesse da corrispondere all'Ufficio cambi, ma semplicemente da rimborsare la provvigione corrispondente alle spese di gestione di questo Istituto. Dopo tale data, le scorte dovrebbero essere liquidate, se la congiuntura si sarà normalizzata, e il rapporto tra l'Ufficio cambi e il Tesoro dovrebbe essere trasformato in un vero rapporto di debito consolidato nella forma del buono ordinario del Tesoro con l'interesse normale dei buoni del Tesoro. Se al 30 giugno 1953 la congiun-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

tura sarà di tale natura da consigliare di rinnovare questa politica, il Governo chiederà al Parlamento la sistemazione di questa partita, facendo sempre salvo il principio di dare allo Stato la possibilità di agire sul mercato per evitare gli aumenti di prezzo.

STUANI. Poiché è stata sollevata la questione degli interessi, chiedo di sapere come questi vengono liquidati. È un fatto che mentre il prezzo del grano estero è di circa 5 mila lire, il contadino viene a pagarlo seimila lire e più. Vuol dire che le mille lire di differenza servono pure a qualche cosa!

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'aritmetica gioca qualche volta cattivi scherzi. Ho detto che noi intendiamo portare le nostre scorte a dieci milioni di quintali di grano, comperando, per arrivare a questo limite, fino a 50 miliardi di lire, ma ciò non vuol dire che questi cinquanta miliardi di lire siano il controvalore di dieci milioni di quintali di grano, perché una certa scorta importante esiste fin da questo momento ed una parte di questa scorta è stata pagata con altri mezzi. I prezzi di acquisto sono i più diversi possibili, che vanno dal prezzo americano e canadese che si aggira intorno alla media del prezzo interno, al prezzo del grano argentino e russo, che è notevolmente superiore a questo livello: di conseguenza il Governo si preoccupa di tener conto di questa situazione per l'eventuale copertura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Il disegno di legge consta di un articolo unico che, con le modificazioni approvate dal Senato, è del seguente tenore:

ARTICOLO UNICO.

« Il decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 2 dopo la parola « entità » aggiungere le altre: « e la natura ».

« All'articolo 3 alla data « 30 giugno 1952 » sostituire l'altra « 30 giugno 1953 ».

« All'articolo 4 dopo le parole: « dei ministri » aggiungere le altre: « entro i termini fissati dall'articolo 3 ».

« All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

« Il ricavato della alienazione totale o parziale di cui al precedente comma, realizzato

anteriamente al 1° luglio 1953, decurtato delle spese di cui al successivo articolo 7, sarà dal Ministro del tesoro di mano in mano integralmente destinato alla anticipata estinzione dei buoni del tesoro di cui al successivo articolo 7 ».

« L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« In corrispondenza delle operazioni di finanziamento di cui al precedente articolo 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere buoni del tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino al 4,50 per cento.

« Fino al 30 giugno 1953, sul controvalore in lire delle valute cedute ai sensi del precedente articolo 1, è corrisposto all'Ufficio italiano dei cambi, l'interesse al tasso che, entro il limite massimo di quello di cui al comma precedente, sarà stabilito nella convenzione che il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, in esenzione di tassa di bollo ed imposta di registro con l'Ufficio italiano dei cambi per il regolamento dei rapporti derivanti dalla presente legge ».

DUGONI. Desidererei fare qualche osservazione di natura tecnica. Il Governo afferma di voler anticipare l'estinzione di buoni del tesoro, che non potranno essere emessi prima del 1° luglio 1953. Perché emettere dei buoni del tesoro? Se le somme date non saranno rimborsate non c'è alcun obbligo di emettere buoni del tesoro!

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Tale disposizione si riferisce al periodo dal 30 giugno 1953 in poi.

DUGONI. Ma si dice « anteriormente al 1° luglio ». L'onorevole Ministro ha detto che i buoni del tesoro avranno decorrenza dal primo luglio 1953, viceversa i buoni del tesoro sono emessi immediatamente e portano interessi del 4,50 per cento non a partire dal 1° luglio 1953, ma immediatamente: la questione non è bene chiarita.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. La legge non fissa l'ammontare degli interessi perché il Governo pensa di poter addivenire ad un accordo con l'Ufficio cambi per conservare ai buoni lo stesso interesse corrispondente alla provvigione. Perciò è detto « fino al 4,50 per cento » e non « il 4,50 per cento ».

DUGONI. Allora abbiamo dei buoni del tesoro che comportano un certo interesse che il Governo in realtà non paga.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'operazione si compie in

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

due momenti. In un primo momento, l'Ufficio italiano cambi fa un anticipo al Tesoro; in un secondo momento quest'anticipo sarà coperto dall'emissione di una serie speciale di buoni del tesoro...

DUGONI. Ma la legge non dice questo!

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Per comprendere la portata dell'articolo 4, bisogna leggere la relazione. Essa parla di costituzione di scorte di materie prime per garantire il Paese da difficoltà di approvvigionamento. I buoni del tesoro sono dati immediatamente in garanzia all'Ufficio cambi, con un tasso che decorre dal 1° luglio. Ma in realtà il tasso di questi buoni è regolato dalla Convenzione; quindi teoricamente i buoni producono subito interessi e sono consegnati all'Ufficio cambi, perché il tasso d'interesse non è il 4,50 per cento, ma quello che risulta dalla Convenzione. La legge fa assolutamente coincidere il controvalore delle valute con l'ammontare dei buoni.

DUGONI. Allora si deve dire: I buoni porteranno interessi ecc. ecc..

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Non è che si danno interessi fino al 4,50 per cento, ma si dà fino al 30 giugno l'interesse stabilito nella Convenzione; solo dopo il 30 giugno, se lo Stato va oltre questo periodo, si paga il 4,50 per cento: è una specie di penale per il ritardo.

Debbo però chiarire che questo tasso d'interesse non è solo in relazione alla provvigione che prende l'Ufficio cambi, perché questo, quando riceve un'anticipazione dalla Banca d'Italia, paga a sua volta un interesse, sia pure molto basso, che ammonta al 0,50 per cento; ma se l'ammontare totale delle anticipazioni che fa l'Ufficio Cambi eccede una certa cifra si va al saggio delle anticipazioni di mercato. È, in sostanza, una sanzione per impedire che le anticipazioni raggiungano cifre molto alte. Di fatto, l'Ufficio cambi e la Banca d'Italia convengono anno per anno il saggio medio sulle anticipazioni.

Quando il Tesoro stabilisce la convenzione con l'Istituto dei cambi deve calcolare quanto questo Istituto paga alla Banca d'Italia; quindi il saggio d'interesse è regolato non solo in riferimento alla provvigione ma in riferimento alle anticipazioni. Gli articoli non hanno una dizione precisa ma la relazione ne chiarisce la portata.

DUGONI. Il Ministro ci ha parlato di garanzia, ma nella legge ciò non risulta.

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Ma è precisato nella relazione che è molto chiara.

PRESIDENTE. Nel comma aggiunto all'articolo 4, là dove si legge articolo 7 bisogna leggere articolo 5: si tratta di un errore tipografico, quindi il comma suona così:

« Il ricavato della alienazione totale o parziale di cui al precedente comma, realizzato anteriormente al 1° luglio 1953, decurtato delle spese di cui al successivo articolo 5, sarà dal Ministro del tesoro di mano in mano integralmente destinato alla anticipata estinzione dei buoni del Tesoro di cui al successivo articolo 5 ».

Il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale. (Approvato dal Senato). (2153).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

Il relatore, onorevole Balduzzi, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

BALDUZZI, *Relatore*. La nostra Commissione è chiamata a deliberare su un provvedimento che trae origine dal decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, in forza del quale l'I. M. I. è stato autorizzato a concedere finanziamenti entro il limite di 3 miliardi di lire ad imprese industriali le quali non abbiano avuto la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.

Il limite di tre miliardi fu elevato ad otto con decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 524, ed a 13 miliardi di lire con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 675.

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato nella seduta del 9 agosto 1951, ed è stato emendato nel senso che mentre il testo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

originario del disegno di legge portava l'autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate fino al 31 dicembre 1950, la V Commissione permanente del Senato ha invece deliberato di autorizzare l'utilizzazione delle somme recuperate senza limite di tempo ciò che è stato approvato anche dall'Assemblea del Senato.

In linea di massima sono favorevole a che i fondi, oggetto del disegno di legge, ritornino in circolazione, per sorreggere industrie che diano garanzie di riprendere una proficua attività. Sarebbe stato interessante però conoscere quali imprese sono state finanziate, l'importo a ciascuna erogato, l'ammontare specifico delle somme restituite in linea capitale, gli interessi sinora pagati, le garanzie avute per il buon esito delle operazioni ed il termine entro il quale l'I. M. I. conta di poter recuperare le somme, dati questi che non mi è stato possibile avere. Comunque, in linea di massima, ripeto, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULLO. La conclusione del relatore non mi sembra coerente con il resto dell'esposizione. Vi sono delle cose che necessitano di essere approfondite, ed io pensavo che il collega relatore, in considerazione di ciò, avesse chiesto la sospensiva dell'esame del provvedimento.

BALDUZZI, Relatore. Stavo appunto per chiederla.

SULLO. La chiedo io, perché il problema è troppo delicato. Molte voci si sono diffuse nel senso che le dovute restituzioni di somme non avvengono da parte di molte industrie, e a parecchi potrebbe sembrare che questo disegno di legge fosse stato ideato proprio per dare la possibilità di non restituire allo Stato le somme concesse all'industria. È inoltre interessante conoscere quali effetti concreti questo credito da parte dello Stato abbia avuto nei confronti delle industrie. Intendo conoscere che cosa effettivamente è stato impiegato, che cosa è stato versato al Tesoro, quali sono le industrie che non hanno versato, quali ne hanno tratto beneficio, quali sono i limiti delle scadenze: quali sono, in sostanza, le industrie che danno da un lato e ricevono dall'altro.

Ci potrebbe essere un versamento fatto oggi, a cui fa riscontro un nuovo credito l'indomani. Sono piuttosto preoccupato anche perché in questa maniera non risulta chiaro il rapporto di interdipendenza e di coordinazione. Questo disegno di legge evidentemente

è a favore dell'industria meccanica. Se non abbiamo elementi precisi per quanto riguarda i finanziamenti specialmente all'industria medesima non possiamo approvarlo. Penso che sarebbe bene che venissero distribuiti a tutti i componenti la Commissione i dati necessari per poter studiare bene il problema che non riveste carattere di urgenza.

CHIOSTERGI. Vorrei domandare all'onorevole Ministro delle finanze se questo disegno di legge abbia carattere di urgenza. Ho udito in ambienti governativi fare delle dichiarazioni, ed ecco perché vorrei avere qualche chiarimento. Il relatore ha detto di non aver potuto avere dei dati che io ritengo utili, anzi indispensabili. Vediamo se non sia il caso di accontentarci delle dichiarazioni generali che può fare in materia il Ministro delle finanze per non turbare, con un rinvio, una questione assai grave dato lo scopo di questo disegno di legge.

CHIARAMELLO. L'approvazione di questo disegno di legge è necessaria per una infinità di motivi. Noi che viviamo nell'Italia settentrionale abbiamo avuto modo di renderci conto delle necessità delle industrie locali. Ecco la ragione per cui la Commissione finanze e tesoro del Senato ha modificato in modo pratico il progetto del Governo. Quindi vorrei pregare la Commissione di discutere il provvedimento appunto in considerazione delle sollecitazioni pervenute ai parlamentari di tutti i partiti dalle organizzazioni di ogni tendenza politica.

CAVINATO. Desidero rilevare che, in base al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, lo Stato doveva concederci finanziamenti, quindi si sarebbe dovuto almeno modificare la forma del credito. Concordo per quanto riguarda l'urgenza e vorrei che fosse approvato il disegno di legge nella forma in cui ci è stato presentato. Vorrei sapere se anche in questo caso sono previste garanzie reali di privilegio e desidererei altresì che i finanziamenti non andassero a quelle industrie che posseggono già capitali, ma fossero aiutate invece le industrie che sono con l'acqua alla gola.

SAGGIN. All'articolo 2 si dice che il riconoscimento delle ragioni di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale deve essere effettuato, nei confronti di ciascuna impresa industriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale per la ricostruzione, il che dà a noi la possibilità di pensare che anche se si dovesse in qualche modo, per qualche industria o ente,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

arrivare a una proroga, questa proroga deve essere concessa previo decreto che dovrà essere approvato. Esprimo avviso favorevole al disegno di legge.

PIERACCINI. Siamo favorevoli, nella sostanza, a concedere altro credito all'industria, e quindi in linea di massima anche al disegno di legge. Però mi pare che le osservazioni fatte dal collega onorevole Sullo restino validissime, anche dopo ciò che ha detto l'onorevole Saggin. Proporrei, quindi, il rinvio della discussione alla seduta del pomeriggio, nella qual sede il ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro potrebbe fornirci i dati che al relatore non è stato possibile avere.

GHISLANDI. Mi associo.

SULLO. Non pretendevo di avere i dati entro così breve termine; comunque, tanto di guadagnato se essi potranno esserci forniti nella giornata di oggi.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi dispiace di non aver avuto per tempo questa richiesta, perché, come al solito, sarei venuto con i necessari documenti. Mi pare però che sia difficile poterli avere per questo pomeriggio. La richiesta è complessa e richiede ricerche che non possono essere effettuate in un periodo di tempo tanto breve. Cerchiamo, piuttosto, di soddisfare le esigenze legittime degli onorevoli colleghi e nello stesso tempo l'esigenza di approvare questo disegno di legge la cui urgenza è abbastanza evidente.

Vi sono delle aziende che attendono questo provvedimento per avviare la loro definitiva sistemazione. Non più tardi di ieri, come Ministro delle finanze, ho dovuto usare dei miei poteri amministrativi per consentire lo sdoganamento di un'importante macchina, destinata ad una di queste aziende, su cui era dovuto un dazio di 14 milioni che l'azienda stessa non era in grado di pagare: senza il mio intervento, la macchina sarebbe stata rimandata in America, con grave danno per l'azienda. Situazioni analoghe si verificano in seno a molte altre aziende, ed esse probabilmente potranno essere risolte, con soddisfazione generale dell'economia e dei lavoratori, soltanto mediante l'applicazione della legge che stiamo discutendo.

Se queste ragioni di urgenza sono riconosciute ed accettate dalla Commissione, io potrei assumere l'impegno di dare le notizie richieste, in forma pubblica o in forma privata, inviando una relazione al Presidente della Commissione al più presto possibile: su questa relazione la Commissione potrebbe aprire una discussione.

CAVINATO. Desidererei allora che l'onorevole Ministro ci dicesse qualche cosa sulla sorte dei finanziamenti fatti in base al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, i quali godono della garanzia statale.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Preparerò anche una relazione su questa richiesta: però avverto che per far ciò mi occorre tempo, perché il procedimento richiesto dal citato decreto n. 367 è completamente diverso.

SULLO. Dato l'impegno assunto dal Ministro onorevole Vanoni mi dichiaro soddisfatto.

PIERACCINI. Per dimostrare la nostra comprensione, io e i colleghi della mia parte politica entriamo anche noi in quest'ordine di idee; ma non posso non rilevare che è almeno strana una discussione fatta susseguentemente all'approvazione di un disegno di legge. Quando si discute un provvedimento di questo genere i dati necessari dovrebbero essere stati già raccolti: non è possibile ignorarli! D'altra parte i criteri generali della politica di distribuzione di questi crediti il Governo potrebbe anche illustrarli.

Comunque, non vogliamo insistere adesso su questo punto, anche perché ve ne sono altri più gravi. Chiediamo soltanto che la discussione che l'onorevole ministro Vanoni ci ha promesso sia quanto più possibile ampia e che essa avvenga alla ripresa dei lavori parlamentari.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Se l'onorevole Pieraccini crede, possiamo anche iniziare una discussione sui criteri adottati nella concessione dei crediti; però ora non posso fare una relazione sulla gestione passata perché non ho i dati. Questo disegno di legge è stato discusso all'altro ramo del Parlamento e nessuno ha chiesto questi dati; comunque, essi saranno messi a vostra disposizione entro poco tempo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Il Tesoro dello Stato è autorizzato a riutilizzare le somme — in capitale ed interessi — che sono state o che saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524 ed all'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

Passiamo all'articolo 2.

« Le somme di cui all'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi e sono destinate a copertura dell'onere dipendente dalla concessione di ulteriori finanziamenti da effettuarsi dall'Istituto mobiliare italiano a favore di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale, per il ripristino, la riconversione e continuazione dell'attività aziendale.

Il riconoscimento delle ragioni di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale deve essere effettuato, nei confronti di ciascuna impresa industriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

SAGGIN. Vorrei avere una informazione: il C. I. R. è attualmente costituito giuridicamente? Se ben ricordo il C. I. R. fu costituito con decreto luogotenenziale che fu poi abrogato. Successivamente fu preconizzata a tal proposito l'emaneazione di una norma per la sua ricostituzione, ma questa non mi risulta che sia più avvenuta in forma giuridica.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni passiamo all'articolo 3.

« Sono estese ai finanziamenti di cui alla presente legge le norme, le modalità e le agevolazioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449 ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio — con propri decreti — le variazioni occorrenti ed a stipulare le convenzioni che si rendessero necessarie per la applicazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51. (Approvato dal Senato). (2154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle di-

sponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

Prego l'onorevole Bavaro di riferire su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

BAVARO, *Relatore*. Come è noto, ai sensi dell'articolo 274 del Regolamento generale di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, tutte le disponibilità di bilancio reperite in un esercizio finanziario e destinate alla copertura di spese relative a provvedimenti legislativi di pertinenza dello stesso esercizio, ma non ancora perfezionati, non possono rientrare nella categoria dei residui passivi, e pertanto dovrebbero andare in economia, annullando in tal modo tutta la fase di preparazione legislativa svolta per rendere possibile lo stanziamento delle somme in discussione. Si determina quindi la necessità di dover rifare tutto il precedente lavoro di formulazione e preparazione legislativa per inserire la spesa in un bilancio successivo.

D'altra parte, le entrate previste e reperite a copertura delle spese predette, venendo a mancare, per quanto si è detto avanti, la regolare contropartita a cui applicarsi, dovrebbero — per l'intero importo di copertura — essere destinate a diminuzione del disavanzo del bilancio cui si riferiscono. La qual cosa si tradurrebbe ovviamente: in primo luogo, in una eventuale diversa destinazione dei mezzi di copertura da utilizzare per rendere esecutivi i correlativi provvedimenti di spesa, al momento del loro perfezionamento legislativo; in secondo luogo, nella necessità defatigante, oltre che aleatoria, di dover reperire altre risorse attive nei bilanci successivi.

Ad evitare altre complicazioni, difficoltà e — sotto un certo aspetto — assai singolari incongruenze contabili e legislative insieme, venne già prorogato al 30 giugno 1950 — ossia per tutto il corso dell'esercizio 1949-50 — il termine di utilizzazione delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio 1949-50 e non impegnate entro il medesimo esercizio. Allo stesso provvedimento di eccezione si ricorse anche per l'esercizio 1949-1950 prorogando il termine di utilizzazione delle disponibilità, relative a quest'ultimo bilancio, al 30 giugno 1951.

Col disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, si dispone che altrettanto si possa fare non soltanto per la utilizzazione delle disponibilità reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di spese previste da impegni legislativi non perfezionati entro lo stesso esercizio,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

prorogandosi il termine di utilizzazione al 30 giugno 1952, ma si dispone altresì che a quest'ultima stessa data di protrazione sia ulteriormente portato il termine per l'utilizzo delle entrate residue previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, termine che con legge del 30 novembre 1950, n. 993, era già stato prorogato al 30 giugno 1951, e ciò ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.

L'importanza del presente disegno di legge sotto l'aspetto vuoi formale che sostanziale (nel senso che per la terza volta consecutiva esso ricorre ad un espediente contabile e legislativo, il quale, pur considerato e riconosciuto dal governo quale « soluzione provvisoria » del problema dell'utilizzo di disponibilità afferenti ad esercizi anteriori si risolve tuttavia in un pericoloso e vorrei dire insidioso mezzo di sovvertimento o quanto meno di messa in mora di tutte le guarentigie fondamentali poste dalla Costituzione e dalla legge di contabilità a presidio della regolarità e insieme della sincerità del bilancio), l'importanza, dicevo, del provvedimento legislativo in esame è data anche dalla rilevanza dell'entità degli oneri alla cui copertura si provvede con siffatta procedura eccezionale. Complessivamente, infatti, gli oneri predetti ammontano alla ragguardevole cifra di 135 miliardi così ripartiti: afferenti all'esercizio 1950-51, miliardi 123; oneri residui afferenti all'esercizio 1949-50, 12 miliardi.

Ma il lato più pericoloso della soluzione che al grave problema ha ritenuto e ritiene ancora di poter dare il Governo, rinnovando per la terza volta una richiesta di deroga a norme costituzionali e leggi fondamentali di contabilità, il cui rigoroso rispetto dovrebbe essere impegno solenne per tutti, è rappresentato dal fatto che la parte preponderante dei 123 miliardi riferentisi all'esercizio 1950-1951 concerne provvedimenti di spesa non ancora presi in esame dal Parlamento, ossia ancora allo stato di semplici disegni di legge; mentre per quanto si riferisce alle nuove e maggiori entrate reperite a norma dell'articolo 81 della Costituzione per coprire le medesime spese, formano anch'esse oggetto, per buona parte, di note di variazioni dell'entrata non tutte ancora approvate dai due rami del Parlamento.

Non è necessario dilungarsi troppo nel porre in evidenza gli inconvenienti e le irregolarità ai quali si va incontro con siffatto sistema che chiamerei dei vasi comunicanti — applicato al naturale e non al travasante susse-

guirsi dei nostri bilanci — la cui rigorosa struttura e sfera di validità poggiano irrevocabilmente sulla competenza e non già sulla cassa. Il più grave fra tutti gli inconvenienti è certamente quello relativo alla difficoltà di accertare la parte dei residui passivi dei bilanci, data l'impossibilità di provvedere alla chiusura delle scritture contabili, per ciascun esercizio, in base appunto alla competenza e non alla cassa.

Da ciò la difficoltà conseguente di provvedere alla elaborazione e compilazione dei consuntivi e l'impossibilità di accertamento dell'esattezza delle cifre dei residui in quanto si determina inevitabilmente una confusione fra residui veri e propri — riflettenti spese effettivamente fatte o impegnate per le quali esistono le corrispondenti partite di credito — e somme costituite da stanziamenti protratti, le quali, fino al concreto perfezionamento dei provvedimenti legislativi che ne dispongono lo stanziamento e l'utilizzo regolari, rimangono allo stato di mere disponibilità generiche da servire a copertura di impegni di spesa da perfezionare legislativamente.

Non bisogna inoltre dimenticare che i residui non possono essere mantenuti in bilancio a tempo indeterminato, essendo, la durata del loro mantenimento, per legge, di due anni per i residui riferentisi alla parte ordinaria, e di tre anni per quelli riferentisi alla parte straordinaria.

Tali richiami alle norme fondamentali che disciplinano ed assicurano il retto funzionamento contabile del bilancio, ed i rilievi sui quali si è creduto doveroso richiamare la particolare attenzione vostra non devono però impedirvi di considerare e riconoscere che all'insorgere o al determinarsi di molti degli inconvenienti e delle irregolarità formali fin qui prospettate, ha recato e reca il suo concorso quella ormai nota serie di difficoltà e di impedimenti che rendono sempre più lento e complicato il meccanismo dell'attività legislativa oltre che da parte del potere esecutivo, anche e vieppiù da parte del Parlamento.

La Commissione pertanto, con le considerazioni ed i rilievi formali e sostanziali che il vostro relatore ha avuto l'onore di premettere, non può negare la sua approvazione al disegno di legge, avuto riguardo al fatto che esso impegna disponibilità cospicue per provvidenze legislative di rilevante e pressante interesse economico e sociale.

Tuttavia si ritiene più che mai inderogabile la necessità di fare suo il voto in proposito espresso dall'altro ramo del Par-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

lamento perché il presente disegno di legge segni la fine del « metodo della proroga dei termini relativi alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio »; e che sia quindi provveduto opportunamente e rigorosamente a che, per quanto riguarda la chiusura dell'esercizio e del bilancio finanziario, essa avvenga alla data stabilita dal Regolamento generale di contabilità dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Spero che questo sia l'ultimo anno in cui si abbia necessità di chiedere la proroga per l'utilizzazione delle disponibilità di bilancio nel senso che è augurabile che i disegni di legge possano essere approvati dal Parlamento nei termini stabiliti. Se il Parlamento opererà in questo senso, indubbiamente il Governo non avrà più ragione di ricorrere a questi mezzi.

FERRERI. Il presente disegno di legge complica il testo e la portata di quello precedente che si riferiva alle disponibilità dell'esercizio corrente. Facciamo nostro il voto che ha emesso il Senato, ritenendo che nel momento in cui approviamo questo provvedimento sia opportuno mettere in evidenza che esso deve rispettare quello precedente. Il relatore lo ha detto, ma in forma non molto chiara.

CHIOSTERGI. Vorrei pregare l'onorevole sottosegretario di Stato di non essere così assoluto nelle espressioni perché nelle sue parole, sia pure cortesi, egli addossa una certa responsabilità al Parlamento per quanto concerne l'approvazione delle leggi. Vorrei dire che la responsabilità non è tanto del Parlamento quanto del Governo; perché non basta che il Governo presenti un disegno di legge al Parlamento, ma occorre che coordini tutte le sue azioni in modo che il Parlamento possa svolgere nei termini fissati il suo lavoro. Come Vicepresidente della Camera non posso non dissentire dalle parole dell'onorevole sottosegretario, perché altrimenti mi associerei implicitamente alle sue critiche.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho inteso, in maniera assoluta, muovere alcuna critica al Parlamento. Ho esposto soltanto una situazione di fatto. È evidente che quando il Governo presenta un disegno di legge entro un determinato periodo di tempo e questo periodo utile passa — non voglio dire per responsabilità di chi — c'è sempre una responsabilità vorrei dire solidale di tutti gli organi di Stato in questa materia. La verità è che ci troviamo in un periodo eccezionalissimo, durante il quale lo Stato va alla ricerca

di nuove sistemazioni e di nuove soluzioni in relazione appunto alle esperienze finora fatte. Quindi io ho inteso fare semplicemente una esposizione di fatti perché ciascuno pensi alla propria responsabilità.

CORBINO. Dichiaro che voterò contro questo provvedimento non soltanto perché, come ha detto il collega onorevole Ferreri, complica le cose, ma perché con esso si vorrebbero girare gli ostacoli che la Costituzione ha voluto porre all'aumento delle spese già stanziare. Ora io trovo che non è opportuno da parte nostra evitare in tal modo le tassative disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorrere a questi mezzi per non far sentire tutto il peso di tali disposizioni e in qualche caso anche la loro durezza, mi sembra inconcepibile. Noi praticamente rinviemo al 30 giugno 1952 il rendiconto 1949-50 ed io ritengo che ciò non vada bene.

Propongo pertanto la sospensione della discussione di questo provvedimento perché esso non ha a mio giudizio un carattere tale di urgenza da richiedere una approvazione durante il periodo delle vacanze estive e prego la Presidenza della Commissione di sottoporre alla Presidenza della Camera l'abbinamento di questo disegno di legge con la discussione dei bilanci finanziari in modo che il provvedimento sia esaminato nel quadro della politica finanziaria generale. In tal modo non avremo soltanto agitato un problema che, a mio giudizio, merita invece di essere trattato a fondo e discusso dall'Assemblea nella pienezza delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Convengo sulla sostanza delle obiezioni sollevate circa l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Effettivamente le norme contenute in detto articolo o si rispettano o bisogna modificarle. Mi duole che sia stato presentato dal Governo e approvato dall'altro ramo del Parlamento un provvedimento come questo, mentre si poteva risolvere la situazione prorogando il provvedimento dell'anno scorso, partendo dall'esercizio testé scaduto. Perché con una proroga della utilizzazione delle maggiori entrate o magari delle economie degli esercizi passati noi diamo al Governo la possibilità di non presentare i rendiconti. Non mi sentirei di votarlo se non fosse necessario per approvare un altro provvedimento di grande importanza qual'è quello riguardante l'I. R. I. che figura all'ordine del giorno di oggi. Purtroppo una parte dei fondi previsti per l'I. R. I. non è possibile ottenerli se prima non approviamo questo disegno di legge. A mio modo di vedere concordo con l'onorevole Corbino circa

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

la sospensione della discussione di questo disegno di legge ritenendo opportuno che esso sia ampiamente esaminato in altra seduta; però, come ho detto, c'è la esigenza di approvare il provvedimento riguardante l'I. R. I.

BAVARO, *Relatore*. Ho ascoltato le critiche che sono state abbastanza severe e ritengo di non poter essere tacciato di reticenza. Per quanto concerne, diciamo così, il valore concreto tradotto in cifre io mi sono preso cura di comunicare alla Commissione che l'importanza di questo provvedimento è dato dalla cifra complessiva di 135 miliardi di lire. Per quello che riguarda la parte più grave e cioè la dilazione fino a comprendere esercizi per i quali c'era già stato un provvedimento di proroga, la cifra è modesta: dodici miliardi di residui per cui ci sono dei provvedimenti legislativi che in parte sono perfezionati e in parte no.

Ci sono degli impegni di carattere sociale che io ho messo in evidenza.

Noi ci troviamo di fronte ad una violazione della legge sulla contabilità generale, che potrebbe considerarsi una violazione indiretta dell'articolo 81 della Costituzione. La situazione di fatto è quella che è; noi abbiamo dei provvedimenti legislativi che sono importantissimi ed urgentissimi: se vogliamo assumerci la responsabilità di mettere un fermo fin da questo momento, dobbiamo anche assumerci la responsabilità di andare a reperire nuovamente i fondi per quelle esigenze richieste da quei provvedimenti legislativi che attendono la nostra approvazione.

Per cui, con quel voto già espresso dal Senato e con le assicurazioni che abbiamo avuto anche in seguito all'energico intervento dell'onorevole Chiostergi, Vice Presidente della Camera, ed infine con gli opportuni chiarimenti del rappresentante del Governo, io penso che la nostra Commissione possa dare il conforto della sua approvazione a questo disegno di legge, augurandoci che sia l'ultimo di questa procedura eccezionale.

PIERACCINI. Essendo il problema collegato a quello dell'I.R.I., e poiché la discussione sull'I.R.I. si svolgerà nel pomeriggio, prima di respingere o di approvare la proposta dell'onorevole Corbino, proporrei di rinviare la discussione a questo pomeriggio, potendo il nostro atteggiamento cambiare a seconda della discussione che si svolgerà in merito all'I.R.I.. Sono d'accordo con l'onorevole Corbino, essendo la questione collegata alla legge I.R.I. che esamineremo nel pomeriggio. Se per avventura non approvassimo

la legge dell'I.R.I., allora la preoccupazione cadrebbe.

PETRILLI. Qui si tratta, come ha detto il relatore, di 135 miliardi di lire, mentre la legge dell'I.R.I. non interessa che la tredicesima parte di questa somma.

PIERACCINI. Mi riferivo a quel che ha detto il Presidente. Concordo con quel che ha detto l'onorevole Corbino, senonché la mia coscienza di deputato resta turbata dal fatto che il provvedimento è legato alla legge sull'I.R.I.. Poiché non si può prevedere come si svolgerà la discussione di tale legge, credo che sia logico attendere questo pomeriggio.

FERRERI. A mio modo di vedere, la questione di principio non sorge qui. A me pare che la proposta dell'onorevole Corbino sia già nei fatti, se si tien presente che una simile discussione non mancherà in sede di approvazione dei provvedimenti che debbono essere esaminati dall'Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Corbino insiste nella sua proposta?

CORBINO. Non ho motivo di intralciare i lavori della Commissione, soprattutto in relazione a quei fatti che tutti conosciamo e che possono essere legati alla sorte di questo provvedimento. In seguito anche a quanto ha detto il collega onorevole Ferreri, che cioè l'argomento verrà ugualmente in discussione in Assemblea, rinuncio alla proposta se da parte del Governo ci viene un impegno categorico che, salvo le partite già impegnate con i disegni di legge attualmente all'esame del Parlamento e non ancora perfezionati per la loro approvazione, non vi saranno altri ricorsi ai residui o alle maggiori entrate provenienti dagli esercizi precedenti. Con un impegno in questo senso, il provvedimento avrebbe il carattere esclusivo di sanatoria finale di un complesso di spese il cui ammontare singolo e totale è già perfettamente determinato dai disegni di legge già presentati al Parlamento. Se noi fossimo d'accordo nel limitare a questo punto la portata del provvedimento io sarei soddisfatto e nello stesso tempo ci metteremmo in condizioni di rimandare al più tardi al 31 dicembre prossimo, la data rispetto alla quale i consuntivi 1948-49, 1949-50 e 1950-51 potranno essere presentati al Parlamento.

Credo che il Governo possa assumere un impegno di questo genere e che la Commissione ne possa prender atto.

SCHIRATTI. Perché si possa prendere una decisione, vorrei conoscere quali sarebbero le conseguenze della mancata approvazione del provvedimento, conseguenze non

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

soltanto in rapporto al progetto dell'I. R. I. ma anche in rapporto a tutto il resto.

CHIOSTERGI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato a proposito della collaborazione del Parlamento con il Governo. Detto questo, è mio dovere ripetere la protesta da me più volte fatta in merito a provvedimenti di questo genere che vanno contro la legge di contabilità dello Stato e contro la Costituzione. Non voglio insistere su ciò, ma voglio ricordare che, avendo preso più volte la parola contro simili provvedimenti, il mio atteggiamento anche oggi non può essere che negativo perché non possiamo ammettere che si continui all'infinito senza una regola e una data fissa nei confronti di simile materia; continuando in tal modo ci renderemmo corresponsabili di una situazione insostenibile dal punto di vista giuridico e politico.

Oggi ci troviamo di fronte ad un provvedimento di legge indispensabile per sanare una situazione alquanto grave. Ricordo che quando i lavori parlamentari stavano per essere sospesi chiesi al Presidente di farci rimanere qui proprio per discutere questa questione. E non senza motivo, perché, secondo miei calcoli approssimativi, si trattava di pagare circa 10 milioni di interessi al giorno; volevo evitare allo Stato un simile onere, almeno per un certo periodo. Oggi siamo di fronte ad un danno effettivo dello Stato per la perdita di dieci milioni al giorno di interessi, ma nello stesso tempo dobbiamo elevare la nostra protesta e fare in modo che questi metodi non continuino.

Non è una posizione contro il Governo che io assumo, ma ripeto solo quel che ho detto altre volte: noi abbiamo il dovere di applicare strettamente la legge.

PRESIDENTE. Faccio presente la necessità di decidere urgentemente su questo provvedimento, perché altri disegni di legge attendono di essere approvati e non lo possono senza che sia prima approvato questo.

Mi pare però che la proposta avanzata dall'onorevole Corbino meriti considerazione nel senso di chiedere al rappresentante del Governo l'assicurazione che l'odierno provvedimento sarà limitato nella sua applicazione ai disegni di legge già presentati al Parlamento e non ad altri.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda l'esercizio 1948-49 mi pare che esso sia fuori causa perché l'attuale disegno di legge riguarda soltanto gli esercizi 1949-50 e 1950-51. Relativamente all'esercizio 1949-50, debbo dire che la proroga per l'uti-

lizzazione è quasi esclusiva per il disegno di legge in esame relativo all'I. R. I. che prevede la copertura di 10 miliardi. Per quanto riguarda l'esercizio 1950-51, l'onorevole Ferreri ha opportunamente ricordato che noi abbiamo presentato dei provvedimenti di variazione di bilancio che sono all'approvazione della Camera. Ora, nella terza, quarta e quinta nota di variazione sono indicati dei disegni di legge, diciamo così in corso già di approvazione; altri sono programmati, ma la programmazione di essi è già stabilita, specialmente nella terza nota di variazioni.

Un impegno tassativo da parte del Governo che se risultassero altre disponibilità non le potrà utilizzare neppure nella eventualità di contingenze tali che rendessero necessario il ricorso a questa misura, è impossibile: questo impegno tassativo, in coscienza, non può essere assunto. Posso viceversa dichiarare a nome del Governo che noi vogliamo limitare tale utilizzazione.

CORBINO. Praticamente, con le riserve fatte, il Governo non ci dà alcuna assicurazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho precisato quale è l'intendimento del Governo circa le eventuali disponibilità che potrebbero risultare dall'esercizio 1950-51; ma è evidente che si potrebbero presentare delle contingenze assolutamente imprevedibili in questo momento, e pertanto chiedere l'impegno che noi non utilizzeremo quella copertura mi pare significhi pretendere dal Governo un impegno che va al di là delle sue possibilità.

CORBINO. Insisto perché si ponga un freno a questi rinvii di contabilizzazione della pubblica spesa e sostengo che, se anche si dovessero verificare contingenze di carattere straordinario, il Governo potrà attingere i fondi dalle disponibilità dell'esercizio in corso. Non è che queste contingenze noi le possiamo far sorgere con effetto retroattivo! Se per una contingenza di carattere straordinario, o di fronte ad un fatto grave, il Governo dovrà chiedere l'autorizzazione di utilizzare, per riparare, ad esempio, dei danni, cinquecento milioni dei due miliardi che ancorà sono disponibili, non saremo né io né i colleghi a sollevare eccezioni. L'importante è di affermare il principio che nessuna nuova spesa debba essere predisposta contando su quelle determinate maggiori entrate che si possono verificare sul bilancio 1950-51. Ritengo che il Governo possa assumere l'impegno sopra indicato senza alcun serio pericolo per il paese, ma dando anzi al paese la certezza che d'ora innanzi l'articolo 81 della Costituzione sarà rigorosamente rispettato.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Qui esiste un problema di principio piuttosto grave, che è attinente proprio all'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Si dirà che noi qui applichiamo un principio della contabilità dello Stato che non è coerente a tutte le conseguenze che derivano dal principio dell'articolo 81 e che c'è una contraddizione nella legislazione.

Ma qual'è la vera difficoltà che affiora in ogni esercizio? Non si tratta di far fronte a situazioni eccezionali: si tratta di codificare o legiferare su una situazione che deriva dalla struttura dell'articolo 81. Secondo quest'articolo, il Parlamento o il governo non possono provvedere ad una spesa straordinaria perché debbono prima trovare la copertura di essa; quindi, il ritardo nel provvedere alla spesa è inerente alla funzionalità stessa dell'articolo 81. Ma riportandoci verso la fine dell'esercizio, sistematicamente, noi avremo questa situazione: siccome gli accertamenti di maggiori entrate non si possono fare che a chiusura dell'esercizio — e questo è un dato fondamentale della struttura del bilancio — noi avremo una parte delle maggiori entrate non utilizzate, perché se non si trova la relativa copertura, un provvedimento che determini una spesa non può essere neppure presentato al Parlamento.

Quindi il problema che si trova davanti alla Commissione è determinato dai limiti entro i quali accertare una maggiore entrata. Secondo me, si dovrebbe stabilire che in ogni esercizio le spese possano essere coperte fino a due mesi dopo accertate le maggiori entrate: così si avrebbe un'applicazione coerente del ripetuto articolo 81; mentre oggi ci troviamo in una situazione contraddittoria. Contraddizione che è nel sistema della legge. Secondo me, occorre chiarire questo punto, altrimenti si deve stabilire il principio che, siccome le maggiori entrate degli ultimi due mesi non possono essere accertate durante l'esercizio, noi rinunciamo a determinate spese necessarie dovendo queste essere fronteggiate con le eventuali maggiori entrate che si verificano nell'ultimo trimestre o bimestre dell'esercizio.

Ma le conseguenze sarebbero abbastanza gravi. Secondo me, quindi, bisogna avere una proiezione della gestione dell'esercizio chiuso in quello nuovo per almeno due mesi; per quanto si attiene a queste opere straordinarie si dovrebbe rendere possibile, entro due mesi dall'accertamento delle ultime entrate dell'esercizio, la presentazione al Parlamento, da parte del Governo, di provvedi-

menti per l'utilizzo di dette maggiori entrate. Questo è il mio suggerimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole ministro La Malfa per la soluzione proposta. Debbo ricordare che un anno e mezzo fa io ebbi a suggerire tale sistema. Invece di continuare con questi provvedimenti eccezionali sarebbe più opportuno stabilire una disposizione secondo la quale vi sia la possibilità di utilizzare le accennate maggiori entrate. D'altra parte c'è già un qualche addentellato nelle norme di contabilità generale dello Stato, perché i pagamenti relativi ad impegni assunti entro l'esercizio finanziario possono essere effettuati un mese dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Qui si tratterebbe di adottare lo stesso principio, arrivando magari a tre mesi. Non vedo altro mezzo con cui si possano contemporaneamente rispettare le disposizioni dell'articolo 81 e andare incontro alle esigenze straordinarie che si presentano. Sono contento dei chiarimenti dati dal ministro La Malfa, il quale, in Consiglio dei Ministri, si potrà rendere interprete di quello che è il pensiero della nostra Commissione su questa importante questione e perché essa venga esaminata e risolta definitivamente nel senso indicato, mediante un'apposita norma legislativa.

GAVA, *Sottosegretario di Stato al tesoro*. In occasione della discussione molto approfondita su questo argomento che fu fatta durante l'esame del 3°. 4° e 5° provvedimento l'orientamento generale della Commissione per la riforma delle leggi sulla contabilità generale dello Stato e del Governo era appunto verso la soluzione *grosso modo* oggi prospettata dal ministro La Malfa; anzi io soggiunsi che i fenomeni che noi oggi deploriamo si potevano eliminare introducendo delle varianti che in modo definitivo conciliassero le norme della contabilità di Stato con quelle contenute nell'articolo 81.

COSTA. La tesi esposta dal ministro La Malfa è conciliabile col fatto che il bilancio è in deficit?

FERRERI. Nel bilancio del Tesoro che è un po' il capostipite degli altri bilanci, c'è un importante fondo di riserva per far fronte alle spese dei futuri provvedimenti legislativi e che potrebbe servire per tutti quei provvedimenti in corso, elaborati dal Governo e dal Parlamento, in maniera che ogni copertura per maggiori spese fosse attinta a quel fondo. In tal modo quando si delibera il preventivo si ha sott'occhio la spesa totale, ivi compresa quella preventivata per i provvedimenti ancora in corso.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

A proposito della tesi prospettata dal ministro La Malfa faccio osservare che la legge di contabilità ignora l'accertamento per le maggiori entrate e nemmeno parla di nuove entrate. Debbo fare anche questa osservazione: nel 3° e 4° provvedimento di variazioni al bilancio di quest'anno vi è, per l'aumento delle imposte sull'entrata, tutta una serie di contraddizioni. La impostazione iniziale è stata al disotto di quella che la realtà ha dimostrato. Comunque, è proprio giusto che tutte le nuove entrate che vi saranno debbano essere utilizzate per nuove spese e non per ridurre il disavanzo?

PRESIDENTE. Il problema è complesso e va quindi affrontato e discusso in Assemblea. Però lei, onorevole Ferreri, parte da affermazioni che né l'onorevole La Malfa né io abbiamo fatto. Quando si parla di miliardi stanziati in capitolo speciale per fare fronte a provvedimenti in corso, io asserisco che quello è un capitolo che deve sparire perché non è consentito dall'articolo 81. Del resto, neppure è esatto dire che le maggiori entrate occorre utilizzarle; in quanto si potrebbe dire: « Ove sia indispensabile... ».

D'altra parte, a mio parere, le disposizioni contenute nell'articolo 81 sono così rigide che si rende necessario trovare un qualche sistema per renderle più pratiche, sempre rimanendo nell'ambito della costituzionalità.

COSTA. Osservo però che la mia domanda è rimasta senza risposta.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Mi pare che abbia già risposto l'onorevole Presidente della Commissione. Quando in una legge di contabilità si afferma che si possono utilizzare le maggiori entrate per coprire maggiori spese, non si obbliga il Parlamento a seguire questa procedura. In simili casi il Parlamento può accettare oppure no. Esso può stabilire che le maggiori entrate vadano a diminuzione del *deficit*. E questo può farlo per qualsiasi maggiore spesa che utilizzi maggiori entrate anche nel corso dell'esercizio. Questo è un problema di tecnica.

PRESIDENTE. Onorevole Corbino, insiste nella sua proposta?

CORBINO. No.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disponibilità di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla

copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52.

È inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-1952 la facoltà recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993, per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto dal 1° luglio 1951.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Data l'ora tarda proporrei di sospendere la seduta per riprendere i lavori alle 17. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito)

(La seduta sospesa alle 14 è ripresa alle 17.)

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero. (2073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero.

Prego il relatore, onorevole Vicentini, di riferire su questo disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame contiene disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero, ed ha lo scopo di creare una prassi nella concessione di anticipi di valuta estera per l'importazione, in modo da mettere un freno a quelle illecite operazioni che vengono attuate attraverso le vigenti norme in materia valutaria. Il disegno di legge prevede la concessione della facoltà al Ministro del commercio con l'estero di richiedere delle cauzioni. Ma non è precisata l'entità della cauzione, anche se tutte le operazioni per le quali vengono fatte le anticipazioni debbono aver cauzione, e soprattutto non è precisato il fatto se la cauzione è richiesta per tutte o solo per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

determinate operazioni. Di conseguenza ho ritenuto opportuno proporre alcuni quesiti.

L'articolo 1 dispone il versamento di una cauzione che, nel caso di mancata introduzione della merce corrispondente alla valuta estera concessa, il ministro ha facoltà di incamerare. Io mi son chiesto in che cosa consista l'illecito dell'operazione. Questo consiste, a mio modo di vedere, nel fatto che una determinata disponibilità di valuta estera concessa venga utilizzata per scopi diversi da quelli che giustificavano la concessione. Il danno derivante allo Stato è duplice: depauperamento fraudolento dei mezzi di pagamento sul mercato internazionale; mancanza della merce sul mercato interno. Quindi, il danno, dal punto di vista patrimoniale, non esiste, per il fatto che l'Ufficio italiano dei cambi, al momento della concessione della valuta, ha ricevuto il corrispettivo, determinato al cambio del giorno, in lire italiane. Esiste, però, la figura del delitto di natura sociale. L'illecito consiste nell'aver privato lo Stato del potere di acquisto su determinati mercati esteri e nell'aver reso indisponibili sul mercato nazionale quelle merci che si volevano approvvigionare. Ed allora mi son chiesto se accanto alle sanzioni di carattere patrimoniale non sia il caso di introdurre altre sanzioni, di carattere penale, che puniscano i trasgressori di una fondamentale legge di moralità dal punto di vista della solidarietà nazionale. Questo è il primo punto: perché l'illecito non viene completamente soddisfatto col pagamento di una penale in lire italiane, in quanto rimane sempre l'indisponibilità di quella valuta che è stata immessa sul mercato estero.

In secondo luogo: questo disegno di legge, nel modo in cui è congegnato, può determinare un aggravamento della posizione creditizia degli operatori, in quanto esso viene chiamato a versare una cauzione o una fidejussione bancaria. Nell'un caso e nell'altro si tratta di soppressione di disponibilità finanziarie o bancarie: due elementi che incidono sulle possibilità di liquido creditizio che l'operatore economico può avere; e quindi anche questo meccanismo può incidere su quello che dev'essere il necessario svolgimento delle operazioni.

A questo proposito avevo chiesto — e la proposta è stata scartata, ma la ripropongo all'onorevole Ministro — se non vi sia la possibilità di sostituire o di aggiungere alle fidejussioni bancarie, che vengono iscritte sui rischi dei singoli operatori economici (e quindi a detrimento delle loro possibilità di credito)

la fidejussione di grandi compagnie di assicurazione — come talvolta è concesso in materia doganale — in quanto le compagnie di assicurazione sono in grado di conoscere l'entità patrimoniale dei soggetti e possono fornire, con la stessa validità dell'istituto bancario, una garanzia fidejussoria al Ministero del commercio con l'estero.

Questi sono i problemi che mi son venuti alla mente leggendo il disegno di legge in esame e per il quale non esito a proporre alla Commissione l'approvazione, in quanto esso conferma la buona volontà del Ministro del Commercio con l'estero di stroncare l'azione delittuosa di coloro che, attraverso il sistema delle assegnazioni anticipate di valuta estera, trovano la via per la fuga dei capitali all'estero.

Mi permetto, però, di richiamare l'attenzione del Ministro del commercio con l'estero sul fatto che la via maestra per la fuga dei capitali all'estero non è tanto questa delle assegnazioni di valuta per acquisti da fare sul mercato estero, ma è rappresentata dalle esportazioni e dal sistema della doppia fattura. Ricordo che, collaborando io nell'Istituto sperimentale di statistica, il mio professore di università aveva, nel 1926 (cioè prima della deflazione monetaria del 18 agosto, della quota 90) denunciato al Governo il rilievo, da lui fatto attraverso indagini statistiche, che, mentre nel mercato internazionale i prezzi in determinati settori economici erano in aumento, i prezzi delle corrispondenti esportazioni italiane all'estero erano in diminuzione: il che voleva chiaramente significare che, non conoscendosi la sorte della lira in quel momento, gli operatori economici si affrettavano a costituire delle riserve all'estero. Ora, nel mentre mi compiaccio della presentazione di questo disegno di legge, mi permetto di segnalare l'opportunità di rinvigorire queste rilevazioni statistiche i cui precedenti credo che ancora esistano presso il Ministero del commercio con l'estero, soprattutto per quel che riguarda i settori più importanti che alimentano le nostre correnti di traffico con l'estero, al fine di vedere quali possibilità abbiano gli esportatori di trafficare capitale all'estero e di muovere, quindi, le disponibilità della nostra bilancia commerciale.

Questo è un rilievo che ritengo importante, perché il disegno di legge che stiamo esaminando è diretto a stroncare solo in parte l'illecito: ma la parte preponderante dell'illecito traffico è rappresentata dalla grande corrente di esportazioni, attraverso le quali principalmente avvengono le operazioni di traffico di capitali all'estero.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Premesso che alcuni articoli del disegno di legge sono redatti in un italiano la cui forma dal lato grammaticale è assai discutibile, debbo fare qualche osservazione prendendo lo spunto dall'esordio del relatore il quale ha detto che sarebbe preferibile al complicato sistema della cauzione un rinvigorimento delle sanzioni penali. Il disegno di legge in esame limita le sanzioni penali al richiamo di leggi precedenti, indicate nell'articolo 6, e nelle quali, fra l'altro, vi sono disposizioni relative al confino di polizia. Tale confino ora non esiste più e quindi la disposizione non si può applicare. Comunque nei casi di infrazione ci vorrebbe la pena della reclusione.

A proposito delle cauzioni si dice che queste si possono depositare presso gli istituti previsti dall'articolo 5 di un decreto modificato da un altro decreto; ma questi decreti che sono riportati qui non si occupano dell'articolo 5: ve n'è uno solo che quando è stato convertito in legge ha subito delle modificazioni. Mi spiego meglio: c'è un decreto legge sulla difesa del risparmio e precisamente quello 12 marzo 1936, n. 375, che stabilisce un elenco di istituti di credito ai quali deferisce il controllo del risparmio. Ebbene detto decreto legge, modificato con legge 7 marzo 1938, n. 141, parla di istituti di diritto pubblico e di banche di interesse nazionale. La legge di conversione aggiunse che oltre agli istituti di diritto pubblico e alle banche di interesse nazionale potevano fare queste cauzioni le banche popolari cooperative. Se si prendono gli altri provvedimenti citati nell'articolo 2, questi di tutto parlano tranne che dell'articolo 5. La cosa più semplice sarebbe stata che in questa sede si fossero elencati gli istituti senza andare alla ricerca di tali provvedimenti. Ora, ripeto, quando discuteremo l'articolo 2 proporrò un emendamento nel senso che si sostituiscano a quelle menzioni la indicazione del testo di legge già citato.

PIERACCINI. Sono molto perplesso circa l'efficacia di questo provvedimento. Riconosco che è estremamente difficile istituire un sistema idoneo e saldo in questa materia, però la perplessità che nasce da questo disegno di legge è dovuta proprio all'istituto della cauzione. Infatti, e cercherò di essere brevissimo, a me pare che l'inconveniente maggiore cui andiamo incontro è questo: che se noi istituimo il sistema della cauzione rischiamo di favorire in certo qual modo i

complessi più grossi, perché coloro che debbono fare la fidejussione sono, evidentemente, i complessi minori. Ma anche superato questo ostacolo, ne sorge un altro perché, a mio parere, una specie di limitazione tecnica fra le ditte aggrava i costi sul mercato italiano e credo sia difficilmente dimostrabile il contrario. Guardiamo come funziona l'istituto della cauzione: non automaticamente nel senso che chiunque è obbligato a prestare la cauzione, il che darebbe una specie di garanzia e per operazioni minori il Ministero, evidentemente, potrebbe concedere la deroga all'obbligatorietà della cauzione. C'è poi il rischio di discriminazione che rende ancor più delicata questa materia e c'è infine la facoltà concessa al Ministro per il commercio con l'estero. Non voglio usare molte parole per far rilevare che si entra in una zona spinosa e delicata di cui abbiamo parlato a lungo nelle recenti note vicende. Facoltà dunque di essere esonerati dal versare la cauzione; ma la facoltà resta anche successivamente nella fase degli incameramenti. E anche qui riconosco che è difficile fare diversamente perché ovviamente sorge il problema che è prospettato dall'articolo 4 e cioè che quando c'è una mancata importazione totale o parziale non possiamo pretendere di incamerare totalmente la cauzione. Però anche qui siamo in materia facoltativa che crea un'altra serie di perplessità ancora più gravi perché non si sa come si prova la mancata importazione totale o parziale; la legge non dice niente e ricadiamo nell'arbitrio del Ministero.

Quindi, torno a ripetere, il disegno di legge istituisce un meccanismo che fa nascere una serie di perplessità, soprattutto perché nella sua applicazione dev'essere necessariamente facoltativo, il che rende la materia delicatissima.

Ed allora non sarebbe più opportuno aderire a quanto implicitamente ha detto il relatore onorevole Vicentini ed esplicitamente il collega onorevole Costa, di creare, cioè, un sistema di sanzioni molto più gravi, e più rigide? Chiedo, quindi, all'onorevole Ministro se non ritenga opportuno un ulteriore esame della materia: penso che se potessimo esaminare questo disegno di legge fra 15 o 20 giorni non sarebbe un grave danno, mentre invece probabilmente potrebbe venir fuori qualcosa di più aderente alle esigenze. Così come esso è formulato io non mi sento di approvare il disegno di legge presentato al nostro esame e pertanto voterò contro di esso.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

VICENTINI, *Relatore*. Per completare la mia relazione, debbo comunicare che la IX Commissione permanente (Agricoltura) nella sua seduta dell'8 agosto corrente, ha deliberato di esprimere, nei confronti del disegno di legge che abbiamo all'esame, parere favorevole con l'osservazione che appare meglio rispondente alla finalità del provvedimento l'imposizione del principio dell'obbligo della cauzione per tutte le importazioni, salvo ad attribuire al Ministro competente la facoltà di concedere esenzione motivata quando la serietà e il carattere della ditta importatrice diano sufficiente garanzia.

Aggiungo poi che la X Commissione permanente (Industria), dal canto suo, nella seduta del 7 agosto corrente, ha deliberato di esprimere anch'essa, sempre nei confronti del disegno di legge in esame, parere favorevole.

CHIOSTERGI. Ero un po' perplesso nel chiedere la parola, perché questa è una materia di cui mi sono occupato quando, nel 1946, facevo parte del governo. Ero allora Sottosegretario al Ministero del commercio con l'estero e dovetti occuparmi molto attentamente di questa materia, che il Ministro mi aveva affidato. Posso e debbo dire che ho avuto la certezza che l'esportazione dei capitali si fa principalmente servendosi della doppia fattura. Ed ora ve lo spiego, citandovi un solo caso dei tanti che potrei citare. Poiché sono stato 32 anni in Svizzera e per 10 anni vi ho diretto la Camera di commercio italiana, mi sono un giorno incuriosito quando mi è capitata sott'occhio la fattura di una grossa ditta, che non sto a citarvi, per l'esportazione in Svizzera di una materia che conoscevo molto bene. Naturalmente, appena vista la doppia fattura (quella che accompagnava l'incartamento) ho capito immediatamente che si trattava di un'esportazione di capitali contro la volontà del legislatore ed ho incaricato il colonnello di finanza che era alle mie dipendenze di fare subito un sopralluogo il quale doveva avvenire fuori Roma. Immediatamente sono partiti tutti i componenti che dovevano eseguire l'inchiesta; ma essi furono fermati nella loro azione. Intendiamoci, non perché vi siano stati interventi illeciti o altro; ma è un fatto che l'abilità di certe ditte arriva al punto di mettere in evidenza alcune illegalità di poco conto, allo scopo di occupare l'attenzione ed il tempo degli inquirenti e di liberarsi intanto di tutto ciò che è compromettente, cioè delle illegalità principali. Quindi, operazione difficilissima.

DI VITTORIO. E l'inquirente è obbligato a fermarsi sui fatti secondari anziché sui principali.

CHIOSTERGI. Disgraziatamente, finisce così, qualche volta. E quella volta è finita così. Molte altre volte, a chi veniva a riferirmi fatti del genere, ho chiesto di farmi una denuncia: in parecchi mesi non è stato possibile trovare solo uno che abbia avuto il coraggio di firmare una denuncia! Dimodoché la difficoltà è enorme. Una delle misure che adottai allora, d'accordo col Ministro, fu quella di rifiutare le esportazioni a quei complessi industriali che intendevano recarsi all'estero, come è nella tradizione italiana, a costruire porti ecc. portando via tutto il materiale dall'Italia. Evidentemente, trattandosi di esportazione temporanea, si dicevano sicuri di riportare il materiale in Italia: ma che cosa avrebbero riportato, se non del ferro vecchio? La sola misura che si poteva prendere, e che si è presa, era quella di impedire le esportazioni di complessi industriali. Ma oggi non mi pare che la misura sia adottata con la severità di una volta. Ed io desidero richiamare l'attenzione del ministro La Malfa sul fatto che occorre vigilare attentamente sulle facoltà devolute ai funzionari del Ministero. Attorno a quei funzionari vi sono dei gangli cancerosi. Non posso indicare i nomi, ma ho conosciuto determinate persone ed è bene che in questo momento una parola si levi per affermare che questa legge può essere anche approvata, onorevole Pieraccini; ma essa non è che una piccola parte di quanto è indispensabile fare per risanare questo settore della nostra vita economica.

PESENTI. Ritengo che la questione fondamentale sia quella di colpire inesorabilmente gli eventuali traffici illeciti di valuta. Le infrazioni in un campo come questo possono essere varie e i colleghi sanno che, specialmente col sistema della doppia fattura o con una diversa impostazione di certi dati, si possono trarre dei profitti notevoli. Ritengo altresì che sia opportuno eliminare tutti quegli inconvenienti cui è stato accennato e cioè che possano avvantaggiarsi le ditte più importanti mentre quelle di minore importanza vengano poste di fronte a maggiori difficoltà. Occorrono pertanto norme precise e soprattutto severe sanzioni per quanto riguarda le eventuali infrazioni. Sono convinto che, se veramente un reo di infrazione viene condannato a parecchi mesi di reclusione e questi gli si fanno fare, dopo due o tre tentativi del genere difficilmente altri spe-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

culatori si metterebbero nelle identiche condizioni.

SULLO. Ho sentito parlare di restrizione delle libertà personali come il sistema più idoneo per eliminare gli inconvenienti in materia valutaria e di commercio con l'estero. Non sono d'accordo col relatore per questa sua impostazione, per due ragioni fondamentali. Prima di tutto, perché la materia è così delicata e complicata che si presta benissimo alle giustificazioni degli importatori che eventualmente avessero mancato, in modo che la magistratura con grande difficoltà potrebbe applicare pene comportanti restrizione della libertà personale. E questo è stato già constatato. Tutte le volte che la legge comporta pene eccessive che diminuiscono la libertà personale, la magistratura è sempre disposta, in linea di massima, ad attenuare le sanzioni della legge.

CASTELLI AVOLIO. Occorre provare il dolo.

SULLO. Ma anche la magistratura è portata ad un'applicazione piuttosto tenue, perché in generale una legge imposta dal legislatore non risponde al costume e trova difficoltà di applicazione.

Ma vi è un altro argomento più importante. Siamo poi sicuri che attraverso la restrizione della libertà personale verrebbero ad essere colpiti i veri responsabili? Siamo sicuri che coloro i quali macchinano simili delitti non faranno in modo che chi debba pagare sia, come i responsabili dei giornali, un prestanome, mentre i veri responsabili resteranno al sicuro?

DI VITTORIO. Allora, per i ricchi non c'è niente da fare?

SULLO. Con il sistema della cauzione, invece, paga colui che l'ha versata, e non un prestanome qualsiasi. Credo che questa sia la ragione fondamentale per cui il disegno di legge dovrebbe essere in linea di massima approvato, salvo gli emendamenti proposti dall'onorevole Costa, il quale ha fatto delle osservazioni molto sensate.

La proposta della Commissione permanente dell'Agricoltura ha quest'aspetto positivo: che elimina una eccessiva facoltà alla Amministrazione, nel senso che rende obbligatoria la cauzione, salvo a concedere la facoltà all'Amministrazione stessa di esonerare dalla fidejussione determinate aziende che diano fiducia. In linea di massima, sarei propenso ad accogliere il suggerimento della Commissione anzidetta.

ASSENATO. Concordo con i colleghi dell'opposizione. C'è un concetto fonamen-

tale che non soddisfa la legge. O si ha la convinzione che un'operazione di tal natura costituisca un fatto grave, e allora lo si qualifichi reato e se ne traggano le dovute conseguenze. Oppure lo si ritiene un fatto puramente amministrativo, una violazione di alcune norme, ed allora si ricorra al rimedio oggi proposto. Con l'impostazione che risulta dal presente disegno di legge, il fatto è contenuto nei limiti niente affatto disonorevoli di chi viola una disposizione amministrativa: questi paga pertanto lo scotto e resta un gentiluomo.

La natura del fatto è delittuosa: ciò è scaturito dalle precedenti discussioni in seno all'Assemblea, ma in questo disegno di legge tale gravità non appare.

Inoltre, c'è un dissenso anche nella tecnica di esso, il che mi fa presumere che il ministro La Malfa non si sia sufficientemente informato presso i suoi collaboratori del come tali delitti vengano consumati. Giustamente l'onorevole Chiostergi ha affermato che la maggior parte delle evasioni non avviene sotto la forma delle importazioni, anzi in tale forma avviene soltanto in parte esigua. Vi sono ben altri sistemi. Voglio citarvi un esempio: si esportano delle mandorle con una licenza di esportazione nel Perù in cambio di altra merce. In realtà le mandorle partono, ma vanno a finire negli Stati Uniti, dove vengono pagate in dollari con una lettera di credito presso una banca svizzera.

Come vedete, mezzi per le evasioni ve ne sono e i tecnici lo sanno molto bene.

Le sanzioni economiche possono essere concepite soltanto se colpiscono effettivamente. Debbono essere sanzioni veramente adeguate, che colpiscano l'attività dolosa, ciò che non è una cosa impossibile a provare. Rilevo inoltre che nel provvedimento non viene stabilito in quanto tempo deve avvenire una determinata importazione perché possa entrare in funzione la sanzione dell'incameramento della cauzione. L'importatore potrebbe anche sostenere che la mancata operazione non è dipesa da lui ma è dovuta a cause indipendenti dalla sua volontà. Comprendo che vi sono difficoltà per stabilire dei termini; ma allora tanto vale non adottare alcun procedimento una volta che si lasciano termini così elastici.

Ma c'è di più: i grandi complessi, quelli che offrono sufficiente garanzia, possono anche essere esentati dal prestare cauzione; mentre qualche operatore non provvisto di molti mezzi e magari nuovo a tale commercio e che non ha preso nessuna cautela, non

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

solo dovrà adempiere a tutte le formalità, ma non resterà immune da sanzioni anche in casi non dipendenti dalla sua volontà.

Siamo di fronte, quindi, ad un assai debole tentativo di far credere di prendere una determinata posizione di fronte ad un problema, mentre gli aspetti più delicati sono trascurati. Propongo quindi di sospendere la discussione di questo disegno di legge onde mettere la Commissione in condizioni di studiare più ampiamente il problema e proporre dei mezzi idonei per colpire sia quello che non ottempera alle disposizioni, sia quello che opera dolosamente.

TROISI. Sono d'avviso che l'istituto della cauzione debba essere rafforzato; non basta l'incameramento di essa e ne è troppo indeterminata la misura. In alcuni casi potrebbe essere anche conveniente perdere la cauzione per compiere atti speculativi. E allora penserei di fissare nel testo legislativo un criterio che vincoli il *quantum* della cauzione in modo che ci sia la perdita della cauzione e dell'eventuale profitto che se ne possa trarre. Bisogna scoraggiare la speculazione ai danni dell'economia nazionale e ciò lo si può ottenere infliggendo perdite maggiori di quello che può essere il profitto. L'entità della cauzione deve essere non inferiore al trenta per cento del valore dell'operazione. Sono favorevole alla creazione di questo istituto, ma rafforzato.

DI VITTORIO. Sono sostanzialmente d'accordo con le osservazioni che hanno già fatto gli altri onorevoli colleghi, ma vorrei che la questione fosse collegata ad un'altra d'importanza fondamentale. Evidentemente, lo scopo del governo è buono, in quanto si propone di reprimere i reati di evasione di valuta all'estero. Senonché, come è stato dimostrato dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, i mezzi predisposti all'uopo sono inefficaci ed insufficienti.

La questione di principio che io sollevo è la seguente: in uno Stato democratico non dovrebbe esservi una legge la cui applicazione sia facoltativa per un Ministro. Io non sollevo una questione politica, non faccio una questione di fiducia verso il Ministro tale o tal altro, perché il Ministro può essere, come persona, al di sopra di ogni sospetto; ma noi che siamo uomini pratici sappiamo benissimo che un Ministro, per quanto alacre e diligente possa essere, non può seguire personalmente tutte le pratiche. Chi elabora una pratica e formula la decisione è la burocrazia. E noi sappiamo in pratica che cosa avviene: l'ha detto poco fa l'onorevole Chiostergi. E le affermazioni dell'onorevole Chiostergi sono di

una gravità eccezionale. Egli, in qualità di membro del Governo, pur conoscendo i nomi di coloro che incorrono nei reati di evasione, come dei loro complici, non è stato in grado di fare quei nomi; né può farli oggi, a tanti anni di distanza. Egli denuncia una situazione grave, sulla quale ciascuno di noi dovrebbe riflettere seriamente. Come è possibile, in un paese che abbiamo voluto rinnovare, nel quale abbiamo voluto dare uno slancio alle masse popolari, e quindi farne un paese di nuova democrazia, come mai in questo paese possono succedere fatti ora denunciati? Cosicché, un Ministro, pur avendo la convinzione assoluta che una licenza di esportazione o di importazione è macchiata di falso a danno del paese, non è in grado di impedire in radice la consumazione della frode? È, allora, possibile, con una legge come quella che ci viene presentata oggi, porre riparo ad una sì grave situazione? Io ritengo di no.

D'altra parte, io considero che il nostro paese abbisogna di una partecipazione più attiva al commercio internazionale, sia per le importazioni che per le esportazioni. Da ciò dipendono anche le nostre possibilità di lavoro e di vita e di conseguenza non dobbiamo creare troppi ostacoli alla esigenza di commerciare con l'estero, così come, d'altra parte, non possiamo consentire a che si perpetui questa situazione gravissima nei confronti di tale commercio.

E allora che cosa occorre? Occorre una legge ispirata all'esigenza di facilitare al massimo i movimenti di esportazione e di importazione delle merci, ma che nello stesso tempo punisca, seriamente e rigidamente, coloro che incappano nell'illegalità, coloro che si macchiano dell'infamia di tradire interessi del paese per ragioni egoistiche di profitto individuale, o per ragioni antisociali. E il provvedimento che abbiamo davanti ha un contenuto contrario a questo duplice principio. Un commerciante il quale voglia importare cento quintali di fagioli deve sottoporsi ad una serie di cauzioni o di fidejussioni; altrettanto dicasi per chi voglia esportare cinquanta quintali di mandorle o di olive? No, necessita una legge che concili la massima libertà col massimo rigore. Si è detto che il rigore non potrebbe esservi perché talora la magistratura, dinanzi ad un reato che comporterebbe pene corporali preferirebbe assolvere anziché condannare. Ma questa considerazione fa scaturire altre considerazioni molto gravi. Noi dovremmo ridurci a domandare alla magistratura quali leggi essa è disposta ad applicare e quali no; ci troveremmo in una bella

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

situazione. Voi sapete che la nostra magistratura condanna sovente un bracciante che va a lavorare arbitrariamente perché muore di fame e questo bracciante che, per non morire di fame è andato a lavorare senza il permesso del padrone, viene denunciato per violenza privata avendo invaso la proprietà legittima di alcune persone e condannato a sei mesi o un anno di reclusione! Sì, la magistratura lo condanna!

Certo, quelli che fanno il commercio con l'estero non sono dei braccianti che possono andare in galera: sono dei signori, sono dei «galantuomini» dispongono di parecchi milioni, perciò la magistratura si rifiuterebbe di mandarli in galera. Questo tema ci porterebbe molto lontano. Preferisco perciò tornare al nostro soggetto. Io ritengo che questo disegno di legge sia completamente inadeguato allo scopo che si vuol raggiungere. Questo disegno di legge, in definitiva, vuole avere l'aria di impedire evasioni, mentre — in effetti — può facilitarle. Penso che le leggi di uno Stato democratico debbano essere tassative, uguali per tutti, che non lascino grandi libertà al Ministro, libertà delle quali spesso si servono i capi gabinetto, i capi divisione o i capi uscieri!

Noi, per vivere, abbiamo bisogno del commercio internazionale; perciò le leggi che lo regolano dovrebbero essere molto liberali, ma nello stesso tempo molto severe, con possibilità di mettere in galera anche i commendatori, i baroni, i principi, tutta quella gente altolocata che si occupa del commercio internazionale e che ne approfitta per esportare fraudolentemente all'estero ingenti capitali, ai danni del Paese. Siccome questa legge è tutto il contrario di quello che io ritengo dovrebbe essere, sono in conclusione d'accordo con il collega onorevole Pieraccini e mi associo alla sua proposta. Mi auguro che anche il Ministro sia d'accordo nel rinviare la discussione, per dar modo al Governo di rivedere questo disegno di legge e di presentarci un testo che tenga conto di questo scambio di vedute, che sia rispondente ai bisogni effettivi di moralizzare e di facilitare il commercio internazionale e colpire con la forza necessaria coloro che ne approfittano per scopi personali e antinazionali.

CAVINATO. I sistemi di evasione alle leggi valutarie sono molti; qui ne è stato indicato solo qualcuno: ad esempio sopraffatturazioni quando si esporta, sottofatturazioni quando si importa, gli arbitraggi mercantili che si fanno quasi sempre per frodare le compensazioni di merci. Queste forme il

Governo non le ha considerate e c'è allora da pensare se si voglia colpire effettivamente l'evasione valutaria. Ma colpirla in una maniera così tenue come quella di una confisca di una cauzione o mantenendo valida una fidejussione e incamerando il relativo importo, è veramente ingenuo. Le pene previste, di natura pecuniaria, sono assolutamente insufficienti e voterò contro, tanto più che non c'era bisogno di presentare una legge avente carattere prettamente amministrativo.

PRESIDENTE. Propongo che si ascolti il Ministro prima di proseguire questa discussione.

DUGONI. Ritengo che sarebbe opportuno che il Ministro rispondesse in fine ai vari oratori. Ad ogni modo non ho nulla in contrario a che parli prima il Ministro: ciò potrebbe chiarire molti nostri dubbi.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Onorevoli colleghi, sono un poco meravigliato per l'impostazione della critica data dall'opposizione al provvedimento, perché le sanzioni in materia valutaria esistono, e non è quindi che con questo provvedimento io abbia inteso introdurre qualche cosa di nuovo. E mi rivolgo in modo particolare all'onorevole Assennato che è stato sottosegretario al commercio con l'estero e che parla di piani preparati dai tecnici del Ministero. Questi sanno se i loro Ministri conoscono o non conoscono la materia e ritengo che sia molto difficile che mi presentino provvedimenti sui quali io dovrei porre soltanto la firma senza averne prima valutato bene la portata. Mi permetto dire questo perché il tono dell'onorevole Assennato mi è sembrato abbia oltrepassato il limite della obiezione cortese.

Ma dico di più; ossia che le sanzioni penali esistevano quando il Parlamento ha ratificato quei decreti-legge di cui ha fatto cenno l'onorevole Costa; ma alla legislazione antecedente alla liberazione è seguita una nuova legislazione che ha soppresso le sanzioni penali lasciando soltanto sanzioni di carattere amministrativo.

Quindi, il Governo si trova di fronte ad una deliberazione recentissima del Parlamento rispetto alla materia valutaria, che a mio giudizio dev'essere rispettata; ma occorre convenire che la revisione della legislazione valutaria è, nel suo insieme, un atto molto complesso che non può essere esaurito con questo provvedimento. Quindi, diversa è la sanzione del complesso della legislazione valutaria, diverso è questo provvedimento che ha un carattere amministrativo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

Che il Parlamento abbia fatto bene o male a sopprimere le sanzioni di carattere penale non sta a me giudicare. La mia opinione personale è che tutta la legislazione valutaria abbisogna di essere riveduta e reintrodotta la sanzione penale; ma di questo discuteremo quando si farà il nuovo testo della legislazione valutaria.

In sede amministrativa, le sanzioni in materia valutaria sono estremamente gravi, non potendosi applicare sanzioni penali. In tale sede le sanzioni pecuniarie possono arrivare a dieci volte le evasioni accertate.

L'onorevole Assennato afferma che non è questa la materia di cui ha discusso il Parlamento. Le sue asserzioni mi mettono continuamente in imbarazzo: ma io lo prego di dimostrare quanto ha affermato. Mi domando che cosa potrei fare. L'onorevole Di Vittorio ha esposto una bella teoria, conciliando la maggior libertà col massimo rigore: ma noi ci troviamo di fronte a problemi concreti e non dialettici, non empirici. Quale è qui il problema? Che cosa abbiamo accertato per quelle evasioni valutarie per cui si è tanto discusso sia alla Camera che al Senato?

Si è accertato: primo, che si chiedevano anticipi sulle importazioni, senza che poi la merce fosse effettivamente importata. Secondo, che l'importatore chiedeva alla banca la valuta e poi non importava la merce. Questi sono i due tipi di reato valutario che noi abbiamo accertato e di cui i due rami del Parlamento si sono occupati.

Ma il problema che sorgeva non era quello delle sanzioni — già risolto con l'applicazione di una penale corrispondente a dieci volte la evasione accertata — bensì quello di impedire le evasioni. Per lo Stato ha molta più importanza che la merce entri effettivamente ossia che l'operazione per la quale dà la valuta si compia, anziché tutta una somma di sanzioni. Ed appunto a ciò è ispirato il provvedimento che abbiamo all'esame. Lo Stato deve evitare il rischio delle evasioni. Tre o quattro miliardi di truffa valutaria costituiscono una notevole perdita per lo Stato, anche se si sono poi dati dieci o venti anni di carcere a chi l'ha compiuta. La pena può costituire un esempio e basta. E questo provvedimento, ripeto, è proprio in relazione diretta alle evasioni valutarie.

Come avveniva e a che cosa mirava l'evasione? L'evasione valutaria consisteva nel comperare a prezzo ufficiale i dollari dello Stato e venderli poi al mercato nero. Fra cambio ufficiale e cambio nero, la differenza oscilla sempre fra il 5 e il 6 per cento. Nei

momenti di tensione internazionale, quale quello dell'inizio della guerra in Corea, la differenza è salita anche al 15-20 per cento.

La facoltà concessa al Ministro non è quella di imporre all'uno o all'altro la cauzione a seconda della sua discrezionalità. Essa consiste in questo: il Ministro del commercio con l'estero con suo decreto fissa la cauzione: e questa è per la generalità degli importatori...

DI VITTORIO. Allora va cambiato il testo!

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Non è necessario. Ha carattere di generalità. Io mi rifiuterei di applicare un provvedimento discrezionale. Se c'è una cauzione da versare questa cauzione deve essere applicata alla generalità degli operatori. La discriminazione in che cosa consiste? Consiste nel fatto che per diminuire il costo dell'operazione il Ministro del commercio con l'estero deve adeguare questa cauzione alla differenza tra il corso ufficiale e il corso di mercato nero. Quanto alla richiesta dell'onorevole Troisi debbo dire che non è possibile stabilire una percentuale, perché, specialmente se forte, rendiamo l'operazione troppo pesante. Comunque mettere in una legge una norma fissa per la cauzione significherebbe vincolare il Ministero del commercio con l'estero rispetto alle condizioni di mercato che sono variabili. Quindi la facoltà che il Ministro del commercio con l'estero riceve dal Parlamento è di stabilire la misura della cauzione con criterio di generalità.

Quale è il punto che ci ha portato al provvedimento legislativo? È il punto dell'incameramento. Ed è appunto per l'incameramento che il Parlamento deve dare l'autorizzazione per evitare controversie dinanzi all'autorità giudiziaria. Il provvedimento risponde al puro scopo di rendere impossibile il reato di evasione ed è sufficiente a coprire tutta la materia degli scandali valutarie.

Onorevoli colleghi, voi in Parlamento avete chiesto al Ministro del commercio con l'estero un controllo amministrativo e vi confesso che risulta difficile controllare le aziende. Le ditte grandi e piccole, sono, direi, valutate nella loro consistenza finanziaria non dal Ministero del commercio con l'estero ma dalle banche. Se io debbo stabilire una linea di demarcazione tra ditte che fanno operazioni a carattere speculativo e ditte che operano nel quadro delle disposizioni in vigore, mi debbo affidare al giudizio della banca. La banca, anche se si tratta di piccole ditte, dà la fidejussione. Ma non è detto che una piccola ditta, in quanto tale, andando in banca non debba rispondere di una sua moralità e di una sua posi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

zione creditizia. Si è verificato però anche qualche caso in cui non essendo certe ditte valutate nella loro consistenza finanziaria, le banche hanno concesso la valuta che è sparita, creando una corresponsabilità del sistema bancario. Si trattava dunque di trovare un rimedio a tutto questo e ritengo che sistema migliore non si potesse escogitare. Debbo infatti dire che da parte degli operatori c'è una notevole opposizione a questo sistema e già cominciano le proteste.

In quanto al costo dell'operazione, si tratta prima di tutto di una anticipazione, non di una operazione normale di commercio estero, poi della fidejussione per il periodo che va dal prelievo della valuta all'importazione della merce, periodo che potrebbe essere anche lunghissimo. In ogni modo la fidejussione per un venti per cento significa il 0,50 per cento nell'affare, senza contare che per le ditte che eseguono operazioni di commercio con una banca si trovano delle soluzioni forfetarie. Posso assicurare gli onorevoli colleghi che questa cauzione del venti per cento è stata introdotta per far intendere che il Governo vuol veramente reprimere gli abusi. Una volta che abbiamo dato questa sensazione si può anche ridurla.

Non esaurisce, però, ciò, il campo delle evasioni. Debbo dirvi che, a proposito di questa legge che risolve alcuni problemi particolari di evasioni, l'Ufficio italiano dei cambi ha diramato una circolare molto complessa, che ha riveduto tutto il sistema dei rapporti fra la clientela, le banche e l'Ufficio italiano dei cambi.

Per quanto riguarda le sopraffatturazioni e le sottofatturazioni, so benissimo che è quello un campo notevole di evasioni; però l'onorevole Chiostergi deve darmi atto che quello è anche il campo di più difficile controllo, perché per colpire le sopraffatturazioni e le sottofatturazioni noi dovremmo dare alle dogane e all'Ufficio italiano dei cambi un sistema di accertamento dei prezzi in sede internazionale; ma intanto già l'applicazione dei dazi doganali sta dando luogo a notevoli complicazioni di carattere internazionale.

Quindi, sebbene il problema ci preoccupi, gli strumenti per ovviarvi sono estremamente complessi; ma io penso che gli onorevoli colleghi mi potrebbero dare la loro fiducia, perché non sarò certamente io a non cercare di trovare la via per evitare queste evasioni.

Nella circolare dell'Ufficio italiano dei cambi è stabilito, per la prima volta, che gli ordini di trasferimento di valuta all'estero

non possono più darli gli operatori italiani, ma, sotto la loro responsabilità, le banche che hanno ricevuto l'ordine di accreditamento presso una banca estera. Il che vuol dire che se un esportatore, che ha fatto la sottofatturazione e versato il denaro in una banca estera, vuol poi trasferire il suo conto da questa banca ad un'altra, si deve rivolgere alla banca con cui ha trattato per l'ordine di accreditamento; ma, essendo con ciò implicata la responsabilità della banca, vedrete che non si troverà più una banca disposta ad eseguire una simile operazione per conto del cliente. Ed io ho scritto personalmente al Presidente dell'Ufficio italiano dei cambi invitandolo a ritenere direttamente responsabili le banche ed i loro amministratori per tutte le evasioni che si verificassero in seguito alle inadempienze alle disposizioni contenute nella circolare in parola precisando che, non potendo far chiudere un Istituto bancario, anche se lo trovassimo coinvolto in responsabilità in materia valutaria — e questo per evitare gli sfavorevoli riflessi sul mercato nazionale — io disporrò senz'altro la chiusura della sede in cui è avvenuta l'infrazione valutaria.

Se oggi, onorevoli colleghi, vi volete erigere a legittimi rappresentanti delle proteste contro la legge, contro la circolare dell'Ufficio Cambi e contro un decreto ministeriale, potete pure farlo: troverete mille e uno argomenti per difendere la libertà dell'operazione; però, nel contempo, ve ne assumerete anche la responsabilità. I provvedimenti che sono stati presi, sia dall'Ufficio italiano dei cambi, sia con questa legge, sia con un decreto ministeriale che organizzi le trasmissioni dei documenti valutari dagli uffici periferici all'Ufficio italiano dei cambi, rappresentano un sistema coordinato e coerente di disposizioni di carattere amministrativo con cui si è cercato di rimediare a quel che l'esperienza di questi mesi ci ha mostrato in materia di evasioni valutarie.

Prendo impegno con gli onorevoli colleghi di rivedere tutta la legislazione valutaria e tentare di dare una sistemazione più organica e più razionale. Naturalmente, è un lavoro che comporterà alcuni mesi e su cui non saprei dare anticipazioni.

Se agli onorevoli colleghi può interessare, informo che, in sede di accertamenti delle responsabilità dinanzi all'autorità giudiziaria le nostre denunce sono continue e vi sono stretti contatti col giudice istruttore per il completamento delle indagini. Forse può soddisfare le legittime preoccupazioni degli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

onorevoli colleghi apprendere che in sede amministrativa ho istituito anche una commissione d'inchiesta nell'interno del Ministero. Essa è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, da un referendario del Consiglio di Stato, dal direttore generale più anziano del mio Ministero e dal capo del personale: questa commissione dovrà condurre in sede amministrativa le stesse indagini che l'autorità giudiziaria segue in via giudiziaria. Questo, perché desidero presentarmi al Parlamento in condizioni di poter dire che, anche per quanto riguarda l'attività amministrativa del Ministero, ogni controllo è stato compiuto.

Però, con ciò non è stato esaurito tutto. Questi sono provvedimenti che cercano di chiudere la rete nei punti più larghi.

Quanto alle osservazioni fatte all'articolo 1, se gli onorevoli colleghi lo ritengono, si può anche dire « con decreto del ministro ». Ma sulla misura insisterei perché rimanga la facoltà.

Concordo con il collega onorevole Costa e lo ringrazio per le sue osservazioni circa la forma grammaticale adottata.

Per quanto riguarda l'articolo 2, l'onorevole Costa ha perfettamente ragione, perché la citazione di tutti i decreti non si riferisce all'articolo 5, ma è la formula comune per i riferimenti alle modificazioni della legge.

Per le altre osservazioni, aderisco a qualsiasi proposta o suggerimento degli onorevoli colleghi; però mi dispiace constatare che lo spirito cui è stato ispirato il provvedimento abbia avuto in un certo senso una cattiva interpretazione. Ma il mio scopo era quello di trovare lo strumento più idoneo per impedire una perdita allo Stato. Siccome l'esperienza in materia di evasioni ci dice che difficilmente possono essere recuperate le somme perdute, lo scopo di questo provvedimento era di rendere impossibile ogni perdita da parte dello Stato.

TUDISCO. Io parto da considerazioni ben diverse da quelle dei colleghi dell'opposizione. Non sono contrario alla legge, sono contrario a tutto quello che è occasionale. Noi continuiamo in quella che è ormai diventata la nostra prassi abituale: quando succede qualche cosa vi poniamo una toppa e continuando a mettere toppe non facciamo mai un vestito. Io sono d'accordo con l'onorevole Ministro sulla necessità di colpire coloro che speculano, ma una legge come questa non può risolvere il problema. Penso sia più utile perdere una somma per una infrazione sia pure di dimensioni notevoli che apportare ulteriori complicazioni in

un campo già abbastanza complicato. Bisognerebbe stabilire, facendo gli opportuni calcoli di probabilità, se il danno globale che la Nazione subisce da queste nuove disposizioni legislative sia maggiore o minore di quel ricupero che si può avere incamerando la cauzione. Noi difendiamo lo Stato e stringiamo le reti per farvi incappare i contravventori, ma approvando queste leggi speciali che aumentano il numero delle formalità, impediamo al nostro commercio con l'estero di svilupparsi.

Io mi domando, e lo domando all'onorevole Ministro, se veramente il danno che noi presumiamo di avere, non adottando la precauzione di bloccare con questa legge le cauzioni, sia minore o maggiore del danno globale, certo, che in questo campo verrà a portare una ulteriore bardatura. Noi abbiamo la possibilità di colpire veramente il dolo che è conseguenza del decadimento del costume di certe categorie. Noi sappiamo bene da dove il male proviene.

Gradirei che l'onorevole Ministro dicesse se è fondata o no la mia preoccupazione.

DUGONI. Per me esistono due problemi: la regolamentazione generale delle disposizioni valutarie — e quindi le sanzioni per il non rispetto di tali disposizioni valutarie — e il limitato scopo che l'onorevole Ministro si è prefisso di raggiungere con questa legge.

Sono d'accordo con l'onorevole Di Vittorio per la preoccupazione espressa a proposito dell'andamento del nostro commercio estero.

Penso, d'altra parte, che nessun collega della nostra Commissione ritenga che si possa, in questa sede, rivedere tutta la legislazione concernente il commercio con l'estero: è una questione che può essere discussa in Assemblea. Perciò sono dell'avviso che noi oggi dovremmo votare un ordine del giorno con cui s'inviti il governo a rivedere il problema delle sanzioni valutarie nel suo complesso e presentare il relativo progetto di legge entro un limitato periodo di tempo. Il provvedimento in discussione è inutile; con esso non si risolve niente. Volete che dimostri che cosa accade col sistema della cauzione? Il Ministro vuole giustamente proporzionare lo scarto tra il mercato nero e il mercato ufficiale dei cambi. Bene. Noi abbiamo visto che il fenomeno più grave cui assistiamo è questa specie di polverizzazione dei cambi: quindi, quand'anche egli chiedesse il dieci per cento, sopraggiunge ad esempio la guerra in Corea e questo dieci per cento diventa una cosa minima! Quando il Governo ha concesso i dollari con una fidejussione del dieci per cento, si possono cambiare

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

ad esempio quando lo scarto è del venti per cento, e anche se ci si rimette il dieci per cento che viene incamerato, l'altro dieci per cento di utile rimane sempre! Insomma, si prendono i dollari quando lo scarto è, poniamo, del sei per cento e si vendono quando esso è del 20-25 per cento! Anche se si incamera il sei per cento, non si fa un gran danno!

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. È troppo evidente che il movimento del cambio non è un movimento repentino. Il sei per cento regge fino ad una certa oscillazione; quando il mercato si sposta, sarà cura del Ministero di spostare anche la cauzione. Ora, evidentemente, la tensione dei cambi non avviene in un giorno, ma in parecchi mesi: quindi, il Ministro può colpire tutte le operazioni che sono avvenute in quel periodo.

DUGONI. Questo è uno degli argomenti, perché la legislazione deve essere fatta per i malintenzionati. Si debbono adottare provvedimenti che colpiscano quelli che intenzionalmente precostituiscono possibilità di evasioni che possono diventare colossali; e ciò accade non quando la differenza tra il cambio del dollaro sul mercato nero e quello ufficiale è di pochi punti, ma quando, come si è verificato, era di 60, 80, 100 punti!

Il vero sostanziale rimedio è quello che ha suggerito l'onorevole Di Vittorio: non ci deve essere il monopolio del commercio con l'estero; chiunque ne abbia la possibilità deve aver diritto alla necessaria licenza. Tutti coloro che sono iscritti al registro del commercio con l'estero debbono avere il diritto di poter importare. Questo è il sistema in uso nei paesi anche dove c'è il contingentamento; ad esempio in Francia, non esistono scandali nel commercio con l'estero perché vige un sistema che pone l'importatore nella condizione di svolgere quasi automaticamente le sue operazioni.

È opportuno assistere impassibili al fatto che per avere una licenza dal Ministero ci vogliono quattro mesi, comprendendovi anche il tempo destinato alle informazioni dei carabinieri, mentre si depaupera il paese speculando per centinaia di miliardi? Abbiamo visto persone insolventi che avevano avuto circa un milione di dollari di anticipo. Veramente c'è qualche cosa nell'amministrazione che non funziona. D'altra parte sul congegno, così come è stato proposto, ci sono delle osservazioni notevoli da fare. Il Governo vuol dare alle banche una corresponsabilità: così facendo si concede alla banca una facoltà di giudizio con tutte le necessarie conseguenze

quali, ad esempio, che, avendo essa la possibilità di decidere può regolarsi come più le fa comodo. È una questione sulla quale si deve stare attenti. La banca che dà la fidejussione, risponde verso l'ufficio cambi e giudica della validità dei documenti, ossia è interessata e giudice. Questo sistema presenta vantaggi ma costituisce anche un pericolo.

Quando le quattro grandi banche avranno diecine di miliardi di fidejussione, si può far chiudere, ad esempio, la Banca Commerciale o il Credito Italiano? Certamente sarebbe difficile farlo.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Il sistema francese prevede la garanzia del cliente da parte della banca. Noi affidiamo la scelta alla banca e abbiamo ridotto la garanzia all'operazione più economica.

La responsabilità bancaria seleziona ancora di più le ditte.

PRESIDENTE. Noi abbiamo qui un provvedimento in materia di importazioni in generale. Si tratta di un vasto campo e non credo che ci si possa ora addentrarci in un esame del sistema svizzero o francese. La cosa è interessantissima, ma vorrei pregare i colleghi di attenersi all'argomento che si tratta.

DUGONI. Affermo che se si vuole provvedere seriamente in merito occorre farlo nell'ambito di un provvedimento generale.

Finché l'onorevole Ministro mi dice che il sistema francese è più pesante, io posso anche convenire in questa constatazione; ma è altrettanto evidente che esso è più serio, perché riflette tutti quei casi cui ha fatto cenno dianzi il collega onorevole Cavinato. Quando il Ministero avesse creato un corpo selezionato di importatori ed avesse una seria garanzia fondata sull'onestà di detti importatori ne conseguirà che le banche avranno interesse anch'esse a selezionare la loro clientela.

Comunque, un fatto è certo: che se, ad esempio, la Montecatini avesse bisogno di una fidejussione essa ne può trovare quante ne desidera; mentre la piccola ditta, coll'attuale sistema, non ne trova!

In secondo luogo, avendo posto le banche su piani diversi, io desidererei conoscere, onorevole Ministro, con quale criterio si sceglieranno le banche.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. L'ho già detto. Non c'è nessun potere discrezionale in questo caso.

DUGONI. Ma ciò dove è detto? non è stato indicato. All'articolo 2 è detto che sono scelte «tra quelle ecc. ecc...»!

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

Vi sono poi altri problemi da risolvere che sono fuori questo provvedimento. Facciamo il caso di colui il quale si fa anticipare una somma in dollari o in sterline, l'adopera in modo diverso dal previsto e poi restituisce tale somma: ora osservo che questo caso non è previsto nel disegno di legge: eppure è un caso abbastanza frequente. Una persona si fa dare dei dollari con la scusa di effettuare una qualsiasi operazione che poi non compie, adopera i dollari per 4, 5 o 6 mesi e al momento del cambio favorevole restituisce la somma: non avendo potuto fare l'operazione, essa è in regola. Questo, a mio parere, è uno dei casi da prevedere in questo provvedimento.

Per ora non ho altro da aggiungere. In sede di discussione degli articoli, mi riservo di prendere nuovamente la parola.

CASTELLI AVOLIO. Dopo quello che ha detto l'onorevole Ministro, non credo di dover aggiungere che poche parole. È emerso dalla discussione che lo scopo dell'attuale provvedimento è di agire in un ambito ben determinato. Che ci siano delle violazioni di carattere valutario anche in altri settori, come in quello delle esportazioni, è fuori di dubbio, ma che d'altra parte si debba provvedere subito a regolare il settore delle importazioni è una necessità che risponde a quelle esigenze che sono note a tutti e che così bene ha illustrato l'onorevole Ministro.

Ora, dire che si dovrebbe rivedere tutta la legislazione in materia valutaria è una bella affermazione, ma dobbiamo anche riportarci all'urgenza di provvedere in questo delicato settore che è abbastanza ampio. Ciò premesso credo che si debba avere presente il carattere della sanzione. Giustamente il relatore ha detto che quando c'è l'acquisto della valuta, la valuta viene corrisposta in lire italiane. Ora il disegno di legge non intende riferirsi a questo corrispettivo. Per colpire la frode vi sono due modi: dal punto di vista penale e dal punto di vista civile. Esaminiamo il primo: innanzi tutto vi sono sanzioni che sono richiamate dall'articolo 6 e sono appunto di carattere penale; si può poi affermare che quando ci troviamo di fronte ad una truffa valutaria entriamo nell'orbita del delitto comune, e questo bisogna pure tenerlo presente. Lo stesso Ministro ha detto che ogni qualvolta si verifica uno di questi reati, vi è la denuncia all'autorità giudiziaria e i colpevoli sono posti in prigione. Ciò premesso, qual'è lo scopo preciso dell'attuale provvedimento? Di fronte ad una inadempienza noi interveniamo con una sanzione

amministrativa, all'incameramento cioè puramente e semplicemente della cauzione, ma bisogna vedere se e fino a qual punto non raggiungiamo lo scopo che ci prefiggiamo.

E veniamo ora alla facoltà discrezionale. Sono portato a credere, per esperienza, che laddove c'è un principio discrezionale della pubblica amministrazione non c'è arbitrio, perché in materia discrezionale ci sono tutte le possibilità per controllarne l'uso e colpirne eventualmente l'abuso.

Indubbiamente, però, il testo dell'articolo 1 dà luogo a qualche perplessità, in quanto che comincia col dire che è in facoltà del Ministro del commercio con l'estero di subordinare il pagamento anticipato all'estero delle merci da importare a prestazione di cauzione da parte dell'importatore: sembrerebbe, quindi, che si dovesse decidere caso per caso. In seguito ai chiarimenti dell'onorevole Ministro, esso dovrebbe essere modificato. La vera e propria facoltà discrezionale è invece nel penultimo comma dell'articolo 1, che riguarda la misura della cauzione. Siccome questa misura, per avere il suo carattere sanzionatorio amministrativo, deve arrivare ad una certa entità, io credo che questa misura debba essere stabilita volta per volta.

Quando si dà una licenza di esportazione o di importazione, si fissa un termine, perché l'operazione non può avvenire in qualunque momento; ed allora quando l'articolo 4 dice che qualora non sia stata fornita la prova dell'avvenuta importazione, la cauzione va totalmente incamerata in favore dell'Erario, ciò vuol dire che la prova da fornire è legata proprio al termine che è stato accordato per l'operazione.

Allora concludendo, se questo disegno di legge ha uno scopo determinato quale è quello che abbiamo esaminato; se il carattere del deposito cautelativo o della cauzione è quello di introdurre una sanzione vera e propria di carattere amministrativo, allora lo scopo c'è ed io mi dichiaro favorevole al provvedimento.

CONSIGLIO. Dopo quel che ha detto il ministro onorevole La Malfa, sarò brevissimo. Ritengo che questa materia sia da lasciare un po' alla discrezione del Ministro, perché è giusto quel che ha detto l'onorevole La Malfa: se cerchiamo di colpire tutte le evasioni possibili, arriveremo a trovarci in una situazione davvero difficile nei confronti del nostro commercio con l'estero. È anzi vero che l'unico modo per colpire anticipatamente ogni possibilità di evasione sarebbe quello del monopolio del commercio con l'estero.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

Se il ministro La Malfa lo consente, vorrei fare un'obiezione al sistema della garanzia delle banche, sia in ordine alla fidejussione, sia in ordine alla garanzia richiesta dalla circolare dell'Ufficio italiano dei cambi. Credo che, lasciando alle banche la responsabilità della scelta delle ditte che diano maggior affidamento per serietà, noi arriveremmo rapidamente ad una situazione molto incresciosa, ad una situazione che potrebbe portare al paese danni di ordine economico e sociale molto più gravi della stessa entità delle evasioni: ossia ad una situazione di monopolio del commercio con l'estero, esercitato non dallo Stato ma da un gruppo di ditte e da un gruppo di banche.

Questa mi pare un'obiezione che meriti attenzione.

ASSENNATO. Noi siamo qui riuniti per esaminare un provvedimento predisposto per combattere le evasioni valutarie in tutta la loro ampiezza ma il titolo del disegno di legge fa capire che vi è contraddizione fra esso titolo e il contenuto del provvedimento. L'onorevole Ministro ha infatti dichiarato che questo è uno strumento che serve soltanto a porre riparo ad un particolare tipo di evasione, ma non considera il problema in tutta la sua ampiezza: per questo motivo, per il contrasto esistente fra il titolo del provvedimento ed il suo contenuto, noi dobbiamo dichiarare che il provvedimento stesso è insufficiente. Nelle parole del relatore ed in quelle dello stesso Ministro noi abbiamo trovato molte contraddizioni, molte argomentazioni che non reggono.

È vero che il Parlamento ha abolito il sistema più apprezzabile, che noi qui discutiamo. Ma l'iniziativa è partita dal Ministro. Trincerandosi dietro il Parlamento, ha abrogato le sanzioni penali.

Il rilievo che si riferisce al termine, fatto dal collega onorevole Castelli Avolio, è importante. L'onorevole Ministro sa benissimo che il termine della licenza è prorogabile parecchie volte: quindi, per lo meno in sede di discussione degli articoli quest'osservazione dovrà essere ricordata.

Resta poi l'altra affermazione dell'onorevole Ministro, secondo cui nessuna evasione è più operabile. Questo è contraddittorio. Ne abbiamo indicati tanti di modi! Il provvedimento in esame rappresenta appena un tentativo per evitarle. Noi riteniamo che sia più utile e più prudente invitare l'onorevole ministro a sostituire questo disegno di legge con un altro più efficace che parta dal concetto che l'evasione valutaria è un delitto

e che quindi deve essere ripristinata la sanzione penale,

PRESIDENTE. Onorevole Pieraccini, lei fa una proposta precisa di rinviare la discussione senza passare all'esame degli articoli?

PIERACCINI. Propongo di rinviare la discussione ad altra seduta.

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Rispondendo agli onorevoli colleghi che hanno mosso delle obiezioni debbo dire, francamente, che io ho l'impressione precisa che questo provvedimento colpisca veramente le evasioni valutarie anche più gravi che si sono accertate e che risponda esattamente agli accertamenti da noi fatti in questo ultimo periodo. Esso infatti è stato accolto con malumore negli ambienti del commercio con l'estero. Suspendere la discussione del provvedimento significherebbe dare l'impressione di una incertezza sul tipo di politica da seguire per colpire le evasioni. E dico questo per affermare la responsabilità di ognuno. Non si può aver assunto in Parlamento e al Senato una posizione, invitando il Governo a provvedere, e avere poi incertezze sulla politica da seguire senza un suggerimento che tecnicamente sia valido. Gli onorevoli colleghi non possono dire riflettiamo e scegliamo uno strumento più idoneo quando da tutta la discussione non è emerso alcun suggerimento atto a indicare un congegno migliore. Da un punto di vista morale può anche andar bene la pena personale, ma non rende niente allo Stato.

PRESIDENTE. Dopo l'ampia illustrazione fatta dal Ministro, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Pieraccini di rinviare la discussione ad altra seduta.

(Non è approvata).

Non essendovi altri che chiedono di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

« È in facoltà del Ministro del commercio con l'estero di subordinare il pagamento anticipato all'estero delle merci da importare a prestazione di cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi da parte dell'importatore.

È altresì in facoltà del Ministro del commercio con l'estero di richiedere cauzione, ove questa non sia stata prestata a norma del comma precedente, nel caso in cui abbia luogo da parte della Banca d'Italia, o da parte delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie, la consegna all'impor-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

tatore dei documenti idonei a conferire la disponibilità delle merci da importare.

La misura della cauzione è stabilita dal Ministro del commercio con l'estero.

La cauzione può essere sostituita da fidejussione bancaria ».

CASTELLI AVOLIO. Se il Ministro è d'accordo, vorrei proporre le seguenti modifiche all'articolo 1:

Il primo comma dovrebbe iniziare in questo modo: « Il Ministro del commercio con l'estero può con proprio decreto subordinare i pagamenti anticipati, ecc. ecc. ».

Anche al secondo comma toglierei quella dizione « è in facoltà » e la sostituirei con « può altresì il Ministro del commercio con l'estero ecc. ».

Al penultimo comma, sarebbe, bene poi, chiarire che « la misura della cauzione è di volta in volta stabilita » ecc. ecc.

PIERACCINI. Mi pare che anche dopo la formulazione proposta dall'onorevole Castelli Avolio resti valida la mia osservazione iniziale riguardo alla facoltà concessa al Ministro. Penso tuttavia che si dovrebbe trovare una formulazione più esplicita.

CASTELLI AVOLIO. Non mi pare.

PIERACCINI. Allora diciamo che è in facoltà del Ministro, con provvedimento di carattere generale.

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Mi pare che vada bene la dizione proposta dall'onorevole Castelli Avolio.

DI VITTORIO. A me sembra, invece, che essa sia in contraddizione con le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro. La cauzione deve essere obbligatoria per tutti; la facoltà del Ministro dovrebbe essere limitata a fissarne la misura. Propongo assieme all'onorevole Assennato che il primo comma dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: « I pagamenti anticipati delle merci da importare sono subordinati alla prestazione di cauzione a favore dell'Ufficio Italiano dei Cambi da parte dell'importatore. Il Ministro determinerà con proprio decreto la misura della cauzione ».

PRESIDENTE. Se nessun altro ha modifiche da proporre, do lettura del nuovo testo dell'articolo 1 concordato dal Ministro, con gli onorevoli Assennato, Di Vittorio e Castelli Avolio.

ART. 1.

« I pagamenti anticipati delle merci da importare sono subordinati alla prestazione di cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi da parte dell'importatore.

È altresì subordinata alla prestazione di cauzione qualora questa non sia stata prestata a norma del comma precedente, nel caso in cui abbia luogo da parte della Banca d'Italia o da parte delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie, la consegna all'importatore dei documenti idonei a conferire la disponibilità delle merci da importare.

La misura della cauzione è stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

La cauzione può essere sostituita da fidejussione bancaria ».

CORBINO. Ma il Ministro chiedeva soltanto la facoltà di determinare la misura della cauzione

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato testé lettura. (*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

« Il versamento della cauzione va effettuato presso la banca incaricata del pagamento anticipato all'estero ovvero della consegna dei documenti.

La fidejussione va prestata, in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, da una delle aziende di credito designate dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del tesoro, tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con legge 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933 ».

COSTA. Vorrei proporre un emendamento al secondo capoverso, in questo senso: alle parole « tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con legge 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933 », sostituire le parole: « tra quelle indicate dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1938, n. 141 ».

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Mi rimetto al giudizio della Commissione.

COSTA. La legge che ha convertito in legge il decreto-legge e ha sostituito l'articolo 5, è rimasta invariata. Ora, siccome si tratta della tutela del risparmio e del credito si può fare la modifica da me accennata per avere l'elenco della aziende di credito.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Costa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 che, con l'emendamento proposto dall'onorevole Costa, è del seguente tenore:

« Il versamento della cauzione va effettuato presso la banca incaricata del paga-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

mento anticipato all'estero ovvero della consegna dei documenti.

La fidejussione va prestata, in favore dell'ufficio italiano cambi, da una delle aziende di credito designate dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del tesoro, tra quelle indicate dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1938, n. 141 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3:

« La restituzione della cauzione, o la liberazione della fidejussione, ha luogo su presentazione alla banca di cui al primo comma dell'articolo 2 della regolare documentazione comprovante l'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ove l'importazione della merce sia avvenuta soltanto in parte, lo svincolo della cauzione, o la liberazione della fidejussione, ha luogo in proporzione del valore della merce importata.

La banca, accertata la regolarità della documentazione, provvede direttamente alla restituzione della cauzione, o alla liberazione della fidejussione, totale o parziale in conformità dell'articolo precedente ».

DUGONI. Domando la soppressione del secondo comma. Che ragione v'è di svincolare proporzionalmente la cauzione? La cauzione è una garanzia per il complesso dell'operazione.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Si può verificare il caso in cui l'importatore in buona fede non riceva tutta la merce.

DUGONI. Ma perché svincolare parzialmente? Fino a quando l'operazione non è stata completata non si deve svincolare nulla.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Ma non si deve intendere svincolo parziale nel tempo, ma parziale come importazione.

DUGONI. Allora si deve dichiarare chiusa l'operazione. Si dà una somma perché si esegua una determinata operazione: quando essa è chiusa si libera la somma! Ad ogni modo rinuncio alla soppressione del comma da me indicato. Propongo che al 3° comma dopo le parole « della documentazione » siano aggiunte le seguenti altre: « di cui al primo comma del presente articolo ».

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Sta bene.

PRESIDENTE. Propongo di sopprimere al primo comma la parola « regolare » e di apportare una modificazione nell'ordine di

successione dei commi secondo e terzo. Sopprimerei, poi, all'ultimo comma le parole « totale o parziale in conformità dell'articolo precedente ».

In conclusione il testo dell'articolo 3, in sede di coordinamento, sarebbe il seguente, comprendendovi l'emendamento Dugoni.

« La restituzione della cauzione, o la liberazione della fidejussione, ha luogo su presentazione alla banca di cui al primo comma dell'articolo 2 della documentazione comprovante l'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

La banca, accertata la regolarità della documentazione, di cui al comma precedente, provvede direttamente alla restituzione della cauzione, o alla liberazione della fidejussione.

Ove l'importazione della merce sia avvenuta soltanto in parte, lo svincolo della cauzione, o la liberazione della fidejussione, ha luogo in proporzione del valore della merce importata.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Ove non sia stata fornita prova dell'avvenuta importazione, la cauzione va totalmente incamerata in favore dell'erario dello Stato.

Ove sia stata fornita prova dell'importazione soltanto parziale della merce, la cauzione va incamerata parzialmente in proporzione del controvalore in lire del quantitativo della merce non importata.

Non si fa luogo ad incameramento, totale o parziale, ai sensi dei commi precedenti, ove la mancata importazione, totale o parziale, sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore e da provarsi dal medesimo.

La fidejussione, prestata dall'importatore in sostituzione della cauzione, è soggetta alle stesse disposizioni previste dai commi precedenti.

L'incameramento ha luogo con decreto del ministro del commercio con l'estero ».

ASSENATO. Al 1° comma propongo di cominciare così l'articolo: « Nel termine stabilito dalla licenza... ».

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. È stato detto prima. Nell'articolo 3 è detto « nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

I documenti e le situazioni che derivano dai documenti doganali relativi alla merce, costituiscono un punto su cui mi pare pericoloso fissare il concetto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

DE PALMA. Il problema ha una importanza relativa. Siccome la cauzione di per sé è un temporaneo accantonamento di denaro, resosi indisponibile per un certo tempo, lo svincolo di essa è interesse dell'importatore e non dello Stato.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. La preoccupazione nostra è quella di assicurare all'importatore lo svincolo il più sollecitamente possibile. La cauzione è stabilita in maniera che colui che possiede dollari non li può commerciare ed ha tutto l'interesse a svincolarli; il tempo lo deve calcolare proprio l'importatore. Oggi l'importatore può dire: se vi trattenete la cauzione, io mi posso trovare in difficoltà. Dopo questa legge: no. Non bisogna dimenticare che questo è un elemento che non può sfuggire all'Ufficio dei cambi che ha proprio un sistema di controllo. Il valore della cauzione consiste appunto nel richiamare l'attenzione dell'Ufficio cambi sulle operazioni in corso da parte dell'importatore.

ASSENATO. Il meccanismo della legge è basato sul criterio dell'incameramento della cauzione non su quello della restituzione della cauzione. Giustamente il Ministro onorevole La Malfa dice che v'è una infinità di termini; però non esiste una disposizione per quanto riguarda la licenza d'importazione; soltanto nell'autorizzazione viene indicato il termine, e quella non è una disposizione. Nel corpo della licenza, talvolta c'è il termine.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. C'è in tutte.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 4, che è stato concordato nei termini seguenti: ossia aggiungendo dopo le parole « dell'avvenuta importazione » le altre « nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

« Qualora non sia stata fornita la prova dell'avvenuta importazione nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, la cauzione va totalmente incamerata in favore dell'erario dello Stato.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma, concordato nei termini seguenti:

« Quando sia stata fornita la prova dell'importazione soltanto parziale della merce, la cauzione va incamerata parzialmente in proporzione del controvalore in lire del quantitativo della merce non importato ».

DUGONI. Non mi sembra giusto, così si toglie il carattere di penalità alla legge.

PRESIDENTE. No. L'infrazione maggiore viene colpita con l'incameramento totale; l'infrazione minore viene colpita con l'incameramento parziale. Sarebbe invece ingiusto colpire con la stessa pena le due infrazioni.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Ma è un congegno di adeguamento: la cauzione è commisurata all'utilità che può derivare dall'operazione. Per me è molto chiaro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel testo di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo ai restanti commi dell'articolo 4 di cui ritengo opportuno dare nuovamente lettura:

« Non si fa luogo ad incameramento, totale o parziale, ai sensi dei commi precedenti, ove la mancata importazione, totale o parziale, sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore e da provarsi dal medesimo.

La fidejussione, prestata dall'importatore in sostituzione della cauzione, è soggetta alle stesse disposizioni previste dai commi precedenti.

L'incameramento ha luogo con decreto del Ministro del commercio con l'estero ».

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Il terzo è stato un comma dei più dibattuti, perché o ci avviciniamo al normale concetto di causa di forza maggiore e lo applichiamo secondo lo spirito con cui lo applica l'autorità giudiziaria senza dare un potere discrezionale di apprezzamento al Ministro del commercio con l'estero (ed allora dobbiamo temere che questi casi di forza maggiore si diffonderanno al punto che diventeranno tutti casi di forza maggiore), oppure, per evitare questo,...

DUGONI. Bisognerebbe dire che è il Ministro che decide.

CASTELLI AVOLIO. Qualora questo giudizio fosse devoluto al Ministro, il provvedimento di questo sarebbe o no impugnabile in sede giurisdizionale? Il giudizio, che in casi normali dovrebbe darlo l'autorità giudiziaria ordinaria, lo darebbe il giudice amministrativo?

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. È naturale.

DUGONI. Allora bisogna spiegare chiaramente che è il Ministro...

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

CASTELLI AVOLIO. Io abolirei il comma, in questo caso.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. È peggio.

CASTELLI AVOLIO. Se si abolisce il comma, ci saranno soltanto dei privati interessati ad appellarsi alla causa di forza maggiore ...

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Se si ammette il diritto di appello viene meno la funzionalità della legge.

CASTELLI AVOLIO. Non si può mai togliere.

COSTA. Non si può togliere dal punto di vista della legittimità, ma qui si discute del merito.

CASTELLI AVOLIO. Bisogna tener presente l'articolo 113 della Costituzione che vieta di stabilire nelle leggi che i provvedimenti non sono impugnabili. Non possiamo che trasferire il sindacato dall'autorità giudiziaria ordinaria all'autorità giurisdizionale amministrativa, cioè al Consiglio di Stato.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. È necessario dirlo?

CASTELLI AVOLIO. No. Anzitutto, per il mantenimento di questo comma c'è un'esigenza di carattere formale in quanto l'incameramento non avviene *ipso facto*, ma occorre un provvedimento amministrativo per cui il cassiere dello Stato possa incamerare la somma. Poi veniamo all'impugnativa. Siccome siamo in materia amministrativa, l'atto, come è confermato dalla Costituzione, può essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa. A questo punto rispondo alla domanda che mi rivolge il collega onorevole Petrilli, se il provvedimento sia impugnabile per motivi di legittimità o di merito. Quando la legge non concede l'impugnativa espressamente per il merito, s'intende che essa è limitata alla legittimità.

Aggiungo che in questo caso deve essere limitata solo alla legittimità, perché altrimenti svieremmo il decreto del Ministro.

ASSENATO. Apprezzo che l'onorevole Ministro la pensi in tal modo, ma quando si va a leggere il testo della disposizione resta il dubbio che il giudice possa essere proprio il Ministro. E l'articolo 5 che viene dopo lo conferma. L'articolo 5 è una specie di grado di appello.

DUGONI. Si potrebbe non farsi luogo all'incameramento come è previsto dal successivo articolo 5.

CHIOSTERGI. Il contrasto fra l'articolo 3 e gli articoli 4 e 5 è evidente; ecco perché è opportuno precisare, per non lasciare alla

banca il giudizio. L'intenzione l'ho capita benissimo, ma il testo dell'articolo lascia il dubbio.

PRESIDENTE. Onorevole Chiostergi, io non vedo questo contrasto: o le cose sono regolari e la banca restituisce la cauzione, o c'è qualche cosa che non va e allora si procede all'incameramento. Finché l'operazione di importazione non è compiuta la banca non può restituire la cauzione.

CASTELLI AVOLIO. L'articolo 3, nel penultimo comma, dice che la banca, accertata la regolarità della documentazione, provvede direttamente alla restituzione della cauzione; poi c'è l'articolo 5 che stabilisce che, ove non sussistano gli estremi previsti per l'incameramento della cauzione, il Ministro dispone la restituzione.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 5 è in relazione al terzo comma dell'articolo 4. Quando è avvenuta l'importazione non c'è niente da fare: è la banca che provvede. Viceversa se non è avvenuta l'importazione c'è l'incameramento, oppure ricorrono quegli estremi per cui l'incameramento non può esservi.

CHIOSTERGI. Allora facciamo all'articolo 5 un riferimento con il precedente articolo.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. L'articolo 5, stabilendo che la restituzione dovrà farla solo il Ministro del commercio con l'estero, sistema la questione. Stabilisce appunto che nei casi in cui si deve restituire la cauzione non lo si può fare se non c'è una deliberazione del Ministro.

DUGONI. Ma secondo l'articolo 3 non c'è bisogno di un provvedimento del Ministro quando la banca ha riscontrato la regolarità dell'operazione.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Il concetto che ha ispirato gli articoli 4 e 5 è basato su una presunzione a favore dell'incameramento, perché se la banca ha accertato l'irregolarità della operazione è come se la cauzione fosse incamerata. È stato fatto a ragion veduta, per escludere qualsiasi diversa interpretazione.

L'articolo 5, attribuisce al Ministro del commercio con l'estero il potere di disporre la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione, totale o parziale. Ciò vuol dire che fino a quando l'operazione non è regolare nessuno può interferire sulla cauzione finché non ci sia stata una decisione.

ASSENATO. L'articolo 3 affida alle banche l'accertamento della regolarità della documentazione: potrebbe anche avvenire che una banca emetta un giudizio favorevole in proposito anche se ciò non sia.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

PRESIDENTE. E la documentazione dell'importazione non conta?

DUGONI. Ma ciò non è scritto.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Se la Banca ha pagato per una documentazione irregolare, ne risponde e paga essa la cauzione.

PIERACCINI. Ma secondo l'articolo 4 la Banca, di fronte ad un caso di forza maggiore sembra che possa restituire la cauzione!

PRESIDENTE. Tutto l'articolo 3 è basato sulla prova della documentazione dell'avvenuta importazione: e qui è giudice la banca. Quando ha accertato l'avvenuta importazione, restituisce la cauzione. Poi abbiamo l'ipotesi prospettata dagli articoli 4 e 5: se l'importazione non è avvenuta. Si tratta anzitutto di stabilire se essa non è avvenuta per colpa dell'importatore oppure no. Quando la banca ha constatato che l'importazione non è avvenuta, il suo compito è esaurito, perché interviene il Ministro che dispone la restituzione della cauzione o meno a seconda che la mancata importazione sia avvenuta per causa di forza maggiore o per colpa dell'importatore. Il Ministro emette in proposito un decreto.

DUGONI. Penso che la questione sia stata risolta aggiungendo al secondo capoverso dell'articolo 3 la dizione: « La banca, accertata la regolarità della documentazione di cui al primo comma ecc. », cioè relativa all'avvenuta importazione.

ASSENATO. D'accordo.

CASTELLI AVOLIO. Proporrei di riunire in uno solo gli articoli 4 e 5, facendo diventare l'articolo 5 ultimo comma dell'articolo 4.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Per me non ho nulla in contrario. Però sarà compito del collega che farà il coordinamento di apportare le necessarie modificazioni e di considerare se sia il caso di unire i due articoli ora accennati.

SULLO. Propongo che sia dato incarico al presidente della Commissione di provvedere al coordinamento degli articoli.

(*La Commissione concorda.*)

ASSENATO. Occorre precisare che l'incameramento ha luogo — quando non sia avvenuta l'importazione — con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.

PRESIDENTE. Do lettura dei restanti commi dell'articolo 4 al quale avrei appor-
tato alcune modificazioni secondo quanto è

emerso dalla presente discussione e facendo riferimento alla necessità di dover procedere alla riscossione coattiva:

« L'incameramento, totale o parziale, ha luogo con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

La fidejussione prestata dall'importatore, in sostituzione della cauzione, è soggetta alle stesse disposizioni previste dai commi precedenti; alla riscossione coattiva si fa luogo, a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, con la procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato.*)

Cosicché l'articolo 4 resta definitivamente così formulato:

« Qualora non sia stata fornita la prova dell'avvenuta importazione nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, la cauzione va totalmente incamerata in favore dell'erario dello Stato.

Quando sia stata fornita la prova dell'importazione soltanto parziale della merce, la cauzione va incamerata parzialmente in proporzione del controvalore in lire del quantitativo della merce non importato.

L'incameramento, totale o parziale, ha luogo con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

La fidejussione prestata dall'importatore, in sostituzione della cauzione, è soggetta alle stesse disposizioni previste dai commi precedenti; alla riscossione coattiva si fa luogo, a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, con la procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639 ».

Do ora lettura dell'articolo 5:

« Ove non sussistano gli estremi previsti per l'incameramento della cauzione, totale o parziale, il ministro del commercio con l'estero dispone la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione, totale o parziale ».

Per quanto detto precedentemente proporrei di sostituire tale articolo col seguente:

« Quando la mancata importazione, totale o parziale, sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore, non si fa luogo ad incameramento, totale o parziale.

In tal caso, il Ministro del commercio con l'estero, esaminate le prove fornite dall'importatore dispone la restituzione della cau-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

zione o la liberazione della fidejussione, totale o parziale».

Pongo in votazione quest'ultimo testo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

« Indipendentemente dall'incameramento della cauzione, ferme rimangono le sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni valutarie dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

L'inosservanza delle disposizioni emanate dal Ministero del commercio con l'estero per l'esecuzione delle norme in materia valutaria è soggetta alle sanzioni di cui al comma precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

DE PALMA. Siccome non è stato stabilito se la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in considerazione del carattere di urgenza della medesima, proporrei di aggiungere in tal senso al disegno di legge il seguente articolo 7.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo testè letto dal proponente onorevole De Palma.

(È approvato).

DUGONI. Rimane ora da discutere l'ordine del giorno da me presentato inteso a invitare il Governo a rivedere il problema delle sanzioni valutarie nel suo complesso e presentare entro il 31 dicembre 1951 il relativo progetto di legge.

CASTELLI AVOLIO. Il punto da rivedere in tutta questa materia è quello riguardante le sanzioni penali. La cosa deve formare oggetto di discussione in seno all'Assemblea; non possiamo vincolare il Governo con un voto di Commissione: sarebbe contrario alla buona prassi parlamentare e diventerebbe un atto poco riguardoso verso gli altri colleghi che non fanno parte della nostra Commissione e che potrebbero intervenire in una questione di così grande importanza. Per

quanto riguarda i termini e la volontà del Governo di studiare una nuova regolamentazione, noi abbiamo delle dichiarazioni precise da parte dell'onorevole Ministro e che risultano dal verbale. Non ritengo quindi che si debba legare ancora il Governo ponendogli dei termini tassativi.

SULLO. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Castelli Avolio.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Mi sono già espresso al riguardo. È mia intenzione, a nome del governo, di procedere ad una revisione della legislazione valutaria e di presentare al Parlamento, al più presto, il relativo testo che possa rappresentare un adeguamento delle disposizioni in materia. Però, nei riguardi dell'ordine del giorno, debbo osservare che, per quanto attiene al tipo di sanzioni da applicare, siccome c'è stato un voto del Parlamento in proposito, mi pare che non possa impegnarmi, dovendo anche sentire l'opinione degli altri colleghi del governo. Personalmente, io sono favorevole alle sanzioni penali.

Riguardo al termine del 31 dicembre 1951 neppure ritengo di potermi impegnare: anzi sarebbe assolutamente impossibile mantenere l'impegno, trattandosi di materia che va molto meditata.

Vorrei poi osservare al collega onorevole Dugoni che uno sforzo per cercare di ovviare agli inconvenienti lamentati è stato fatto. Non posso accettare un ordine del giorno che dica che solo la legislazione impedirà queste evasioni valutarie, perché posso assicurare gli onorevoli colleghi che il sistema di disposizioni amministrative ha chiuso parecchie maglie della rete, e probabilmente la legislazione valutaria terrà conto di queste esperienze in sede amministrativa per perfezionare lo strumento.

L'ordine del giorno mi mette in imbarazzo: se l'onorevole Dugoni ritiene di poter presentare un ordine del giorno senza riferimenti di tempo, mi metterà in condizione di poterlo accettare.

DUGONI. Sta bene.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Dugoni ed ora da lui così modificato:

« La IV Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, preso atto che il ministro onorevole La Malfa ha dichiarato di aver posto allo studio una nuova regolamentazione del commercio con l'estero, invita il Governo a presentare nel più breve termine possibile un disegno di legge che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

riordini, con adeguato rigore, le norme che regolano la materia valutaria».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta. Resta inteso — come già la Commissione ha deciso — che la Presidenza è autorizzata a procedere al coordinamento degli articoli.

Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale. (Approvato dal Senato). (2036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale».

Ricordo che tale provvedimento è stato discusso dalla nostra Commissione in sede referente nelle sedute dell'11 luglio scorso, del 3 e del 7 corrente. In quest'ultima seduta la Commissione chiese alla Presidenza della Camera che il disegno di legge stesso fosse deferito all'esame della Commissione in sede legislativa. Invito pertanto il relatore onorevole Vicentini a riferire su questo disegno di legge già approvato dal Senato nella seduta del 13 giugno 1951.

VICENTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il problema sottoposto al nostro esame contempla l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto di ricostruzione industriale (I. R. I.). Esaminiamo innanzi tutto il provvedimento dal punto di vista strettamente finanziario il quale stabilisce l'aumento da 60 a 120 miliardi di lire il fondo di dotazione di detto Istituto ed all'articolo 3 contempla l'autorizzazione ad emettere obbligazioni, con garanzia statale, per un importo di 40 miliardi di lire. Con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, il finanziamento dei primi 20 miliardi di aumento del fondo contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge, è previsto per 10 miliardi a valere sul bilancio 1949-50 e per altri 10 miliardi sul bilancio 1950-51. Le difficoltà rappresentate da questa disposizione sono da ritenersi oggi superate con l'approvazione del disegno di legge n. 2154 avvenuta stamane. Venti miliardi di lire hanno riferimento al bilancio 1951-52 e gli ultimi 20 miliardi avranno la loro ubicazione nel bilancio 1952-53.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede la istituzione di un ufficio dell'I. R. I. a Napoli in vista di un maggiore coordinamento e potenziamento dell'azione dell'Istituto nel

Mezzogiorno. L'esame del disegno di legge non può rimanere limitato all'aspetto formale del finanziamento, ma deve necessariamente entrare nel merito dei problemi che esso involge. Gli Stati moderni, quando non aderiscono alla concezione per cui unico soggetto dell'economia è lo Stato, assumono una funzione nuova, integratrice dell'iniziativa privata e questa nuova funzione nel nostro paese è rappresentata dall'I. R. I. Noi conosciamo le origini dell'I. R. I.: esso è sorto con la legge 3 maggio 1933, n. 512, ed ha avuto carattere di istituto creato non in vista di una determinata politica economica dello Stato, ma di mezzo per restituire la liquidità agli istituti bancari che si trovavano immobilizzati per le loro cospicue partecipazioni industriali. Né consegue che non è stato possibile quindi indirizzare verso determinati settori l'investimento dello Stato ma che tale investimento è derivato esclusivamente dalla natura degli immobilizzi bancari. Soltanto nel recente dopo guerra venne delineandosi come strumento di politica in vista della ricostruzione e riconversione degli impianti, rappresentati dalle partecipazioni di cui sopra. Infatti il capitale originario di un miliardo di lire è stato elevato a due miliardi con legge 14 settembre 1941, n. 1068, a dodici miliardi di lire col decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 86, a venti miliardi con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 dicembre 1947, n. 1395, a trenta miliardi con decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 9, a sessanta miliardi di lire col decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51. Ed è proprio dopo quest'ultima legge che l'ente è concepito come strumento che deve attuare le direttive assegnate da un Comitato di Ministri, il quale attualmente è così composto: presidente il ministro La Malfa; componenti: il Ministro delle finanze e quelli del tesoro, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria, del lavoro e della marina mercantile.

In vista dei nuovi aspetti della natura e dell'attività dell'Istituto sorge quindi il problema fondamentale di coordinare questi nuovi aspetti della attività dello Stato con l'insopprimibile diritto del controllo parlamentare in rapporto: a) all'impiego del denaro pubblico; b) all'indirizzo di politica economica come fine immediato; c) al raggiungimento del fine sociale come scopo mediato perché tutti siamo convinti della necessità di porre l'economia al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio dell'economia.

Il problema, così posto, involge quindi la soluzione dei problemi che investono tutto il

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

vasto settore delle partecipazioni statali e che sarà affrontato quando il Ministro La Malfa presenterà i disegni di legge annunciati. Dobbiamo però subito aggiungere l'opportunità che per i rapporti col Parlamento, anziché un comitato di ministri vi sia un Ministro responsabile di tutte le partecipazioni statali.

Ciò premesso, e considerando acquisita l'unanime concordia sul mantenimento e sul potenziamento dell'I.R.I., passiamo a considerare le ragioni che rendono necessario lo aumento del fondo di dotazione.

La situazione dell'Istituto al 30 giugno 1951, in rapporto ai dati esposti nella relazione riguardante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1950, è la seguente:

| <i>Attività:</i> | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Partecipazioni e finanziamenti aziende: | | |
| elettriche | 21 — | 22 — |
| telefoniche | 7,9 | 8,3 |
| siderurgiche | 14,7 | 17,5 |
| navigazione | 26,4 | 34,2 |
| | <u>70 —</u> | <u>82 —</u> |
| meccaniche | 87,6 | 95,7 |
| bancarie e finanziarie | 7 — | 7,1 |
| estere e varie | 20,6 | 21,2 |
| altre attività | 8,1 | 7,5 |
| | <u>193,3</u> | <u>213,5</u> |
| | <u><u>193,3</u></u> | <u><u>213,5</u></u> |
| <i>Passività:</i> | | |
| Debiti a breve scadenza | 67,7 | 87,9 |
| Debiti lunga scadenza e obbligazioni | 58,7 | 58,7 |
| | <u>126,4</u> | <u>146,6</u> |
| Fondo di dotazione | 60 — | 60 — |
| Fondo di riserva | 2,3 | 2,3 |
| Anticipazioni del Tesoro | 15 — | 15 — |
| | <u>77,3</u> | <u>77,3</u> |
| Perdite da ammortizzare (meccaniche) | 10,4 | 10,4 |
| | <u>66,9</u> | <u>66,9</u> |
| | <u>193,3</u> | <u>213,5</u> |
| | <u><u>193,3</u></u> | <u><u>213,5</u></u> |

Dall'esame di essa ne conseguono alcune osservazioni. Il fondo di dotazione, in rapporto al volume degli investimenti, al 31 dicembre 1950, rappresentava appena il 32 per

cento del totale del capitale investito nelle partecipazioni dell'Istituto. Tale percentuale si è abbassata al 29 per cento al 30 giugno 1951. Il rimanente finanziamento è rappresentato, sempre al 30 giugno 1951, dal 30 per cento per debiti a lunga scadenza ed obbligazioni, e per il 41 per cento, da debiti a breve scadenza.

Quando si pensi alla natura delle necessità finanziarie e cioè investimenti di capitali per impianti in vista dell'attuazione di programmi di potenziamento e quindi veri e propri immobilizzi, se ne deduce la indispensabile necessità di aumentare il fondo, così che la parte patrimoniale dell'Istituto abbia un peso congruo nell'entità degli investimenti. Il fido a breve termine non può servire che come espediente provvisorio per gli investimenti.

Configurato l'aspetto sintetico del problema, passiamo al dettaglio. Le partecipazioni dell'I.R.I. si dividono in due grandi categorie: partecipazioni di maggioranza, partecipazioni di minoranza. Le prime sono così rappresentate: istituti di credito 5, società siderurgiche 9, società cantieristiche e meccaniche 26, Società di navigazione marittima 6, società telefoniche 4, società agricole e immobiliari 4, minerarie 6, varie 4, con un totale di 64. Quelle di minoranza sono così suddivise: società elettriche e telefoniche 8, varie 4, navigazione aerea per conto del Demanio 2, con un totale di 14. Totale generale 78 aziende.

Provveduto al riordinamento e risanamento bancario, l'I.R.I. attuò il riordinamento tecnico-economico delle aziende, raggruppandole per settore; abbiamo infatti: la Stet, che raggruppa le aziende telefoniche, la Finmare, che raggruppa le aziende marittime, la Finsider quelle siderurgiche e infine la Finmeccanica, che raggruppa le industrie meccaniche cantieristiche.

L'importanza dell'attività delle aziende I. R. I. nel complesso dell'economia italiana si rileva dai seguenti dati:

a) dal punto di vista economico, il settore bancario rappresenta gli istituti di credito che raggruppano il 25 per cento dei depositi; il settore elettrico, aziende che hanno la potenzialità di produzione del 25 per cento dell'industria elettrica; il settore telefonico, il 57 per cento degli apparecchi installati; il settore navigazione, il 19 per cento del tonnellaggio di stazza lorda; il settore siderurgico, il 43 per cento della produzione di ghisa, acciaio e laminati; il settore cantieristico, l'80 per cento della capacità produttiva nazionale: varia è la percentuale del settore mec-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

canico in quanto ci sono industrie che rappresentano il 25 per cento delle costruzioni ferroviarie, per esempio, e quelle del ramo motoristico soltanto il 10 per cento;

b) dal punto di vista sociale, il personale dipendente dalle aziende I. R. I. raggiunge circa i duecentomila addetti, suddivisi così: aziende meccaniche e cantieristiche 70.000, aziende siderurgiche 60.000, aziende armatoriali 10.000, aziende telefoniche 10.000, aziende elettriche 14.000, varie 10.000, bancarie 26.000.

Il risultato economico dell'I. R. I. è il seguente: le perdite al 31 dicembre 1949 erano di milioni 91,6 alle quali sono aggiunti altri 17,6 milioni per l'esercizio 1950. Figura però all'attivo del bilancio dell'I. R. I. una perdita da ammortizzare sulle partecipazioni meccaniche di 10 miliardi e 443 milioni, a fronte dei quali sta il credito del Tesoro che dovrà essere condonato se non si vuole che l'attuale aumento del fondo di dotazione abbia ad essere decurtato e quindi abbia subito a rappresentarsi la necessità di ulteriori finanziamenti all'Istituto.

All'infuori del settore cantieristico meccanico, per il quale durante l'esercizio si sono operate svalutazioni di partecipazione per un importo di 26 miliardi di lire, tutti gli altri settori sono economicamente sistemati e con fondi di reddito per l'Istituto.

Il programma dell'I. R. I. per il biennio 1951-1952 comporta un fabbisogno finanziario di ulteriori investimenti per un totale di 127 miliardi a fronte dei quali stanno l'aumento del fondo di cui stiamo discutendo, la possibilità di emissione delle obbligazioni che pure formano oggetto del presente disegno di legge, ed inoltre l'autorizzazione alla emissione di speciali obbligazioni Irisider secondo il disegno di legge che è già stato presentato dal Ministro per il tesoro. Prescindendo quindi per il momento dalla considerazione dei problemi pregiudiziali di ordine generale accennati in principio, e cioè del controllo parlamentare in rapporto all'impiego del denaro pubblico, dell'indirizzo di politica economica e raggiungimento del fine sociale, la cui importanza e vastità esorbita dal contenuto dell'articolo 100 della Costituzione che demanda il controllo degli investimenti e delle partecipazioni di Stato alla Corte dei Conti, problemi che verranno discussi in occasione della presentazione dei disegni di legge promessi dal ministro onorevole La Malfa e in rapporto ai quali ognuno di noi avrà modo di esprimere il proprio parere, non possiamo per il momento non proporre l'approvazione del disegno di legge.

L'istituzione di un ufficio a Napoli deve soddisfare la necessità, nei limiti del possibile, di modificare il risultato degli elementi naturali, storici, geografici e politici che hanno concorso a determinare l'attuale distribuzione dell'attività economica nel nostro paese. L'I. R. I. deve divenire con questo mezzo anche strumento di questa politica. Volutamente ho taciuto dei problemi riguardanti la struttura, le funzioni, lo statuto, il controllo che regolano l'attività dell'Istituto, perché sono tutti problemi che discendono come corollari dalla impostazione che vorremmo dare al problema generale del controllo delle partecipazioni delle aziende di Stato.

Prima di chiudere, mi corre l'obbligo di comunicare che la X Commissione permanente (Industria), che ha esaminato il disegno di legge, ha espresso su di esso parere favorevole.

In considerazione di quanto detto sopra, proponendo l'approvazione del disegno di legge, esprimo l'augurio che questo sia l'ultimo sacrificio richiesto al contribuente italiano per la sistemazione dell'I. R. I. e che comunque l'impiego di questi fondi abbia ad essere volto alla creazione e al potenziamento delle possibilità di lavoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI VITTORIO. Il problema dell'I. R. I. è di un enorme interesse per tutto il Paese. Perciò, come la discussione del bilancio di un dicastero costituisce normalmente l'occasione per un largo dibattito su tutto l'indirizzo di quel dicastero, così il voto sullo stanziamento d'una somma così ingente in favore dell'I. R. I., deve essere l'occasione per discutere largamente in Assemblea, sull'indirizzo e sull'intera attività dell'Istituto. Ciò è necessario perché il Paese possa essere informato dell'orientamento delle varie correnti rappresentate in Parlamento su questioni di estremo interesse come quella dell'attività dell'I. R. I.: Questa esigenza la sentiamo noi perché non siamo affatto soddisfatti della politica dell'I. R. I.: non siamo soddisfatti della sua politica economico-industriale, della sua direzione tecnica ed amministrativa e meno ancora del suo atteggiamento nei confronti dei lavoratori. Tuttavia noi ci rendiamo conto della esigenza che ha l'Ente di assicurare il mantenimento in vita di grandi aziende industriali, nelle quali lavorano decine di migliaia di operai e perciò non ci opponiamo a che la decisione venga presa in Commissione. Ma non per questo noi possiamo rinunciare alla discussione. Riservandomi, pertanto, di sviluppare più

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

ampiamente nell'Assemblea la mia argomentazione, permettetemi di farne qui brevi accenni.

L'I. R. I. ha consumato centinaia di miliardi dello Stato. Con queste somme ingenti sarebbe stato possibile risanare completamente le aziende messe in difficoltà dalla grave situazione attraversata dal Paese, e di porle finalmente in grado di lavorare in pieno, in proporzione al loro potenziale produttivo. In tal caso, il costo di produzione sarebbe stato meno elevato e le aziende dell'I. R. I. avrebbero potuto assolvere alla loro funzione di stimolo allo sviluppo industriale del Paese in concorrenza con le aziende private e con alcuni monopoli italiani e stranieri. Questi miliardi, invece, sono stati inghiottiti nel corso di pochi anni e le aziende sono andate di male in peggio. Attualmente, queste aziende riducono la loro attività con accentuata tendenza a liquidarne le più grandi e le più efficienti, che viceversa sono necessarie come il pane al paese. Quindi l'I. R. I., nel suo complesso, viene meno alla sua funzione.

Secondo noi, l'I. R. I., che controlla una cospicua parte della forza produttiva italiana e la quasi totalità delle aziende metalmeccaniche produttrici di beni strumentali, avrebbe dovuto assolvere alla funzione di pilota di tutta l'industria nazionale, ad una funzione calmieratrice e antimonopolistica. E questo avrebbe potuto farlo se avesse agito sulla base di piani tecnicamente studiati ed elaborati, che avessero risanato le aziende, mettendole in condizione di lavorare a pieno rendimento. Certo la causa fondamentale di questo fallimento risiede in primo luogo nella politica economica che segue il Governo; politica che si basa sul presupposto che le aziende I. R. I. non hanno la possibilità di lavorare a pieno rendimento perché non ci sarebbe in Italia un mercato capace di assorbire tutta la produzione di queste aziende. Questo presupposto è però errato, essendo fondato sulla situazione attuale e ritenendo che questa situazione sia statica e immutabile e che non si possa far niente per migliorarla.

In realtà, è evidente — anche se è dolorosissimo ed umiliante per noi italiani — che noi siamo fra i paesi d'Europa meno sviluppati industrialmente; che abbiamo un'agricoltura che è fra le più arretrate e le meno meccanizzate; che abbiamo bisogno (anche per il fatto che abbiamo più di due milioni di disoccupati permanenti oltre ai milioni di disoccupati parziali e saltuari) di creare nuove fonti di lavoro e di produzione, d'industrializzare il

paese, di meccanizzare l'agricoltura, di allargare e sviluppare il mercato interno e farne la base di lancio per la conquista dei mercati esteri, in concorrenza con altri paesi sui vari mercati internazionali.

Ora, invece di utilizzare queste aziende controllate dallo Stato — aziende che in grandissima parte sono di esclusiva proprietà dello Stato — per far sì che assolvano una funzione di profilassi nella economia produttiva nazionale, si cerca in tutti i modi di ridurle, di ridimensionarle, di liquidarle, perché non si avrebbe la possibilità di collocare le macchine che esse potrebbero produrre. E così si continua tranquillamente a ridurre ed a liquidare le aziende in questione, aumentando la disoccupazione, aggravando la situazione economica nazionale e dissipando ingenti e preziosi capitali dello Stato, rappresentati dal valore intrinseco delle aziende che si liquidano, e soprattutto dalle maestranze e dai tecnici altamente specializzati, che rimangono inutilizzati. Bisognava e bisogna facilitare agli industriali, agli agricoltori e agli artigiani l'acquisto di macchine prodotte in Italia. Il che asseconderebbe lo sviluppo industriale del paese, raggiungendo il duplice risultato di far lavorare in pieno le aziende e quindi a costi più adeguati ai mercati internazionali, e di dare un impulso produttivo notevole all'economia del paese.

Ma questo non s'è fatto e non si fa. Una discussione su ciò ci porterebbe molto lontano, ed io non credo che valga la pena, in questa sede, di dilungarsi troppo. Però, ciò non toglie che noi dobbiamo riflettere su una questione che si pone l'intero paese. Questa: perché grandi e medie aziende, con poco credito da parte dello Stato, ed anche senza nessun suo aiuto, nel dopoguerra si son riprese, si sono ricostruite o riconvertite, ed anche ampliate, mentre molte aziende dell'I.R.I., pur avendo inghiottito tanti miliardi dello Stato, non sono riuscite e non riescono ad assestarsi, a risanarsi? Evidentemente vi sono delle ragioni. Una di esse io ritengo che debba ricercarsi nell'incapacità tecnica ed amministrativa dei maggiori dirigenti, i quali non sono riusciti e non riescono a dare al Parlamento, al paese, alle maestranze ed ai tecnici la sensazione che essi agiscano secondo un piano di risanamento e di sviluppo delle aziende, anziché di liquidazione. S'intende che in quest'ultimo caso non c'è bisogno di tecnici. Una effettiva capacità tecnica e di direzione si dimostra quando si risanano, quando si sviluppano e quando si portano avanti le aziende, non quando si liquidano.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

Ma noi abbiamo il grave sospetto che in tutto ciò la questione dell'incapacità tecnica di coloro che sono alla direzione dell'I.R.I. e delle varie aziende non sia la sola: vi è un motivo, o per lo meno esiste il sospetto di un motivo molto più grave, molto più profondo.

È un fatto che grandi industriali italiani e monopolisti italiani hanno interesse a liberarsi delle aziende metalmeccaniche controllate dallo Stato, perché possono essere concorrenti pericolosi. Perciò, nella coscienza nazionale si diffonde sempre più il sospetto che volutamente si fa una politica di liquidazione di queste aziende per favorire interessi inconfessabili di monopoli industriali privati. Questo sospetto è avvalorato ed aggravato dall'atteggiamento spesso inumano e odioso dei dirigenti dell'I. R. I. nei confronti dei lavoratori, nel corso delle vertenze di carattere sindacale e sociale. Ora, io non voglio entrare in troppi particolari. Si capisce che nessuno di noi vorrebbe che fra le aziende statali o private e le maestranze sorgessero conflitti i quali non giungano a soluzione e divengano perciò motivi dei profondi risentimenti, di rancori e di odi, che si traducano insomma, in atti di rappresaglia e in propositi di vendetta. Nelle vertenze sindacali si può trovare sempre una soluzione.

Premetto ancora che una delle cause fondamentali di queste vertenze, specialmente nel dopoguerra, è quella riguardante i licenziamenti. Ne abbiamo avuti a decine di migliaia, ed è naturale che siano sorti dei conflitti. Chiunque vive a contatto con i lavoratori e sa cosa significhi in Italia, dove esiste una disoccupazione permanente, per un operaio o un impiegato essere licenziato, si deve perfettamente spiegare, dal punto di vista umano e sociale, la vigorosa opposizione dei lavoratori ai licenziamenti. Un lavoratore licenziato, oggi, non trova facilmente un altro posto. Noi non ci troviamo nella situazione della Francia o della Svizzera dove un lavoratore che rimane disoccupato riesce dopo uno, due o tre mesi a trovare nuovamente una sistemazione. In Italia, no. Un lavoratore licenziato da noi rischia di rimanere disoccupato per anni. Bisogna persuadersi che l'operaio non è uno « straccione »: è un uomo che ha una sua dignità personale, professionale e di classe operosa. La modestia della sua vita non è mai disgiunta da un senso elevato di dignità. Ora, in Italia, un operaio che perde il posto viene sovente completamente declassato, diventa un miserabile che deve vivere di espedienti, cessa

quasi di far parte della classe operaia, diventa insomma un poveraccio. È evidente che prima di passare dalla condizione di onesto operaio, che si accontenta di vivere modestissimamente ma con dignità, a quella di disoccupato permanente, senza una fonte normale di sussistenza per sé e per la famiglia, un individuo ricorre a tutti i mezzi. Si tratta di un dramma: chi non lo sente non ha cuore. Spiegabile e legittima, quindi, l'opposizione dei lavoratori ai licenziamenti. E allora troviamo una soluzione, escogitiamo i mezzi per sviluppare le attività ed evitiamo questa morte civile a una buona parte dei lavoratori.

Se in alcuni casi c'è veramente gente in soprannumero, non si facciano dei licenziamenti; si facciano dei turni, se c'è da lavorare e da mangiare per mille, lo si divida per millecinquecento. Ci è stato chiesto in alcune aziende il licenziamento di 500 operai; il numero è stato poi ridotto a 300, a 200; abbiamo stabilito dei turni: abbiamo avuto, insomma, quasi sempre la possibilità di realizzare un accordo fra le parti. Poiché ogni lotta sindacale impone dei sacrifici, sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, si giunge normalmente al punto in cui entrambe le parti avvertono la pesantezza della situazione e cominciano a sentire la necessità d'un accordo che chiuda la vertenza. E con un po' di reciproca comprensione, l'accordo si raggiunge sempre.

Così è avvenuto anche per una parte delle aziende dell'I. R. I. Ma, recentemente a La Spezia, nel mese di marzo o aprile scorso, alla OTO-Melara chiesero quattrocento licenziamenti. Abbiamo iniziato discussioni, abbiamo sostenuto che con 2200 operai in servizio si potevano organizzare dei turni per cui il danno economico sarebbe stato minimo e sopportabile per tutti, evitando di gettare sul lastrico ben 400 operai e impiegati. Essendo stata respinta questa proposta dalla direzione della fabbrica, i sindacati proposero di ridurre almeno il numero dei licenziamenti.

Con altre numerose aziende, accordi di questo genere sono stati realizzati: con la OTO-Melara non è stato possibile. Le organizzazioni sindacali si sono trovate davanti ad un Direttore il quale ha detto con tracotanza: « Ho deciso che quattrocento debbono essere i licenziati, e non discuto più ! ». E si è rifiutato infatti di discutere, rendendo impossibile la conclusione normale della vertenza. In tal modo, questo direttore autocrate ha reso un cattivo servizio anche al Governo, perché io ritengo che ogni Governo abbia interesse a che esista il minor numero possibile

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

di disoccupati e di malcontenti e che esista invece il maggior numero di gente sistemata. Ma io mi domando: come è possibile aver la coscienza tranquilla, quando si respinge *a priori* la possibilità di evitare l'aumento di quattrocento unità del numero dei disoccupati, in una piccola città quale La Spezia, mentre tutti gli altri lavoratori dell'azienda hanno chiesto d'imporsi volontariamente una parte di sacrificio, rinunciando a quindici giorni di lavoro ogni due mesi, per dare ai loro quattrocento compagni la possibilità di mangiare anch'essi con le loro famiglie? Perché respingere *a priori* tale proposta, senza discussione?

Ad un certo momento, il Ministro del lavoro allora in carica, l'onorevole Marazza, fece una proposta conciliativa, tendente a ridurre i licenziamenti ed istituire turni tecnicamente possibili. Le organizzazioni sindacali approvarono la proposta del Ministro, ma quel signor direttore autocrate la respinse e non volle più discutere né trattare con le organizzazioni sindacali!

Accadde che i quattrocento operai licenziati, stando così le cose, andarono ugualmente a lavorare nell'azienda, per resistere ai licenziamenti ed esercitare una pressione per realizzare un accordo. La direzione dell'azienda ha detto che riteneva quell'atteggiamento un grave atto di indisciplina e per ritorsione avrebbe chiusa la fabbrica e se ne sarebbe andata. Gli operai hanno continuato a lavorare, anche senza la direzione. Può dirsi, quello, un atto di violenza? Ogni azione umana dev'essere giudicata alla luce del fine che si propone. In quel caso, lo scopo era di raggiungere un accordo sindacale che chiudesse la vertenza con soddisfazione reciproca, non di contestare il diritto di proprietà dell'azienda e meno ancora d'impossessarsi delle macchine. Si trattava, quindi d'una azione collettiva dei lavoratori, per uno scopo sindacale ben preciso. A seconda dei propri punti di vista, quell'azione può essere ritenuta legittima o illegittima, legale o illegale ma un dato è certo ed inconfutabile: che l'azione era diretta ad ottenere un accordo sindacale per evitare o ridurre i quattrocento licenziamenti. E se alla testa dell'azienda si fosse trovato un vero tecnico, una persona comprensiva, l'agitazione poteva essere evitata: bastava accettare la proposta Marazza. Ma ci siamo urtati contro un signore testardo e intransigente. Questo signore ha voluto ingaggiare una lotta di carattere politico contro le maestranze. Ha diffidato tutti ad uscire dalla fabbrica. A coloro che hanno obbedito,

che sono usciti, ha assicurato lo stipendio; a coloro, invece, che, seguendo le direttive del proprio Sindacato, sono rimasti in fabbrica, niente. Coloro che sono rimasti in fabbrica intendevano dimostrare che c'era la possibilità di lavorare: ed hanno continuato a lavorare, eseguendo i lavori in corso, hanno completato molte macchine, pronte per essere consegnate ai commissionari.

L'intransigenza del singolare direttore ha avuto come conseguenza l'intransigenza degli operai: e la vertenza è durata da aprile fino a che l'azienda è stata messa in liquidazione. È durata, cioè, parecchi mesi, ed è costata allo Stato centinaia di milioni. Si tenga conto che un accordo sindacale che fosse stato realizzato nel primo o nel secondo mese dell'agitazione, con qualche concessione parziale ai lavoratori sarebbe costato molto meno caro allo Stato di quanto è costata l'intransigenza ottusa del direttore della Oto-Melara, che ha rovinato l'azienda, portandola alla liquidazione, e lasciando in tutta la classe operaia del La Spezia un senso vivo e profondo di rancore, congiunto ad un proposito di prossima rivincita.

Voglio aggiungere, onorevoli colleghi, che questa agitazione non aveva e non poteva avere nulla di politico: essa è stata sostenuta anche dalle altre organizzazioni sindacali, quali la CISL e la UIL: il che vi può dimostrare che essa era veramente sindacale e necessaria, condotta al di sopra e al di fuori di interessi di parte.

Questi conflitti, che purtroppo accadono con molta frequenza, trovano sempre una via d'uscita, finiscono sempre con un accordo in sede sindacale. Esempio recente: l'accordo dell'*Ansaldo*, quello della *San Giorgio* e quelli con l'*Ilva* e con tante altre aziende. Ma con la *OTO-Melara* non c'è stato niente da fare. E purtroppo i lavoratori — lo ammetto francamente — hanno dovuto cedere. Essi, per parecchi mesi, rimasti senza salario, sono riusciti, con l'aiuto dei commercianti locali e degli altri lavoratori, appena appena ad alimentare la loro mensa aziendale, per mangiare modestissimamente tutti i giorni. Ma una tale situazione non poteva durare per un tempo indefinito e gli operai sono stati costretti a cedere di fronte all'intransigenza di questo tracotante signore. Dichiarata sciolta la società, intervenne la polizia per cacciare gli operai dalla fabbrica. Essi — che sanno anche incassare — non resistettero, dissero: « Va bene », e uscirono dalla fabbrica col veleno nel cuore. E allora, mentre prima gli operai cercavano di discutere sulla possibi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

lità di evitare o di ridurre i licenziamenti, a questo punto chiesero soltanto di discutere della loro liquidazione, cercando di avere la stessa liquidazione straordinaria ch'era stata corrisposta prima agli operai dell'Ansaldo, dell'Ilva e delle altre aziende dell'I.R.I.: una indennità straordinaria che li aiutasse a vivere qualche mese, in attesa di trovare altro lavoro, una indennità che evitasse loro di andare a finire in mezzo alla strada dal giorno stesso della chiusura della fabbrica. Ebbene, l'ottuso direttore della OTO-Melara, non ha voluto discutere coi Sindacati nemmeno della liquidazione! E, come se ciò non bastasse, l'intrattabile « direttore » — la cui fatuità lo porta a ritenersi « infallibile » — intimò il licenziamento in tronco a trenta lavoratori, fra impiegati ed operai, perché facevano parte della Commissione interna, del Comitato di difesa della fabbrica e del Consiglio di gestione, per cui a questi lavoratori è stata negata perfino la liquidazione ordinaria, la liquidazione che spetta loro per legge, perché tale indennità rappresenta una parte del salario accantonata durante gli anni di servizio per la consegna alla fine del rapporto di lavoro.

Il licenziamento in tronco dà il pretesto all'industriale di non dare la liquidazione che è una parte del salario o dello stipendio guadagnato dal lavoratore. Ma anche questa indennità è stata negata a trenta lavoratori. Io vorrei, onorevoli colleghi, che voi, obbiettivamente, come uomini e come politici, giudicaste e rispondeste a questa domanda: perché con la Confindustria, con la Confida ecc. con i singoli industriali od agricoltori presto o tardi i Sindacati riescono a stipulare un accordo (qualche volta in dieci giorni, qualche volta magari in cinquanta) e soltanto con questa azienda dell'I. R. I. non è stato possibile nessun accordo, nonostante l'intervento del Prefetto e le proposte conciliative del Ministro del lavoro, a raggiungere un accordo fra le parti? I dirigenti di questa azienda giunsero a dichiarare che non c'era una ragione nemmeno per un incontro fra le parti, respingendo anche un invito del Prefetto in tal senso.

All'ingegner Bonini stamattina (ho fatto ricorso al direttore supremo, al presidente, al « padrone » dell'I. R. I., credendo di trovare un po' di maggiore comprensione, che non avevo trovato nel testardo direttore dell'azienda) ricordavo che uno dei primi scioperi ai quali ho partecipato io, ragazzo bracciante agricolo, in Cerignola, fu determinato dal fatto che mentre tutti i proprietari locali, convocati dal Sindaco e dal Commissario di pubblica sicurezza, per trattare le tariffe,

si erano presentati, soltanto un certo duca francese, La Rochefoucauld ed il suo amministratore, francese anche lui, non volle presentarsi, perché si rifiutava di trattare da pari a pari con i rappresentanti dei contadini. Solo dopo otto giorni di sciopero generale, di lotta per le strade e con l'intervento di un alto ufficiale italiano, fu possibile mandare a prendere con i carabinieri quei signori francesi e condurli in Municipio per far loro firmare l'accordo sulle tariffe, già accettato dagli altri agricoltori locali. Ma eravamo, allora, nel 1905!

Nel 1951, in regime repubblicano e democratico..., un direttore d'una azienda finanziata dallo Stato, ha assunto nei confronti dei lavoratori, un atteggiamento analogo a quello tenuto in altri tempi da un duca straniero! Con questa azienda, finanziata dallo Stato, non è stato possibile trovare un accordo. Il direttore di quell'azienda ha voluto e vuole essere vincitore al cento per cento contro i lavoratori de La Spezia. Ma il fatto più grave è che dello stesso avviso è anche il presidente dell'I. R. I., l'ingegnere Bonini, il quale sostiene che il suo dipendente ha fatto bene, che questo colpo ai lavoratori spezzini era necessario, ecc., ecc. Ho obbiettato che almeno sulla questione della liquidazione qualche proposta avrebbero potuto farla. Avete rinunciato a discutere, licenziate ormai chi volete voi, ma mettiamoci almeno d'accordo sulla liquidazione in favore dei licenziati. Nulla! Questi signori si reputano « vincitori » contro i lavoratori e intendono abusare sino in fondo della loro presunta vittoria.

Intanto con l'eccessiva durata dell'agitazione, dovuta alla cocciutaggine cieca di questi signori, sono stati perduti, sciupati centinaia di milioni. Perché non avviene questo per un industriale privato e avviene invece per un direttore di azienda? La risposta è molto semplice: l'industriale privato, ogni giorno che passa senza che l'azienda lavori, ci rimette di tasca sua, mentre il fatuo e presentuoso direttore della Oto-Melara non ci rimette nulla di tasca sua, (anzi; forse ci guadagna) mentre le perdite vengono addossate allo Stato. Ed arriviamo all'assurdo che, mentre un Ministro della Repubblica italiana non può spendere una lira, se non c'è una legge che stanziava il fondo, un qualunque direttore di queste aziende, sperpera centinaia di milioni dello Stato per capriccio, per non voler trattare con l'organizzazione operaia nemmeno sulla questione delle liquidazioni! Se questo signore, o il suo superiore Bonini, avessero dovuto pagare di tasca loro, certo, dopo un mese al massimo ci saremmo trovati d'accordo; ma, siccome

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

c'è ... Pantalone che paga, non se ne preoccupano.

A questo punto io vi pongo un'altra domanda: è possibile — io ho buona fiducia nella vita e negli uomini — che il Parlamento possa accettare una situazione di questo genere? Io penso che se la questione fosse portata in Assemblea, sulla base di certi fatti che posso documentare, si troverebbero decine e forse centinaia di colleghi di diverse parti della Camera i quali direbbero che questa è una vera infamia, un atto di violenza, di prepotenza e di vendetta consumato contro i lavoratori, a spese dello Stato, da un signore che non so se agisca per capriccio, per prendersi una rivincita e per vanagloria personale, oppure agisca per rendere importanti servizi a grandi industriali privati. Sono colpi odiosi di reazione che tendono a dare una « lezione » ai lavoratori, ad umiliarli, a piegarli, per renderli docili strumenti del padronato; colpi duri inferti ai lavoratori per conto del padronato, a spese dello Stato.

Questo, secondo me, è uno scandalo. Ed io ritengo che se questa questione, a proposito del provvedimento che stiamo esaminando, fosse portata davanti alle Assemblee parlamentari, molti colleghi troverebbero con me che un simile atteggiamento, da parte di un'azienda controllata dallo Stato e da esso finanziata, di resistenza caparbia e irragionevole, contrario a qualsiasi prassi ed a qualsiasi norma, contrario a ciò che fanno tutte le altre aziende italiane; ritengo dicevo, che molti altri colleghi — e sia detto a loro onore — troverebbero che un simile atteggiamento non è ammissibile e si associerebbero a me nel chiedere provvedimenti severi contro i responsabili, dopo la necessaria inchiesta.

Si può fare un'inchiesta? Si può nominare una commissione parlamentare che assodi i fatti da me denunciati? Che trovi il modo di risolvere la questione, affinché gli operai, anche se sconfitti, possano continuare a lavorare in condizioni normali? Sì, gli operai possono anche essere sconfitti; lo sono stati molte volte. Io stesso, alla testa di operai, sono stato sconfitto più volte: sono stato anche in carcere parecchie volte e — almeno finora — ne sono sempre uscito. Gli operai possono essere sconfitti ma mai in modo definitivo, perché gli operai non possono essere mai annientati, mai distrutti.

Da ogni sconfitta, gli operai e tutti i lavoratori, escono più temprati, più agguer-

riti, più forti. E gli operai di La Spezia confermeranno questa tradizione.

Adesso quale è la situazione di La Spezia? La Spezia ha una maestranza capace, laboriosa, qualificata, specializzata; si sono costruite tante macchine, specialmente alla Otto-Melara: delle macchine che onorano la tecnica e il lavoro italiani; macchine mandate anche all'estero. Adesso quegli operai sono stati battuti, e, appunto perché non sono degli straccioni, ammettono di essere stati battuti e pensano a prendersi la rivincita. Perché nessuna persona di buon senso può pensare che siano stati battuti per la eternità! Siccome il dirigente d'una azienda finanziata dallo Stato ha voluto stabilire la regola che chi è più forte in un dato momento, deve dare quanti più colpi gli è possibile all'antagonista, noi non possiamo che prenderne atto. Lo stesso ingegnere Bonini ha tenuto a confermare questa legge ferrea del più forte, affermando che il suo dipendente ha fatto bene. La loro volontà imperiale è stata perciò attuata al cento per cento, quantunque le spese siano state indebitamente pagate dallo Stato! Ma voi credete forse che il problema sia in qualche modo risolto? No. La questione rimane aperta, la vertenza non è chiusa. Nella classe operaia di La Spezia esiste un sentimento profondo di odio e di rancore; e questo sentimento di odio, generato dalla tracotanza irresponsabile dei dirigenti dell'I. R. I., che spadroneggiano coi milioni dello Stato, si va sempre più accumulando. Volete, forse, che gli operai si tengano la sconfitta per tutta la vita? Essi aspettano di riprendere fiato, di essere un po' più forti, e, quando potranno, daranno anche loro i necessari colpi.

È stato appunto per uscire da una tale situazione di rancori, di rappresaglie e di vendette, che io mi sono rivolto alla suprema autorità in materia, all'ingegner Bonini, presidente dell'I. R. I. Gli ho detto testualmente: Io non vengo a proporvi il mercato delle vacche, ma vengo a farvi una proposta di pacificazione: arrotondate un po' l'indennità straordinaria (non dico nella stessa misura che hanno avuta gli altri operai delle altre aziende: no, ma anche un'indennità molto minore), purché a quegli operai si dia qualcosa, altrimenti il vostro sarebbe un atto di rappresaglia politica, che non sarebbe utile a nessuno. Ho anche chiesto che si applichino alla Otto la legge e l'accordo interconfederale sul collocamento. Ho chiesto, inoltre, di ritirare quei trenta licenziamenti in tronco, che sono ingiusti ed illegali.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

Ho chiesto persino di ritirare i licenziamenti in tronco almeno ai 23 lavoratori che non sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Avevo chiesto troppo? Ebbene, la risposta dell'onnipotente Bonini è stata che non c'è niente da fare!

Di questa situazione avevo reso edotto l'onorevole ministro La Malfa da varie settimane, e questa mattina, poi, se ne è parlato anche con l'onorevole ministro Vanoni. Ebbene, questa mattina l'onorevole La Malfa non dico che mi desse ragione — in seguito alla calma discussione che abbiamo avuto — perché un Ministro in carica non può darmi.... ragione, ma ho avuto l'impressione netta della sua comprensione di fronte all'atto d'ingiustizia di cui sono stati oggetto i lavoratori della Oto-Melara ed alla proposta pacificatrice ch'io avevo avanzata. Ma l'ingegner Bonini — appositamente chiamato alla Camera — non ne ha voluto sapere; l'intervento di due Ministri non ha giovato a nulla: egli ha confermato la sua irragionevole intransigenza.

E così la questione è rimasta insoluta. Ma per lui, per l'ingegner Bonini la questione è risolta. Senza tener conto che, essendo due i contraenti, la questione può dirsi risolta quando entrambi sono concordi nel ritenerla risolta. Del caso della Oto-Melara, i lavoratori considerano la vertenza sempre aperta, fin tanto che non sarà stato raggiunto un accordo fra le parti.

Ora, per far valere i miei ragionamenti, che secondo me sono giusti, sia dal punto di vista sociale, sia da quello politico e umano, noi abbiamo interesse a portare tutta la discussione in Assemblea. Perciò io chiedo ai colleghi: Volete aiutarci a risolvere questo problema della Oto-Melara, che costituisce il fatto più negativo di tutta la storia del movimento sindacale italiano?

Nominate una Commissione che esamini la questione e suggerisca una soluzione equa. Solo così saremo a posto con la nostra coscienza e potremo dire di aver fatto tutto quello che era possibile per cercare di dare una soluzione ragionevole a questa vertenza — e portare la pacificazione nella popolazione della Spezia — dato che, nelle condizioni presenti, l'atteggiamento dei dirigenti dell'I. R. I. costituisce una offesa per tutti i lavoratori.

Io pure mi sento personalmente offeso dai signori dirigenti dell'I. R. I. per l'atteggiamento tracotante, vendicativo e offensivo da essi assunto nei confronti degli operai e degli impiegati licenziati.

VICENTINI, *Relatore*. Dopo l'intervento dell'onorevole Di Vittorio vorrei dire in breve quale è la nostra posizione. Noi abbiamo accantonato dei problemi di ordine generale con l'intesa che avremmo discusso l'indirizzo di politica economica e avremmo studiato il modo di raggiungere un fine sociale, perché anche noi vogliamo che l'economia sia al servizio dell'individuo e non l'individuo al servizio dell'economia.

Sospenderemo la discussione con l'impegno da parte del Ministro che alla ripresa parlamentare ci sarebbe stata una discussione sui problemi dell'I. R. I.

L'onorevole Di Vittorio ha voluto dire che l'I. R. I. è un guazzabuglio di aziende dissestate. Se tale fosse lo strumento che lo Stato ha in mano per fare una sua politica economico-sociale, mi sembra che lo strumento stesso non sarebbe valido per i fini che vogliamo raggiungere. D'altra parte gli onorevoli colleghi conoscono l'importanza di questo organismo che controlla, col settore bancario, il 25 per cento dei depositi dello Stato, il 25 per cento della produzione della energia elettrica, il 57 per cento degli apparecchi installati nella rete telefonica, il 19 per cento della navigazione, il 43 per cento della produzione siderurgica, l'80 per cento del potenziale produttivo del settore cantieristico, e poi abbiamo quello metalmeccanico che varia da azienda ad azienda.

Ora, ad eccezione della sezione cantieristica e metalmeccanica, tutti gli altri settori sono settori economicamente equilibrati e io questo desideravo precisare per il fatto che noi costituiamo la Commissione finanze e tesoro e dobbiamo avere la coscienza che i 60 miliardi previsti dal presente disegno di legge non vengono buttati dalla finestra. È evidente infatti che se noi accettassimo questo nuovo sacrificio del denaro pubblico senza impostare una precisa politica economica con riferimenti sociali e senza riuscire a mettere in sesto un organismo che abbiamo trovato così come ci è venuto di riflesso dalla soluzione di un problema quale quello di ridare liquidità alle banche che avevano immobilizzato i capitali, mancherebbe in noi la coscienza di adempiere al nostro dovere.

In questi termini si è espresso anche l'onorevole Di Vittorio, il quale ha chiesto che venga data immediatamente all'I. R. I. la possibilità di attuare quei programmi che attraverso la politica economica vanno a migliorare quella che è la politica sociale della Repubblica, attenuando la gravità della disoccupazione che travaglia in ogni senso

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

la vita sociale e dà tanti dispiaceri a tante famiglie e tante regioni.

Ora, oltre che per queste considerazioni, l'urgenza del provvedimento è data anche da una situazione che non è più sostenibile. Il fondo di dotazione è rappresentato soltanto per il 31 per cento dal capitale investito e il 41 per cento degli immobilizzi è rappresentato da somme che sono state anticipate attraverso operazioni di credito a breve scadenza. Ora tali operazioni di credito con immobilizzo degli impianti per un periodo molto lungo di tempo, danno la dimostrazione della assurdità della situazione attuale e della necessità dell'intervento dello Stato per riequilibrare la situazione stessa dal punto di vista finanziario e per dare la possibilità della esecuzione dei programmi che sono stati impostati.

Dirò che nel 1951 è previsto l'impiego di 61 miliardi, nel 1952 di altri 59 miliardi. Accennerò poi a quella che è la parte formale del disegno di legge.

L'altra volta ci eravamo fermati all'articolo 2, sulla parte riguardante i 10 miliardi di competenza del bilancio sull'esercizio finanziario 1949-50. Il disegno di legge che abbiamo approvato stamattina dà la possibilità di risolvere anche questo problema.

Detto ciò, propongo alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge.

PIERACCINI. Mi sembra quanto mai necessario rimandare la discussione in Assemblea. Come facciamo, in una mozione, a proporre la nomina di una Commissione per la Oto-Melara?

DI VITTORIO. Vorrei domandare se almeno la Commissione voterebbe un ordine del giorno molto breve in cui si fanno voti affinché la questione della Oto-Melara venga risolta in accordo fra la direzione dell'azienda e le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Noi possiamo raccomandare che i denari siano spesi bene, ma non possiamo addentrarci in particolari che non sono di nostra competenza.

BIASUTTI. Trattandosi di risolvere un problema di rapporto di lavoro, la nostra Commissione indubbiamente non è competente.

DI VITTORIO. Allora pongo questo quesito: l'azienda ha fatto bene o male a consumare centinaia di milioni dello Stato per condurre una lotta di questo genere contro gli operai e tendente ad umiliarli?

PRESIDENTE. Ritengo che l'onorevole Di Vittorio non possa proporre alla nostra Commissione un quesito del genere. Noi non

possiamo che farci un'opinione personale, ciascuno a seconda della propria mentalità e della propria coscienza; ma non mi pare che sia un problema che si possa discutere in questa sede.

CAVINATO. Comprendo l'urgenza di questo provvedimento, ma non posso approvarlo, e quindi mi asterrò. Nella discussione che si è svolta precedentemente, noi invitammo lo onorevole Ministro a farci un'esposizione sugli intenti che dovevano servire da guida nella politica dell'I.R.I. Si tratta di una questione vitale per l'economia nazionale e per l'indirizzamento di essa.

Alla fine dell'esposizione, io dissi all'onorevole Ministro che ero d'accordo con lui, ma che desideravo conoscere se parlava a titolo personale o per conto del Governo. In altri termini, volevo sapere se il Governo era d'accordo nel riordinamento di cui egli aveva parlato; se il Governo era d'accordo nel riconoscere ed attuare quella riorganizzazione imponente, nello svincolare quelle aziende dalla presenza di burocrati, ecc. L'onorevole Ministro mi rispose — a me che avevo posto quelle condizioni perché approvassi il provvedimento che ritenevo urgentissimo, — che per conto suo avrebbe fatto di tutto per far prevalere quel concetto. Quell'assicurazione non mi parve sufficiente. Chi vive una vita pratica, capisce che bisogna far presto, altrimenti tutto va a rotoli. Nel campo della industria elettrica, le ferrovie dello Stato avevano bisogno di impiantare un alternatore, e la S. I. P., che è dello Stato, si è rifiutata di installarlo, con la conseguenza che per sei mesi le ferrovie dello Stato non avrebbero potuto fare andare avanti i treni.

Questo è un esempio dell'organizzazione attuale: ma di queste cose ne accadono molte ogni giorno.

Donde la necessità della riorganizzazione. Che se fosse promessa dal Governo anziché da un Ministro, allora avrebbe l'adesione mia e degli altri appartenenti al mio gruppo politico. Siccome quest'assicurazione è mancata e credo che neppure questa sera l'onorevole Ministro sia in condizione di darla, personalmente non mi assumo la responsabilità di votare uno stanziamento di oltre cento miliardi che non so come verranno spesi.

Per questo motivo, ripeto, non mi sento di votare a favore, e poiché non mi sento neppure di votare contro, data l'urgenza del provvedimento, mi asterrò.

DUGONI. Gradirei che l'onorevole Ministro La Malfa, a prescindere dal fatto se noi possiamo o non possiamo fare qualche cosa,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

ci esponesse il suo pensiero circa le accuse così gravi mosse ai dirigenti dell'I. R. I. dall'onorevole Di Vittorio. Personalmente debbo dichiarare che non voto cento miliardi per un organismo che si comporta nel modo riferitoci dall'onorevole Di Vittorio. Chiedo pertanto al Governo di chiarire questo punto.

PECORARO. In base agli accordi che erano stati presi, una discussione generale in Assemblea doveva riguardare tutto il nuovo ordinamento che il Ministero intendeva predisporre in materia di commercio con l'estero. Ora, il tentativo di inserire nella discussione di carattere generale — discussione prevalentemente politica — anche questo disegno di legge, muta gli impegni che erano stati assunti.

DUGONI. Ma i fatti denunciati dall'onorevole Di Vittorio sono fatti nuovi.

CHIARAMELLO. Io penso che noi dovremmo semplicemente renderci conto se la situazione attuale dell'I. R. I. consiglia o no tutti, maggioranza e opposizione, ad approvare con urgenza il provvedimento. A me sembra che intanto, in attesa della discussione generale, si potrebbe evitare una mezza catastrofe che finirebbe col ripercuotersi su un numero ben più grande di lavoratori oltre che sull'economia nazionale in genere. Non siamo stati certamente insensibili a quanto ha detto l'onorevole Di Vittorio, anche se riteniamo sia opportuno essere meglio informati sulla questione; tuttavia senza pregiudicare minimamente quella che può essere una discussione politica sull'I. R. I., riteniamo che si potrebbe andare avanti nella discussione in considerazione delle esigenze presentate dal provvedimento.

PIERACCINI. Il fatto che noi siamo qui, e che invece di chiedere di discutere il provvedimento in Assemblea parteciperemo alla votazione, anche se credo che voteremo contro, dimostra che ci rendiamo conto delle esigenze dell'I. R. I. È ovvio che quello che noi vogliamo è di sentire il parere dell'onorevole Ministro La Malfa su quello che l'onorevole Di Vittorio ha detto.

CHIARAMELLO. Noi stiamo discutendo un particolare progetto di legge. Ora su questo progetto si è innestata una discussione generale sollevata dall'onorevole Di Vittorio al quale do ragione su alcuni punti, facendo però osservare che eravamo d'accordo di discutere in Assemblea tutto l'argomento. In questa occasione il Ministro certamente risponderà alle domande rivoltegli. Il ministro La Malfa ha dimostrato la sua buona volontà al cento per cento di voler risolvere tutta la situazione e l'ha dimostrato tanto

che in poco tempo è venuto con dati di fatto che stanno a provare come si preoccupi di riordinare tutta questa materia. Noi non possiamo alla fine di una seduta così lunga invitare il Ministro a fare delle dichiarazioni. Del resto non si può pretendere una dichiarazione da parte del rappresentante del Governo quando tutti ci siamo impegnati ad approfondire questa discussione in Assemblea, portando una infinità di dati.

CAVINATO. Siamo d'accordo sulla necessità di risolvere una buona volta questo problema, ma risolviamolo per la via maestra, approvando questa sera il provvedimento in discussione, perché altrimenti non facciamo gli interessi dei lavoratori.

DUGONI. Ma allora l'onorevole Ministro ci dica che egli non può parlare. Gli abbiamo chiesto di dirci che cosa pensa dell'episodio denunciato dall'onorevole Di Vittorio.

LA MALFA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Do atto ai colleghi dell'opposizione che, nonostante questo problema fosse stato trattato col Presidente dell'I. R. I. con esito sfavorevole per la loro tesi, essi hanno accettato di discutere. Se i colleghi dell'opposizione ritengono di presentare una mozione riferendosi a questo fatto specifico, il Governo presenterà gli elementi di giudizio. L'onorevole Di Vittorio sa benissimo con quanta lealtà io abbia trattato l'argomento, così come sa benissimo che non ero completamente d'accordo con lui per l'impostazione che egli aveva dato al problema. L'occupazione della fabbrica è avvenuta in un momento delicato per l'azienda ed ha precipitato una situazione già molto grave. Comunque, non voglio anticipare le conclusioni che il Governo presenterà. Esiste un principio, che dev'essere costantemente mantenuto, della divisione delle responsabilità fra il presidente dell'I. R. I. e il direttore di una azienda, come fra il Governo e il presidente dell'I. R. I. Così noi giudicheremo il presidente dell'I. R. I. nella sua amministrazione totale e il presidente dell'I. R. I. giudicherà dei suoi direttori. Il Governo risponderà su questo problema quando sarà presentata la mozione.

Per quanto diceva l'onorevole Cavinato, che parlava di un problema strettamente pertinente al provvedimento in esame, io ho già detto alla Commissione che le mie espressioni non sono il frutto di un pensiero personale, ma neppure quello di una decisione di governo. Naturalmente sono arrivato a certe conclusioni che ho esposte con riserva non avendo ancora avuto l'approvazione del

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

Consiglio dei ministri: ecco perché non posso pronunciarmi; debbo ancora fare la discussione in seno al Consiglio stesso. Non posso accettare la deduzione dell'onorevole Cavinato, che il governo non farà nulla, perché se sono stato incaricato di studiare e approfondire tutta la questione, evidentemente il Governo ha tutto l'intendimento di risolvere la questione della riorganizzazione, di tutta la partecipazione dello Stato e del coordinamento della loro politica. Ma, ripeto, non posso dare queste assicurazioni a nome del governo. Se la Commissione vuole esprimere il desiderio che questo avvenga, come è stato fatto dalla Commissione dell'industria, non fa che andare incontro ad un proponimento del Governo. Spero che in un tempo relativamente breve i provvedimenti relativi a quest'organizzazione saranno presentati. Quali siano le linee di riorganizzazione rispetto all'impostazione che uno dei membri del Governo abbia potuto dare, non posso fare alcuna anticipazione al riguardo.

Comunque, ritengo che la Commissione non debba temere che questo problema continui a trascinarsi. Come è convinta la Camera, così è convinto il Governo che bisogna fare al più presto qualche cosa, altrimenti in questo campo avremo un'amministrazione che non dà garanzie da nessun punto di vista, o per lo meno non soddisfa alle esigenze di un controllo pratico.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che chiedono di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzato l'aumento graduale del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) da lire 60 miliardi a lire 120 miliardi.

(È approvato).

ART. 2.

La prima rata dell'aumento di cui all'articolo precedente è stabilita in lire 10 miliardi e la relativa spesa sarà coperta con una aliquota delle maggiori entrate accertate con legge 10 agosto 1950, n. 658, recante variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1949-1950.

La seconda rata, di pari importo, farà carico all'esercizio 1950-1951 ed alla relativa

spesa si farà fronte con una corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 23 febbraio 1950, n. 55, modificata con legge 30 novembre 1950, n. 999.

La terza rata di lire 20 miliardi farà carico all'esercizio 1951-52 ed alla relativa spesa si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 453.

La rimanente somma di lire 20 miliardi sarà erogata sull'esercizio finanziario successivo.

(È approvato).

ART. 3.

In relazione ai fabbisogni finanziari dei settori di investimento l'Istituto per la ricostruzione industriale è autorizzato ad emettere con la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi, proprie obbligazioni fino alla concorrenza complessiva di 40 miliardi di lire.

Il piano di ammortamento e le altre modalità e condizioni di ciascuna emissione saranno determinate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. e, qualora la emissione sia garantita dallo Stato, approvate con il decreto che concede la garanzia stessa, emesso dal Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(È approvato).

ART. 4.

L'I.R.I., nei limiti dei compiti e dei fini fissati dal proprio statuto, dovrà investire una parte delle proprie disponibilità nell'Italia meridionale, per la ricostruzione, la creazione e lo sviluppo di industrie manifatturiere, in modo da raggiungere almeno il potenziale di lavoro esistente nelle regioni meridionali anteriormente alle distruzioni belliche e relativo ad industrie che comunque dipendevano dall'Istituto medesimo.

A tale scopo, e per coordinare le attività economiche dell'I.R.I. nell'Italia meridionale, sarà istituito un Ufficio dell'Istituto medesimo con sede in Napoli.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 AGOSTO 1951

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

PIERACCINI. Noi voteremo contro questo disegno di legge non tanto perché siamo contrari al fatto di dare un certo numero di miliardi, ma per i motivi che sono addotti dallo stesso Ministro onorevole La Malfa. Perché il Ministro ha confessato che non esiste ancora nemmeno un piano di massima governativo per la riorganizzazione dell'Istituto. È evidente che in queste condizioni noi non possiamo assumerci la responsabilità di continuare a dare alla cieca il denaro dello Stato.

Quindi, comprendendo i motivi di urgenza, noi partecipiamo alla votazione, ma lasciamo alla maggioranza la responsabilità di questo stato di cose.

DUGONI. Dichiaro di associarmi a quanto ha detto l'onorevole Pieraccini e di votare contro, perché veramente è incredibile che si vengano a chiedere al Parlamento oltre cento miliardi senza sapere a che cosa questi miliardi serviranno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato». (2152).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 37 |
| Maggioranza | 19 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 9 |

(La Commissione approva).

«Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse gene-

rale o di particolare utilità economica e sociale». (2153).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 37 |
| Maggioranza | 19 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 11 |

(La Commissione approva).

«Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51». (2154).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 37 |
| Maggioranza | 19 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 11 |

(La Commissione approva).

«Disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero». (2073).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 37 |
| Maggioranza | 19 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 11 |

(La Commissione approva).

«Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale». (2036).

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 37 |
| Votanti | 36 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 19 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 13 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcaini, Assennato, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Chiaramello, Chiostergi, Consiglio, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Palma, Di Vittorio, Dugeni, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Salizzoni, Scoca, Stuardi, Sullo, Troisi, Tudi-sco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Si è astenuto (per il disegno di legge n. 2036):

Cavinato.

Sono in congedo:

Arcangeli, Caseni, Ponti e Tremelloni.

La seduta termina alle 22,30.